

Perle numero tresentoovantasey piccole de testa onze tre diner tredeci grani duodeci charat. cinquecento tredeci extimate libre cinquanta et meza luna.

Collaneta una doro pexa onze sedeci.

Una roza de diamante con una perla grossa zucha atachata extimata ducati millesexanta quatro doro et in oro.

Uno gioyeleto pizino con tri rubini et uno smeraldino con tre perle atachati extimati ducati setanta doro et in oro.

Uno anelo con uno diamante fato a fazete extimato ducati vinticinque doro et in oro.

Uno anelo con uno rubino extimato ducati trenta doro et in oro.

Uno anelo con uno smeraldo extimato ducati vinticinque doro et in oro.

Verghete doe pizime extimate libre cinque.

Una collana doro grossa smaltata onze trenta et dinari sey.

L'Inquisizione Romana e lo Stato di Milano

Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato

(Cont.; vedi fasc. XXV, anno XXXVII, 1910, pp. 5-124).

CAPITOLO QUARTO.

DEL TRATTAMENTO DEGLI EBREI. — I BESTEMMIATORI.

I.



PECIALE competenza aveva il Sant'Uffizio per quelle cose che erano comuni, in religione, a cristiani e a ebrei, dove si trovavano questi a delinquere. Il diritto civile e il diritto canonico stabilivano il trattamento degli ebrei: le leggi particolari lo specializzavano. Esclusi dai pubblici uffici, come gli scomunicati, come gli illegittimi e gli stranieri, era loro negata la protezione del diritto civile. Esposti agli odi popolari per la diversità di religione e per la tradizione della loro « perfidia » (come dicevasi nel linguaggio ufficiale), non meno che per l'abborrimento delle professioni alle quali si dedicavano, principalissima l'usura; rimproverati di tener mano a ladri e di mandare le loro donne attorno a far l'arte dell'indovine, interpretar sogni, vendere filtri d'amore, persuadere alla impudicizia, come fin dai tempi di Giovenale li mordeva la satira, calunniati di sconciare bambini cristiani per servirsi del loro sangue nei riti, andavano incontro al disprezzo pubblico, erano fatti segno a persecuzione, trovavano castighi e punizioni atroci, pativano predamenti, spogliazioni, vituperi e morte di fuoco. « Chi si opponeva (dice il Perile) « con tutta la forza a questi tentativi e alle persecuzioni degli « israeliti era la Chiesa. Essa li prese sotto il manto della potente « sua protezione, punendo perfino di scomunica ogni azione contro « la vita e le sostanze loro; ordinando che potessero tenere si- « nagoghe e non fossero disturbati nelle loro solennità. Cercava

« bensì di poterli ridurre alla fede, ma voleva ci venissero condotti
 « per amore, colla benignità e mansuetudine, e non a loro dispetto,
 « colla violenza. E ad ottenere più facilmente il suo intento, ve li
 « allettava con qualche vantaggio economico, e ve li esortava con
 « apposite prediche, nelle quali si faceva loro comprendere come
 « si erano ormai compiute le promesse del giudaismo. Dall'altro
 « canto poi poneva ogni studio a ciò la comunione cogli ebrei non
 « mettesse a pericolo la fede dei cristiani » (1).

Quelle cose che si tolleravano e quelle che si vietavano, o quelle che si imponevano, variano da un luogo all'altro. Base comune alle credenze dei cristiani e degli ebrei era la dottrina sulla unità, sulla onnipotenza ed eternità divina, sulla esistenza del paradiso e dell'inferno, di angeli e demoni, sulla divinità della scrittura e sulla immortalità dell'anima. Indiziati al Sant'Uffizio di non credere a tutti o ad alcuni di questi articoli di fede, o di aver profferito parole inducenti sospetto di mala credulità intorno ad essi, l'inquisizione procedeva contro di loro a cattura, a perquisizione di libri e di scritti. Con la solita procedura, se confessavano la mala credulità, l'inquisitore li faceva abiurare o « de vehementi » o « de laevi », secondo la qualità degli indizi e delle parole profferite e, secondo la condizione delle persone, li condannava al carcere, alla galera, all'esilio e alla relegazione. Gregorio XIII pubblicò, nel 1581, la costituzione nella quale espresse alcuni altri casi particolari nei quali, ritrovandosi essi a delinquere, dava agli inquisitori facoltà di procedere. Dire cose contrarie alla comune sostanza dottrinale, anche in privato, invocare o consultare demoni, tentare di convertire cristiani, parlare del Salvatore o della Vergine, dare aiuto ad apostati del cristianesimo, impedire la conversione d'infedeli, divulgare libri talmudici, deridere riti sacri, tenere nutrici cristiane e obbligarle a gettare il latte nelle latrine o nelle cloache in giorno che si fossero comunicate, erano tutte cose da Sant'Uffizio. Le pene consistevano nella fustigazione, nella galera a tempo o perpetua, e nella pubblicazione dei beni. La bolla pontificia che enumerava questi casi dette luogo a controversie fra il foro laico e l'ecclésiastico, dubitandosi, nei casi in essi espressi, se intenderla « privative quoad iudices laicos », oppure « cumulative » secondo la ragione comune. L'inquisitore di Milano se ne

(1) PERTILE, *Storia del diritto italiano*, III, 2.^a ediz., p. 205.

riferì a Roma. Gli ebrei venivano denunziati se chiamavano al loro servizio persone cristiane. Nel 1567 si fece a Cremona una inchiesta a tale scopo, in forza di una grida del 1552, e risultò che si servivano, per lo più, di lavandaie e di sarti. Venivano denunziati anche se si facevano accendere il fuoco dai cristiani in giorno di sabato. Il governo di Milano chiese al papa di permettere ai cristiani codesto ufficio, ed il papa rispose che non lo si poteva, essendo vietato anche in Roma (1620). Clemente VIII fino dal 1593 aveva richiamato le costituzioni di Gregorio IX, d'Innocenzo IV, di Onorio IV, di Giovanni XXII, di Giulio III, di Paolo IV e di Gregorio XIII contro i libri talmudici: ordinò che si abbruciassero quanti se ne trovavano, come meglio si vedrà al suo luogo.

II.

Abbiamo già accennato che la condizione degli ebrei variava secondo i luoghi. A Milano, rileva il Giulini che dovevano essere tollerati fin da tempo antico. Non crede però che Sant'Ambrogio ne li scacciasse. Ricorda, appunto, Sant'Ambrogio, Paolino e Cassiodoro che attestano essere in Milano nel secolo IV e nel secolo V ebrei e sinagoga; cita una carta del 923 che fa pensare se la zecca non fosse retta da un ebreo, giudicando dal nome del suo capo. Il « magister monetæ » è chiamato Gedeone. Nega, quindi, che il bassorilievo scolpito l'anno 1171 sulla porta Romana, eretta in quel tempo presso la basilica di S. Nazario, rappresenti la cacciata dei giudei da Milano per opera di S. Ambrogio (1). Ma si potrebbe obiettare al Giulini che, fra le arti proibite loro, era quella monetaria (2) e che il nome di Gedeone, nel « magister monetæ » si scambiava anche con l'altro, nulla affatto ebraico, di Azzone.

Pare che il bando l'avessero nel 1225. Il podestà giurava in quell'anno di sbandire tutti i giudei, come gli eretici, in termine di due mesi, obbligandosi a non richiamarli dall'esilio senza il consenso dell'arcivescovo (3). Ma questi giuramenti, che dovevano farsi tutti gli anni, spesso rimanevano una semplice formalità e

(1) GIULINI, op. cit., 1.^a ediz., vol. II, p. 160; vol. VI, p. 402.

(2) PERTILE, op. e loc. cit., p. 211.

(3) GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 399; RAUMER, HOHENSTAUFEN, V, p. 361 in PERTILE, op. e loc. cit.

non è provato che, se anche ebbero lo sfratto, soffrissero a lungo del bando. Le costituzioni milanesi conservarono sempre la proibizione del domicilio, senza riportarne la licenza, ma, ottenuta la licenza, non potevano coabitare con cristiani, nè possedere beni immobili; però potevano trattenerli in Milano indisturbati per tre giorni. Dove per privilegio avevano un conservatore, questi conosceva delle loro cause con cristiani, soltanto quando fossero convenuti. Non potevano fruire dell'indulto della solennità dell'Annunziata.

III.

Quello che il diritto civile negava, lo accordavano i governanti. L'egregio ing. Motta ha già rilevato che sotto i duchi ebbero privilegi ed esenzioni (1); e si hanno i capitoli dati da Gian Galeazzo Visconti nel 1387 a favore di alcuni ebrei che domandavano di poter venire ad abitare nel dominio. Nelle convenzioni rilasciate s'accordarono loro i diritti civili, la esenzione da imposte, la facoltà di dare a mutuo a qualunque interesse, di vendere e di esercitare ogni diritto al pari degli altri sudditi (2). Tuttavia, in alcuni luoghi, come a Cremona, erano soggetti a pagare la tassa degli usurai (1451). Il duca si obbligava a difenderli contro ogni ingiuria e render loro giustizia egli medesimo. Accordava licenza di tenere la sinagoga e di possedere un proprio cimitero fuori di città, come in città avere la propria abitazione, ma non mai sotto lo stesso tetto con cristiani (3). Generi e commestibili dovevansi loro vendere allo stesso prezzo che si vendevano agli altri. Proibivasi, peraltro, ai macellari la vendita di animali uccisi con ispargimento di sangue, e i contravventori punivansi con multe di lire dieci (4). I beccai di Como non volevano vender loro le carni e gli ebrei ricorsero (1561). Non dovevano costringersi a far battezzare la loro prole, almeno se non avesse un'età di tredici anni, nè impedir loro di vivere se-

(1) E. MOTTA, *Ebrei in Como* in *Periodico della Società Storica Comense*, V, p. 10 e sgg.

(2) ASM, *Arch. Panigarola*, Reg. B. c. 26.

(3) *Constitut. Mediolan.*, I, 1; Decreto di Carlo V, 6 febbraio 1552; grida 10 febbraio 1552.

(4) INVERNIZZI, *Gli ebrei a Pavia* in *Bollettino della Società Pavese di storia patria*, vol. V, p. 194.

condo le proprie consuetudini e i propri costumi. Le condotte di banchieri ebrei facevansi per la durata di dieci anni con condizioni varie, più o meno favorevoli per essi, a seconda dei bisogni dei comuni, per i quali bisogni si regolavano le pretese dei banchieri. Quegli, se volevano togliere i banchi innanzi il tempo pattuito, mandavano proclami, per mezzo dei trombetti del comune, per la città, sei mesi prima, in giorno di sabato, una volta al mese, per dar tempo sufficiente al riscatto dei pegni. Volendo trasferirsi ad altri luoghi, avevano diritto alla scorta e ai salvocondotti.

Dovendo prestar giuramento, lo prestavano sui libri di Mosè (1). Essi medesimi, domandarono a Gian Galeazzo di farli giurare sui libri mosaici, « quia plus timebunt ». In ordine a questo, vogliamo dare la formola del loro giuramento, come la troviamo in atti del secolo XV. La formola è questa:

Tu giurerai sopra i dieci comandamenti della legge di Moisé et per Dio padre onnipotente Sabaot et per Dio il quale apparve a Moisé nel Mar rosso et per Dio padre Adonay et per Dio Eloy; et che la terra ti assorba come assorbse Datam et Abyron. Et che la lepra ti pigli et vengha sopra di te, come verme sopra Naaman Syiro. Et che la tua habitazione sia fatta deserta. Et vengano sopra la tua testa tutti li tuoi peccati et delli tuoi parenti e di tuo padre e di tua madre et tutte le maledizioni le quali furono scritte nella legge Mosaica dalli profeti sempre siano con te, et Dio ti dia in maleditione et in esempio al popolo suo. Amen.

Quando si davano tali giuramenti, si faceva tappezzare tutto il luogo nel quale si esercitavano le banche civili, che era simile al pretorio; ma non vi era cosa più aborrita dagli ebrei di questa formola di giuramento che si dava nei casi più gravi.

Fu loro principale centro Pavia: di là si diffusero a Cremona e ad Alessandria, dove più largamente godettero una posizione privilegiata. A Milano trovarono sempre in Francesco I Sforza grande protezione. Egli aveva attinto ai gruzzoli giudaici prima di riuscire nella signoria. Solaam di Bonsignore gli aveva prestato, nel 1447, una grossa somma all'interesse del quattordici per cento, che addebitò alla camera nel 1450 insieme ad altre somme tolte a mutuo da altri. Ad un Manno, per farsi dare un'altra somma, profferì di dar per due anni la rochetta di Chiarella. A distanza

(1) OSIO, op. cit., I, p. 191.

di qualche mese, bisognandogli nuovo prestito, lo pregò con tanta familiarità e insistenza a non volerglielo negare, chè (diceva) buon per lui, se non lo abbandonasse in tanto suo bisogno! (1). Forse questo Manno è lo stesso Manno che tolse in pegno dal vescovo di Novara un libro chiamato *Il ducato*, della libreria sforzesca di Pavia, poi richiestogli dallo stesso Francesco I (2). Per aver somme da ebrei di Cremona prometteva appagarli in qualunque cosa gli chiedessero. E per indurli a stillare nuovi denari, ordinava al podestà di attrarli con dolci parole e con piacevolezze, ma se stessero in sul tirato, non usasse « nè forza nè estorsioni » (3).

Non ostante il privilegio concesso a chi lo domandava, quegli ebrei che, per dipendere da una signoria, erano costituiti in una quasi servitù, rimanevano in tale condizione. Così, Filippo Maria Visconti, nel 1415, quando dava in contea a Cabrino Fondulo varie terre con annessi diritti, cedeva anche quelli su i giudei (4); poichè costoro erano considerati nel diritto pubblico non altrimenti che cose: l'imperatore Venceslao quando conferiva a Gian Galeazzo Visconti le terre di Lombardia con tutti i diritti, enumerò le giurisdizioni « in pascuis, piscinis, piscatoriis, theloneis, Ju-
« deis » (5).

Lo stesso Filippo Maria largheggiò nel 1435 con una società di ebrei a Novara. L'ammise a tener banco in città per dieci anni, garantì la dimora tranquilla, l'esenzione da oneri reali e personali, la pratica forense di gius sommario, l'emancipazione da ecclesiastici e la tolleranza del proprio culto. La comunità di Novara riconfermò nel 1447 tutti i capitoli (6). Francesco I Sforza approvò nel 1449 le convenzioni stabilite il 1448 con la società israelitica di Salamone da Parma (7). Patti specialissimi vi si contengono: esenzione da tutti i dazi, fuori degli ordinari, anche da quelli per gli usurai e dal carico dell'alloggiamento di gente d'arme forestiera; niuna coercizione per prestiti alla comunità e ai suoi ufficiali;

(1) ASM, *Cart. Sforz., Miss.*, Reg. I, c. 231 r.

(2) ASM, *Cart. Sforz., Miss.*, XXXVII, c. 201, 16 marzo 1458.

(3) ASM, *Cart. Sforz., Miss.* cit., I, cc. 165, 165 r., 184, 196, 202 r., 226 r., 231 r.

(4) Osio, op. cit., II, p. 42.

(5) ASM, *Dipl.*, 13 ottobre 1396.

(6) ASM, *Trattati*, 11 aprile 1435, 17 ottobre 1447.

(7) ASM, *Trattati* cit., 17 ottobre 1449.

facoltà di pretendere la resa del denaro con la stessa moneta del prestito dato; licenza di comperare in città non una sola, ma due case per loro abitazione, purchè intervenisse il consenso della maggioranza dei confinanti e vicini; conferma della licenza già ottenuta di possedere casa e orto, tuttochè in vicinanza di una chiesa (la chiesa di S. M. Maddalena), per sepoltura degli ebrei; libertà di mercatare, di esercitare la medicina, purchè riconosciuti idonei, e tener commadri e balie cristiane senza impedimenti di persone ecclesiastiche o secolari; facoltà di macellare in casa propria animali, grossi e minuti, per le carni di proprio uso, senza dazio o gabella; trattamento uguale ai cittadini sulle cause forensi; garantiti da qualunque ingerenza di vescovo e di inquisitore nei fatti loro; nessuna violenza per sè, loro parenti, agnati o cognati a ricevere il battesimo, a osservare le feste cattoliche, eccettuate le solennità di Natale, Pasqua, della Vergine e del Venerdì Santo, nei quali giorni avrebbero tenuto chiuso il banco o la bottega; indennizzo, in caso di saccomanno generale in cui cadesse la città, da regolarsi su i loro libri di amministrazione, e un diritto di rappresaglia su i beni dei cittadini in mancanza di tale indennità. Finalmente, si volle che, trovandosi gli ebrei di avere denari o cose di persone o terre con le quali Parma avesse guerra, non potessero costringersi a metterle fuori, ma invece fossero considerate come cose di cittadini; e che, « accadendo che la magnifica comunitade de
« Parma pigliasse partito de sottomettersi a signore o signoria al-
« cuna, che non è credibile, e dal quale Dio guardi, sia tenuta la
« magnifica comunitade, in li capitoli farà, espressamente inten-
« derse, che detti Salamone e compagni e omni sue robe e beni
« siano salve e sicuri, come cittadini boni de Parma, e che a loro
« siano servati li patti e conventioni de la sua conducta, como
« firano e serano servati li Statuti e ordinamenti de la prefecta
« comunitade; e non lo facendo, e vegnendo per dicto mancamento
« a dicto Salamone e compagni dampno alcuno per alcuno modo,
« sia tenuta dicta comunitade a satisfare a quilli del dicto suo
« dampno integramente ». Lo stesso Francesco Sforza, capitolando con Manno, ebreo di Pavia, gli concedeva dimora tranquilla in quella città per dieci anni, l'esenzione da dazi e l'uso del « gius » sommario. Garantivagli non sarebbe molestato da ecclesiastici, da inquisitori o da esecutori per i fatti suoi, e nelle abitazioni e sinagoghe della sua società lasciava lui e suoi liberi di esercitare il

proprio culto, purchè non con atti esterni, e a condizione che non si permettessero far cosa contro la fede cattolica e in disprezzo agli ordini della Chiesa (1).

A garantir gli ebrei dalla persecuzione, si era stabilito che i podestà non dovessero avere azione contro di loro, salvo che in caso di flagranza, se prima il podestà stesso non ne avesse reso consapevole il duca, dal quale veniva l'ordine a procedere. Le accuse non si accettavano se non attestate da due testimoni. Si costituì poi un ufficio di giudice in civile e criminale con podestà di spada e di mero e misto impero sopra tutti gli ebrei dimoranti nello stato. Tale carica fu conferita al cavaliere Elia, fisico ducale, largamente privilegiato dal pontefice Martino V. Fu nominato precisamente giudice ordinario con titolo anche di visitatore generale e correttore. I suoi giudicati erano decisivi, e niun altro appello ammettevasi, fuori che davanti al duca. Il 20 agosto 1439, con decreto « Memores alias », il duca confermò ad Elia il privilegio (2). Conseguirono anche il privilegio dei giudizi sommari (3). Differenze che insorgevano fra ebrei determinavansi anche da arbitri ebrei e non da altri giudici; ma perchè gli arbitri non avevano facoltà di multare, punire e arrestare ebrei debitori, così si trova, a Cremona, in una carta del secolo XV senz'anno, richiesto al duca di poter convenire debitori ebrei avanti agli ufficiali pubblici, derogando al decreto (4). Ma non sempre si contentavano del giudice di propria religione: qualcuno, avendo lite con altro suo correligionario, preferiva avere che fare con un giudice cristiano e non giudeo (5). Al giudice ebreo fu surrogato un conservatore degli ebrei. Nelle controversie fra loro e il proprio conservatore, una volta si trova dichiarato dagli ebrei di volere stare al giudizio del gran cancelliere. Ciò fu nel 1549, essendo conservatore Giovan Angelo Ricci e gran cancelliere Francesco Taverna. Quando morì il Ricci (1566), al quale l'ufficio di conservatore era stato concesso vita durante, ma solo per una delle due parti di esso ufficio, l'ebbe Luigi da Campo, provvisto della detta porzione nella persona di Giacomo

(1) ASM, *Trattati* cit., 4 maggio 1450.

(2) ASM, *Decreto*, 20 agosto 1439.

(3) ASM, *Reg. duc. disciolto*, c. 336. Atto 4 gennaio 1451.

(4) ASM, *Ebrei*, II.

(5) ASM, *Ebrei*, III.

da Trezzo. Gli ebrei furono costretti a pagargli il censo che già pagavano di scudi dugentocinquanta d'oro all'anno per tutto il triennio della durata della capitolazione cogli ebrei stessi, cioè fino al 1569. Poi, l'ufficio di conservatore passò alla camera. Un rescritto del 30 giugno 1572 dava al magistrato straordinario l'ufficio di conservatore e, per quello che toccava al Trezzo, senza salario alcuno: gli ebrei furono costretti a pagare il censo alla camera.

Il caso più frequente di contestazioni fra loro era quello della concorrenza che si facevano l'un l'altro. Curioso fu a Cremona, dove erano fortemente radicati. Contestarono ad un Aron da Bassano il diritto di esercitarvi il banco. Questi ricorse al governatore per farsi riconoscere le patenti e promise di fare « maggior servitio » et beneficio alli poveri, che forse non faranno gli altri ». Il podestà della stessa città, a petizione di un Mosè, emise pubblico bando agli ebrei che non dovessero molestare il supplicante, non lo scomunicassero e non lo costringessero a quello che richiedeva la legge mosaica. Per loro legge il costringimento consisteva nella scomunica. Con quell'atto il podestà si sostituiva, a tempo degli spagnuoli, ai conservatori, obliando i privilegi confermati dal re stesso alla università israelitica, che i dottori potessero giudicare nelle cause civili, dare giuramento, scomunicare al modo loro e fare le cerimonie che richiedeva la propria legge, col concorso di due dottori e di due arbitri (1).

Scamparono, per altro privilegio del 1439, dalle pene che potevano incorrere per adulterio con donne cristiane senza prove manifeste del fallo. Non manca qualche denuncia particolareggiata contro ebrei trovati a delinquere; ma più frequente della flagranza, difficile a provare, come si può facilmente capire, in questi casi, è la calunnia; onde nella metà del secolo XV, spesso reclamarono per calunnia. La pena ammontava a cento ducati e, non pagando entro otto giorni, a quattro mesi di carcere (2); ma dicevano che sarebbero stati contenti a sopportare una pena doppia e tripla, se trovati sul fatto; con che si può pensare che essi si tenessero molto guardinghi dal cadere. Ma il rincrudimento della pena nel 1470 farebbe vedere l'opposto: comminata la morte, qualche volta

(1) ASM, *Ebrei*, II. Atti del sec. XVI, senza data.

(2) ASM, *Decreto*, 20 agosto 1439.

fu anche eseguita, come nel 1480 a Parma, dove un ebreo per questo delitto ebbe a perder la testa (1). E questa era veramente la pena imposta dagli statuti milanesi (2). Lagnavansi poi di oltraggi e danni che pativano in tutte le città del ducato, massime (dicevano gli ebrei) da preti e da frati predicatori, i quali cercavano continuamente cavar loro qualche cosa dalle mani, sotto minaccia di apporre loro qualche magagna. Col rilascio, da parte del duca Francesco I Sforza, di una assoluzione generale, furono, nel 1456, messi in salvo (3).

Ma veramente quest'atto non ottennero che a caro prezzo. Per poter vivere quieti nel dominio, si offersero di pagare un censo annuo (4). Nell'agosto dell'anno successivo, il duca faceva assegnamento sopra un residuo di quel censo, pur d'aver subito a mano quattrocen'ottanta lire, il necessario a pagare i lavori del castello (5). Anche le comunità pretesero un compenso per i diritti accordati ad una società per dieci anni. Novara assegnò il censo di venti lire all'anno (1447); Como pattuì lire cento di imperiali, ma che non fossero provenienti da cespite usurario (1471). Però il prezzo di riscatto non salvò gli ebrei dimoranti in Casalmaggiore dallo sfratto da quel mercato, accusati di avere adulterato lo zafferano che vendevano in piazza (1456). Nel 1463 il censo, che corrispondevano annualmente, ascendeva a lire settemila; forse la somma stessa che pagavano dall'inizio della costituzione del censo: poi seimila lire, ancora sotto il duca Francesco, dice il Motta e, venuta la tassa « l'inquinto », di cui discorse il Ghinzoni (6), fu il censo portato a lire settecento. E (prosegue il Motta) la cifra crebbe ancora fino alle lire ventimila (7). Spesso creditor della camera, dovevano, a tenore dei capitoli, essere ammessi alla compensazione, ma la camera voleva, ciò non ostante, il pagamento, ed essi ricorsero (8).

(1) Vedi vari aneddoti in proposito a tale delitto in MOTTA, op. e loc. cit., pp. 38-39.

(2) *Constitut. Mediolan., etc. De poenis*, lib. IV.

(3) ASM, Decreto di Francesco Sforza 6 aprile 1456.

(4) ASM, *Pol. Est., Roma*, 23 gennaio, 12 e 26 febbraio 1456.

(5) ASM, *Cart. gen. Lett. ducale* 16 agosto 1457.

(6) Vedi quest'*Archivio*, XI, 1884, p. 499.

(7) Op. cit., p. 10, nota 1.

(8) ASM, *Culto*, 2160. Atto del sec. XV, senza data.

I privilegi furono confermati da Francesco Sforza il 15 settembre 1465 per dieci anni e registrati nel « liber hebreorum ». Il duca assumevali sotto la sua protezione e tutela. Riconfermati di nuovo i privilegi da Galeazzo Maria il 3 giugno 1466 e poi per altri dieci il 20 settembre 1473, appresso, il 10 febbraio 1480 e il 4 marzo 1481, importante per noi è la clausola che leggesi in una carta del secolo XV, senz'anno, contenente i capitoli tra gli uomini di Sartirana e gli ebrei: « che inquisitori nè altri capi clericali non « possano comandargli, nè impazarsi de li facti loro per modo « alcuno » (1). Non ostante questo, in alcuni luoghi, per non avere disturbi, pagavano un censo all'inquisitore (2).

Anche nei capitoli concessi a Jacopo di Vital e a Salomone da Bologna da Francesco Sforza, per il loro trasferimento a Castell'Arquato, si ha:

Item che neuno veschovo, legato, inquisitore, vicario o altro iudexe, rectore od ufficiale, como voglia essere se sia, voglia ecclesiastico, voglia seculare, possa o daia procedere o far procedere per alchuno modode officio in citare etc. contro li predicti zudei etc., nè etiam contra la loro arte del medicare etc., soto pretesto de alchuno articulo o caso de fede christiana etc., et che etiam neuno sacerdote per neuno modo regolare possa nè voglia, ardischa, nè presuma baptizare etc. alchuna persona maschio o femina iudayca, si non è de etade de anni XIII, senza consentimento, benepiacito e voluntate di parinti de quella talle persona sotto la penna a caduno contrafacendo, siando mondano, de ducati cento d'oro a la camera del prefato I. S. da essere applicata, e siando ecclesiastico, soto la pena de la disgratia del prefato I. S. Et in quanto che fosse batizato alchuno per la dita via, sia tenuto l'ufficiale de la dita comunità ad prestare aiutorio e favore ad rendere tale persona a li soi parinti e ponello in sua libertà.

Item che neuna persona possa a quili yudei etc. turbare, devetare, impedire alchuna de loro cerimonia e festividade, cioè a fare loro sinagoga per adorare, circoncisione, caselle e scanapianti (?), quali farano loro in casa soa, nè sturbare loro feste etc., non posseno essere constrecti prestare loro pechunie, nè etiam restituire, nè vendere, nè comprare in alcuno di de sabbato, Pasqua et festivitade loro, et che in predicti di non possano in iudicio essere provocati denanze alchuni iudici overo ufficiale e che etiam non siano constrecti portare el signo, e posseno li dicti ebrei tenere in loro case et usufructuare famigli, fantesche e bayle

(1) ASM, *Ebrei*, II.

(2) Alla soppressione dell'inquisizione a Lodi si trovò che l'ebreo Vitali corrispondevale gratuitamente lire ventiquattro annue (ASM, *Culto*, 2105, an. 1774).

overo nutrici christiane de che rasono voya se sia, senza alcuno impedimento (1).

Le stesse cose anche accordavano le comunità. Il comune di Novara accettava nel 1447 i capitoli già accordati da Filippo Maria Visconti nel 1435: « Quod nulla persona ecclesiastica, nec aliquis » Inquisitor, nec executor non possit nec debeat se aliquantulum intrumittere quovismodo de aliquibus negotiis et factis Ebreorum, » nec de personis eorum » (2). Il comune di Parma pure: « che » lo episcopo et suo vicario et Inquisiteore, nè Commissario alcuno » non se impazano de loro Ebrei » (3).

IV.

Così, poterono aprir banchi tranquillamente. Nel 1455 se ne ha la memoria per una supplica firmata da Giorgio Rusca e da Giovanni della Mota da Bellinzona per due ebrei (4). A Como erano stabiliti fin dal 1437 (5). Molto prima a Lodi: vi furono chiamati spontaneamente a fondar banchi di prestito e circondati di larghi privilegi nel 1420 (6). Nella Svizzera non goderon la stessa tolleranza che godevano a Milano. Francesco Sforza dovette rivolgersi a quei suoi confederati per chiedere la revoca dell'ordine che prescriveva agli ebrei di dover riportare, volta per volta, speciale licenza nel loro passaggio per il territorio svizzero (7). Costituiti in università, si adunavano per deliberare in ordine ai loro interessi, ma ne chiedevano facoltà al duca, come da un atto del secolo XV, senz'anno, dove domandarono licenza di potersi adunare in Lodi a riunire i loro voti e, secondo l'opinione di tutti o di maggior parte, quello che sarebbe concluso mandare ad effetto (8).

(1) ASM, *Ebrei*, sec. XV.

(2) ASM, *Trattati cit.*, 11 aprile 1435, 17 ottobre 1447.

(3) ASM, *Trattati cit.*, 17 ottobre 1409.

(4) ASM, *Cart. gen. cit.* Lett. 6 luglio 1455.

(5) ROVELLI, *Storia di Como*, vol. III, p. 183. Il Motta, op. e loc. cit., di mostra che fra il 1449 e il 1450 Mandolino ebreo vi aprì banco: successogli il figlio Benedetto nel 1467.

(6) Vedi quest'*Archivio*, XXX, 1903, p. 227.

(7) ASM, *Cart. Sforz.*, *Miss. cit.*, Reg. 25, c. 57 r.

(8) ASM, *Culto*, 2160.

Prova di tolleranza è pure una lettera ducale al castellano e podestà di Abbiategrasso del 2 gennaio 1472 (1). I frati davano loro dell' molestie, e il duca scrisse al suo ufficiale che dovesse persuadere i frati a non venire ad altra novità contro di essi, perchè non si faceva in nessun altro luogo del dominio, e sarebbe stata cosa odiosa apportare ingiuria più agli uni che agli altri (2). Questo trattamento era dovuto al bisogno di attinger ai banchi israelitici. Nel 1473 l'università degli ebrei fu obbligata a sborsare ventimila ducati. L'università domandava di poter richiamare i morosi a contribuire per la loro rata. Il duca, quando richiese altri diecimila ducati, mise per condizione il riconoscimento de' ventimila imprestati e di aver tempo un anno a pagare gli altri ventimila, che forse erano del censo camerale; tutto poi a patto di essere messi al sicuro contro certe imputazioni. Per effetto del commercio che tenevano con ebrei, gli Sforza andarono incontro a rimostranze da parte della Santa Sede, ma trovarono sempre modo di accomodarsi. Francesco Sforza, nel 1456, ebbe dal papa le necessarie dispense, purchè si conformasse al disposto della ragion canonica (3). Il vescovo di Parma interposto, nel 1476, presso il papa, per ottenere le sanatorie, assicurava il duca che Sua Santità, a titolo di condiscendenza, lo assolverebbe delle facoltà da lui concesse agli ebrei (4). Conferma poi del riguardo che si ebbe alle capitazioni con essi ce l'offre un rescritto ducale del 1513 per quelli di Cremona. Quel comune si preparava a fare un presente al duca e voleva tassare gli ebrei come gli altri. Costoro ricorsero, come esenti da dazi, e il duca, appena lo seppe, non volle si venisse meno ai patti in vigore (5).

Non si obliava mai di usare deferenza verso le popolazioni dove o volevano essere accolti o intendevano di accrescere i loro istituti di credito, interpellando prima le comunità. Bona e Giovan Galeazzo avevano accordato ad Isac, abitante in Piacenza, di aprire un terzo banco, purchè il comune se ne contentasse. Alcuni

(1) ASM, *Ebrei ad an.*

(2) ASM, *Ebrei*, III. Lett. 2 gennaio 1472.

(3) C. CANETTA in *Spigolature d'archivio* in quest'*Archivio*, VIII, 1881, p. 629 e sgg.

(4) ASM, *Culto*, 2160. Lett. da Roma del 23 aprile 1476.

(5) ASM, *Ebrei*, III.

degli anziani furono contenti, altri no: e l'affare rimase, così, sospeso (1). Erano loro stessi che mettevano il veto all'ammissione di altri banchi. Ma nelle loro condotte si riservavano il diritto di accogliere temporaneamente qualunque persona della loro « chiesa »; e lo si accordava, purchè i nuovi venuti si presentassero all'ufficio delle Bollette, non fossero banditi o ribelli del comune, non provenissero da luoghi infetti o da luoghi governati da emuli del sovrano lombardo (2).

La legislazione ordinaria richiedeva che portassero sulle vesti in modo a tutti visibile, per essere riconosciuti dai cristiani, un distintivo, che si diceva il segno degli ebrei. Prescritto da Innocenzo III nel 1215, divenne generale per legge canonica del IV concilio lateranense. Ma a Vigevano nel 1435 era escluso (3): nel 1450 invece era tanto in vigore, che facevasi lecito a tutti di strappare di dosso le vesti a chi, dai vespri in poi, ne fosse ritrovato privo (4). A Cremona era adottato nel 1447. Ma vi si derogava per casi individuali. Persone di qualità o distinte per qualche pregio speciale venivano esentate, ma non, generalmente, nel luogo di domicilio ordinario. Così, a Simone da Basilea, che con la sola sua voce sapeva rappresentare molti personaggi, trasformandosi in teatro meravigliosamente, si accordò l'esenzione in qualunque luogo, tranne che in Mantova dove abitava (5). A Parma ottennero l'esenzione (6). Nel 1452 il duca scriveva al podestà di Pavia in favore di un ebreo che si voleva obbligare a portarlo. Andato poi l'ordine in disuso, il comune, ad istanza del vescovo, fece, nel 1468, domanda alla duchessa per il ripristino. Consisteva, per tutto il ducato, nel portare la lettera O sul cappello giallo o sul petto, o

(1) ASM, *Ebrei*, II-III. Lett. ducale 26 febbraio 1477 a Nicodemo da Pontremoli commissario di Piacenza e decreto, senza data.

(2) ASM, *Trattati* cit. Condotta di Giuseppe ed Erasmo in Novara, 11 aprile 1455, 17 ottobre 1447.

(3) F. FOSSATI, *Gli ebrei a Vigevano nel secolo XV* in quest'Archivio, XXX, 1903, p. 200.

(4) Vedi quest'Archivio, XX, 1893, p. 210.

(5) Vedi quest'Archivio, XIV, 1887, p. 442.

(6) « Che 'l dicto Comune (di Parma) sia tenuto pigliare ormai impresa « che dicti Salomone et compagni o alcuno di loro non possano fire constrecti « per missere lo Episcopo di Parma, nè per alcun'altra persona eclesiastica o « seculare a portare segnale alcuno sopra sue vestimente, nè per alcun altro « modo » (ASM, *Trattati* cit., 17 ottobre 1449.

un cappuccio o una berretta dello stesso colore per gli uomini; per le donne un collare (1). Forse di qui l'epiteto di « gialluto » per scherno dato agli israeliti: come dal berretto verde che portavano, per distintivo, quelli che avevano fatto cessione di beni, e tuttodì scherzosamente riferito il color verde a denotare il fallito. Gli ebrei allora, risentitisi, accagionarono avanti al duca il vescovo di essere più tenero verso la duchessa che non verso di lui. La taccia farebbe vedere che la duchessa aveva meno buon sangue del duca con gli ebrei. Questi in una contesa, per essere senza segno, non erano stati riconosciuti dai cristiani che da loro soffrivano ingiuria. Di qui alcuni disordini: il vescovo, scrivendo a Galeazzo Maria Sforza e al suo segretario Simonetta, si disculpava dall'accusa di avere eccitato il popolo contro gli ebrei: erano essi, invece, diceva il vescovo, che concitavano il popolo « per le loro scellerità, per « fide, iniquità, abominatione et disonestissimo modo di vivere: « in modo che (proseguiva), quando non fossero state le esortazioni « mie fatte a questi predicatori (che) dovessero reprimere il popolo, « era dubbio che qualche di non fossero lapidati » (2). La prescrizione del distintivo tornava assai molesta e, come non veniva osservata a Cremona, così spesso la si obliava a Milano. Li espose alle beffe e ai vituperi della gente che li aveva in derisione. Un decreto la richiamò nel 1473 (3). I contravventori erano puniti con quattro tratti di corda e dieci ducati d'oro. Una nuova grida andò in giro nel 1520 (4). Chiedevano quindi nel 1566 che non fosse messo in vista quel segno e piuttosto domandavano di portare « un solo bindello ranzo atachato al loro saglio et cappa ». Era così il costume negli stati di Savoia e di Mantova e nell'impero tedesco. Le donne specialmente sentivansi aggravate e non volevano portare segno alcuno addosso. Dicevano di essere abbastanza conosciute anche senza di esso. Le si potevano facilmente riconoscere anche dal loro abito e dagli ornamenti del capo. Volevasi anche moderato l'editto per il quale il padrone obbligavasi per il famigliaio: per lo meno che il segno non si potesse portare, nel luogo

(1) *Constitut. Mediolan.* cit. e MORBIO, *Cod. dip.*, 213.

(2) ASM, *Carteg. gen.* Lett. da Cremona del vescovo Gio. Stefano Botticelli al segretario suo e a Galeazzo Maria Sforza dei 28, 29, 30 aprile 1468.

(3) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. F. c. 225 t.

(4) ASM, *Gride*, 4 maggio 1520.

dove non abitava normalmente ebreo, per tre giorni (1). Tre giorni potevano bastare per famigliarizzare un po' i nuovi venuti in mezzo ad una popolazione, sempre pronta a dare la baia ad un forestiero distinto, con un segno che riusciva infamante. Il duca appose alla domanda il suo rescritto favorevole. Poi, nel 1591, il Senato mitigò ancora la prescrizione. Ebrei in viaggio e minori di anni quattordici non potevansi chiudere in carcere, ancorchè trovati in cappuccio o cappello nero: ma, in seguito alle istanze del padre inquisitore, richiamò gli ebrei all'osservanza (1682) (2). Ciò fu a Lodi, anche per premura di quel vescovo, ma l'inquisitore fece i suoi uffici anche in Alessandria: voleva dare loro lo sfratto o che fossero ridotti al rispetto delle leggi (1686) (3).

Sottoposti in molti luoghi a servizi vili, come in Sicilia, a suonar la campana, a spazzare la strada, a nettare le stalle, a far la guardia di notte sulle mura e via via, non pare che nel ducato di Milano soggiacessero a simili servitù. Solamente si potrebbe rilevare che a Firenze essi furono chiamati a scavar le fosse e a lavorare nei trabocchi a difesa di quella terra (secolo XV). Si lasciavano, in genere, liberi di prendere pubblici appalti, come di dazi del bestiame, ottenuti all'incanto a Piacenza (1451) e di altre gabelle.

V.

Vietavasi ad ebrei di vender oggetti appartenuti al culto; ma, tuttavia, abbiamo notizia che, nonostante il divieto, esercitavano questo commercio impunemente. A Borgo San Donnino, al banco di un ebreo si vendette un messale, che poi si scoprì di origine furtiva, al vescovo di Tripoli (1481). Vietavasi loro anche di esercitare professioni liberali; ma si faceva frequente eccezione per la medicina, che molti coltivavano con grande onore (5). A Roma stessa frequentemente chiamavansi ad archiatri pontifici. Esigevasi a Parma che l'ebreo che volesse esercitare la medicina fosse conosciuto uomo esperto nell'arte del medicare (1449):

(1) ASM, *Ebrei*. Petizione in data 18 settembre 1566.

(2) ASM, *Ebrei*, I, 9 settembre 1682.

(3) ASM, *Ebrei*, I, 8 agosto 1686.

(4) E. MOTTA, *Oculisti, dentisti, medici ebrei, nella seconda metà del secolo XV* in *Annali universitari di medicina* del prof. Corradi, 1887, p. 326.

Abbiamo già accennato ad Elia, medico della casa ducale nel 1438. Angelo de' Rossi da Cesena, pure medico e famigliare ducale, è ricordato dal Motta, che parla anche di Guglielmo da Parma, di Giacomo da Pizzighettone, di Benedetto da Parma e di Ambrogio Griffò. L'imperatore Federico III inviava allo Sforza, il 1462, un giudeo di nome Wivis, famigliare e camerario suo, e lo vantava come suo « astrologo spertissimo e medico fulgidissimo ». Tutte le aveva indovinate le cose che gli avvennero, e quindi lo invitava a valersene anche lui e gli chiedeva un salvocondotto in suo nome (1). Nel 1472 un altro maestro Iacopo era ricercato dalla corte per curare Alessandro da Rossano. Il medico ebreo visitò l'ammalato e trovò che il suo male era ventosità spinale con carie di osso e fistole. Disse che di tali casi se ne davano assai; e, per la gioventù e per la grazia d'Iddio, molti ne guarivano. Egli promise di metterci « tutta la fede iudaica ». Quanto al tempo della guarigione, diceva che marzo e aprile non gli potevano giovare niente, perchè le erbe e le radici di che aveva bisogno, non le dava la stagione; ma sperava in maggio e giugno e nella restante estate (2). Il medico Benedetto da Parma curò della cataratta una cristiana che lo addusse poi alla fede sua e al talamo coniugale.

Stefano Riccio domandava licenza al duca, e non al papa, di poter chiamare un ebreo per far curare un suo figliuolo con un segno ad un occhio (3).

Un David, in grande opinione di medico e di astrologo, al servizio del re di Napoli, che lo privilegio della cittadinanza partenopea, dimorava a Bari e chiedeva a quel duca, figliuolo del duca di Milano, di poter godere dello stesso privilegio di esenzione dei dazi nel feudo barese (4). Maestro Iacob da Carpi, noto per « degnissime cure » fatte in Milano di malattie segrete, fu richiesto dal re di Napoli per mezzo del suo ambasciatore Fabrizio Caraffa per curare uno dei suoi figliuoli aggravato di tale malattia (5). Egli ne aveva uno che anche lui attendeva alla chirurgia (6).

(1) ASM, Lett. di Federico III a Francesco Sforza, da Gratz, 24 agosto 1462.

(2) ASM, *Ebrei*, III. Lett. da Milano di m.^o Jacob al duca, 3 marzo 1472.

(3) ASM, *Ebrei*, III. Lett. da Pavia, 3 marzo 1493.

(4) ASM, *Ebrei*, III. Lett. da Napoli di Francesco Casari al duca di Milano, 5 giugno 1478.

(5) ASM, *Cart. Sforz.*, Miss. cit., Reg. 61, c. 327 t. Lettera ducale ad Antonio Tuzio, 5 novembre 1465.

(6) ASM, *Cart. Sforz.*, Miss. cit., 65, c. 297.

Aveva già curato Sigismondo d'Este: il papa gli aveva accordato la dispensa di poter curare liberamente malattie a qualunque cristiano. Profitto della chiamata del re di Napoli per farsi rinnovare dal papa i privilegi, e lo Sforza lo raccomandò al suo oratore Agostino de' Rossi in Roma, dicendo di lui che era « uno medico per-
« facto nel mestiero suo » (1). Anche maestro Donato, detto Israel, era stato raccomandato al papa per bolla di dispensa, perchè ogni cristiano potesse farsi medicare da lui senza peccato (2). Angelo de' Rossi pose un intermediario presso Pio II a tale scopo, ma, sembra, senza risultato (3).

Salomone ebreo ebbe da Lodovico il Moro licenza di abitare, in Pavia, nel castello, per tradurre in latino, a suo bell'agio, alcuni libri ebraici, a vantaggio degli studi teologici e filosofici (4). Il Moro se ne serviva anche come ottimo informatore politico, chè gli svelò trattati di pavesi con Carlo VIII, al tempo della sua calata in Italia (5).

Gli Sforza si servivano di ebrei anche in altre occorrenze, dove fossero in voce di abilità. Da una carta del secolo XV, senz'anno, si ha di un Abramo di Cremona, che sembrava valente in meccanica o ingegneria militare. Egli stesso scrive al duca, che si trovava a guerreggiare, di voler cominciare a mettere in ordine le macchine necessarie (« l'ingegni ») o nel castello di Cremona, o in quello di Marignano o dove gli piacesse. Diceva di aver modo di fargli guadagnare da tremila a quattromila ducati e che sarebbe venuto volentieri di persona in campo presso di lui (6).

V'era anche un gran faccendiere politico nella persona di Simone di Leone. Pare che egli fosse molto innanzi nella corte di Alemagna: muoveva a quella volta ad impetrare privilegi imperiali per alcuni gentiluomini del dominio ducale. La sua missione consisteva in una bagattella di circa venticinque affari diversi. Chi doveva fare conti palatini, chi armare cavalieri, chi creare genti-

(1) ASM, *Cart. Sforz.*, Miss. cit., 61. Lettere ducali di Ferdinando ad Agostino de' Rossi del 5 novembre 1465, cc. 327 r. e 328.

(2) ASM, *Cart. Sforz.*, Miss. cit., Reg. 42, 2, 192. Lett. ducale a Ottone del Carretto in Roma, . . agosto 1458.

(3) MOTTA, *Ebrei*, ecc. in loc. cit., p. 42.

(4) MAGENTA, *I Visconti e gli Sforza*, vol. I, p. 577.

(5) ROTA, op. cit., p. 365, dove alla nota 2 è una importante lettera di d. Salomone al duca del 19 giugno 1496.

(6) ASM, *Ebrei*, III. Atto del sec. XV, s. a.

luomini e chi nominare monetari nelle zecche dello stato. Volle andare con tutti gli onori e con ogni sicurtà; e poichè non si potevano senza licenza impetrar diplomi o decreti imperiali (1), così richiese il duca che lo munisse di lettere patenti (2).

VI.

Stato e chiesa favorivano la conversione di israeliti: il battesimo conferiva loro la cittadinanza e li rendeva capaci di tutti i diritti. Un Gian Maria, « ispirato del spirito di Dio, abbandonò ogni « suo bene, cose et ricchezze per venire nella fede christiana » e fu battezzato dal vescovo di Tortona che gli concesse un pezzo di terreno per sostenersi: indi si ammogliò (3). Ottenevano licenza di questuare e così si avvantaggiavano. Alcuni, dopo essersi fatti cristiani, ripicchiavano di bel nuovo nel giudaismo. Per questi c'era la bolla di Niccolò IV, 5 settembre 1288, data da Rieti, « Turbato « corde ». Gli inquisitori dovevano trattarli alla pari degli eretici (4). Il loro passaggio alla religione cristiana dava luogo a vari incidenti. Un giovane, frequentando in Cremona le prediche e i divini uffici, era sul punto di convertirsi. Ma facevagli ostacolo la moglie, pertinace nell'ebraismo, insieme con le sue figliuole. Per vedere di attirare la moglie, si rivolse al commissario ducale, Giovanni da Barbiano, perchè lo secondasse in un suo stratagemma. Si offrì a sua disposizione, chiedendo di essere messo in carcere, con fingere un delitto non commesso per cui sarebbe andato soggetto alla pena capitale. Se gli ebrei avessero interceduto per la grazia, il duca doveva fare orecchie da mercantè; così, a scamparlo dalla morte, la moglie e le figlie avrebbero preso il battesimo (5).

Una Caterina da Verona, dopo essersi fatta cristiana, ammalò. Andò subito a pensare che i suoi antichi correligionari l'avessero, per vendetta, affatturata e denunciò due ebrei che bazzicavano in casa. Il podestà di Novara, Ambrogio Meravigli, mandò subito a catturarli e istituì il processo. Nulla poté raccogliere, nonostante

(1) Vedi decr. del Conte di Virtù, 21 dic. 1388 in ASM, *Reg. duc.*, XVIII, c. 24.

(2) ASM, *Ebrei*, III. Atto del sec. XV, s. a.

(3) MOTTA, *Ebrei in Como* cit., p. 37.

(4) ASM, *Bolle e brevi*. Nicolò IV ad an.

(5) ASM, *Ebrei*, III. Lett. del commissario di Cremona al duca, 23 aprile 1465.

che fosse stato sollecito a chiamare due volte il collegio dei medici, otto in tutti; i quali, esaminata l'inferma, conclusero trattarsi « de humore paralesis » e dichiararono non poter conoscere per via di scienza medicinale se fosse affatturata o no. Il podestà, non sapendo che pesci pigliare, si rivolse al duca. Gli ebrei, dopo vari giorni di detenzione, furono rilasciati, previa sicurezza di stare al diritto e di presentarsi ad ogni richiesta sotto pena di ducati cinquecento (1). Anche un Lazzaro ebreo di Novara, per essersi ammalata una sua cognata, già ebrea, passata alla fede cristiana, fu addebitato di averla ammaliata: carcerato, mandò un messo ad avvisare i suoi; anche il messo fu detenuto (2).

Benedetto Ispano, ebreo fatto cristiano, ottenne da Lodovico il Moro la cattedra di lingua ebraica nello studio di Pavia, col salario di cinquanta fiorini (3). L'insegnamento abolito nel 1491, per il poco frutto che recava, fu ripristinato nel 1521 (4). Il cardinale legato di Bologna tenne a sue spese in quello studio un ebreo convertito dal cardinale Pirovano: si fece frate e fu poi, in Sant'Ambrogio, fra Costanzo Romano, invano tentato a ritornar nel giudaismo da un Manno, che andava seducendo i cristiani alla apostasia, abusando della fiducia che godeva in corte di Francesco I Sforza (5).

La duchessa Bianca Maria Sforza dotò una ebrea convertita col reddito della notaria civile e criminale di Borgo San Donnino. La dotazione fu confermata da Gian Galeazzo per lei e per i suoi discendenti e poi anche da Lodovico il Moro (1495): la confermò anche Galeazzo Pallavicino, signore di detto luogo (1506) (6).

Un ebreo di Casalmaggiore, la cui figlia andò sposa ad un cristiano e abbandonò il giudaismo, fu costretto al pagamento della dote: egli si protestò di non esservi obbligato e si appellò al duca contro il podestà che gli aveva sequestrato i beni (7).

Le donne duravano più restie a passare ad altra religione. Un Giuseppe tedesco, ebreo, era per farsi cristiano e voleva attrarvi anche la moglie. Ma lei resisteva. Era incinta; e temevasi per

(1) ASM, Lett. del podestà di Novara al duca del 17 gennaio 1476.

(2) ASM, *Ebrei*, III. Atto del sec. XV, senza data.

(3) ASM, Lett. di Lodovico il Moro del 2 dicembre 1490.

(4) INVERNIZZI, op. cit., p. 196, nota 5.

(5) MOTTA, *Ebrei*, ecc. in loc. cit., p. 42.

(6) ASM, *Ebrei*, III. Atto del 1494 a favore di Paola Corsi.

(7) ASM, *Ebrei*, III. Atto del sec. XV, senza data.

la creatura: il Gonzaga, luogotenente, ordinava al governatore di Casalmaggiore di provvedere subito che la fosse messa presso a qualche donna cristiana, la quale le avesse da tenere gli occhi addosso fino al parto e prendesse cura del neonato a fine di darlo nelle mani del prete (1). Ma certa Caterina, convertitasi a dispetto del marito, reclamò il divorzio per potersi far monaca o passare ad altre nozze (1476) (2).

Un altro aveva una sua figliuola di nome Rosa che, partendosi, per corruccio, dalla casa paterna, fu dall'alfiere di San Secondo condotta in casa del conte Tornielli e quindi in Casale, presso la marchesa di Pescara, moglie del governatore don Francesco Ferdinando d'Avalos; per ordine della marchesana fu messa nel monastero di Santa Caterina. Il padre chiese che fosse posta in libertà, perchè potesse chiarire la mente sua per il cambiamento di religione. Il governo mandò la supplica alla marchesa e la pregò di eseguiria nel miglior modo che le paresse, affinché il padre della fanciulla non avesse a dolersi (3).

Avvenne ad alcuni ebrei convertiti un caso miserando. Mossi da pia devozione, andarono a visitare il Santo Sepolcro con le loro mogli e i loro figli. In mare, vennero a mano di corsari che li menarono prigionieri in Turchia. Forzati a pagare una taglia di scudi cinquecento d'oro, Gian Francesco, uno d'essi, per racimolare denari per la taglia, fu rilasciato, intrattenuti tutti gli altri in misera servitù. Il governo di Milano permise a Gian Francesco di andar questuando, per tutto lo stato, l'elemosina del riscatto (5).

VII.

Il favore, certamente tutto interessato, che ricevevano dai duchi e dai comuni che si trovavano alle strette col denaro, non rallentava l'odio, diremo, di razza, che, a quando a quando, scoppiava con atti violenti e con persecuzioni. Se un giudeo incappava in qualche delitto, il castigo gli scendeva spietato. A punire un disgraziato Abraam, detto il Pellegrino, accusato di atti indecenti

(1) ASM, *Ebrei*, III. Lett. 11 dicembre 1479.

(2) ASM, *Ebrei*, I, 17 gennaio 1476.

(3) ASM, *Ebrei*, I, 1561 (?).

(4) ASM, *Ebrei*, I. Carta del sec. XVI.

sopra una immagine della Madonna ad un tempo con un ladro omicida, di nome Todeschino, il duca Galeazzo Maria andò studiando una forma raffinata di supplizio che non avrebbe immaginata per alcun altro delinquente, e ordinò al capitano di giustizia di eseguirla a puntino e di riferirgliene, dopo eseguita. Il capitano non venne meno alla istruzione e servì il signore a fede. Menò lo sciagurato nudo sopra un carro, seguito dal Todeschino a piedi: in Broletto, diede lettura alla sentenza. Il Todeschino salì sulla forca e Abraam, trascinato per tutti i luoghi pubblici di Milano sotto le tanaglie del boia, fu sospeso con i piedi all'insù, amputato degli organi genitali e sotterrato vivo con un sacco di sassi alla gola. In mezzo ai duri tormenti, si udì invocare la Vergine. Allora il cavallaro del capitano chiamò due « scrogliati » per veder di ridurlo alla fede. Ma « il traditore iudeo sempre se fixe beffe del « Crucifixo et de tuto quello li dicesse li predicti scroyati ». Il capitano si compiacque di avvisare il duca: « V. S. è suto molto « commendatissima et laudatissima in questo popolo de la iustitia « . . . la quale è suto uno grandissimo terrore, et apresso Dio « la V. S. ne ha acquistato uno grandissimo merito » (1).

Un ebreo da Ripacandida, condannato alla forca dal principe di Melfi nel 1498, perchè, quale vassallo dello Sforza, aveva apparecchiata una ribellione a favore di Francia, dice il Rota, durante il passaggio delle truppe francesi, ebbe il condono della pena, in ricambio di un favore chiesto al Moro da quel principe e proprio a riguardo di un altro ebreo (8).

Uno che fu sospettato, in Vigevano, in relazione con francesi e in trattato contro lo stato, dopo che fu detenuto in quelle carceri, processato e condannato a morte, si volle squartato nella piazza pubblica il dì del mercato, ma prima lo fecero bene interrogare con tormenti se sapesse o avesse alcun indizio di altro trattato o pratica « che francesi habbino ne la giurisditione cesarea » (3).

Meno barbaramente praticarono con certo Falcone, ebreo di Monza, accusato di avere lacerata una immagine della Madonna

(1) ASM, *Cart. Sforz.*, Miss. cit., Reg. 91, c. 169. Lett. ducate da Vigevano del 26 gennaio 1470 e ASM, *Ebrei*, III. Lett. 25 e 27 d.º del capitano di giustizia.

(2) ROTA, op. cit., p. 365.

(3) ASM, *Ebrei*. Lett. di Ferrante Gonzaga al Taverna gran cancelliere, da Asti, del 3 marzo 1554.

e gettatata sul fuoco. Non si avevano altre prove che dalla denunzia di uno già stato ebreo. Invece, secondo i capitoli, sarebbero occorsi due testimoni. Messo alla tortura, ancorchè sotto la corda fosse tenuto un bel pezzo, l'ebreo negò e l'accusatore, sottoposto al tormento, non ritrattò la deposizione. Fu chiesto al duca che si dovesse fare. Non sappiamo la risoluzione (1); ma c'è da credere che fosse risparmiato.

Le lagnanze degli ebrei, per vedersi a torto indiziati di uno o di altro eccesso, portate avanti al duca, ottennero un maggior rispetto alle stipulate convenzioni. A Galeazzo Maria certi pavesi presentarono doglianze di essere stati detenuti a suggestione di persone che, non potendo cavare « de le loro mane lo intento loro, postmodum se metano ad imputarli di qualche mancamento, licet non abbiano fallito, « riconoscendo che essi ebrei sono sempre pronti ad ogni richiesta ». Domandavano che venisse osservata la legge che prescriveva non potersi procedere alla loro carcerazione per imputazioni, se non precedessero veri e legittimi indizi e prove di almeno due testimoni, salvo in delitti di lesa maestà, di omicidio e di turto (2). I mali trattamenti continui che pativano, li consigliavano, più della convinzione religiosa, a farsi cristiani. Sempre per sfregi fatti alla Vergine, un ebreo di Pavia, accusato e messo alla tortura, si protestò di volersi rendere al cristianesimo. Sapeva che gli statuti della città stabilivano pene arbitrarie, ma il potestà allegava la ragione comune che voleva « ch'el morra », e scriveva al duca che, « quando se sperasse fusse bono christiano, come parmi habbia « la voluntate, la E. V. gli poria uxare misericordia, perchè pur « sarà bene ad acquistare un'anima » (3).

A Savona, nella solennità del Corpus Domini, mentre si svolgeva la solenne processione del Sacramento recato dal vescovo, tutti gli occhi erano attratti verso la finestra di una casa di ebrei. Dalla finestra sporgeva qualche cosa che pareva un gran budeillo ripieno. Rimase lì in mostra durante tutta la processione. Parve atto di sfregio sacrilego e fu istituito un processo che finì con

(1) ASM, *Cart. gen.* cit. Lettere del dott. Cristofano Cerusini, provvisionato del comune di Milano, e di Ambrosino da Longagnana al duca, del 21 maggio 1470.

(2) ASM, *Ebrei*. Atto 31 maggio 1471.

(3) ASM, *Ebrei*. Lett. di Antonio da Fogliano commissario e podestà di Pavia al duca, 22 giugno 1471.

la condanna degli ebrei a pagar trecento ducati, dugento alla camera ducale e cento alla curia vescovile (1). Fecero ricorso per lesione inferta ai loro capitoli e adirono la curia arcivescovile. Il vescovo ricusò di ricevere il ricorso: appellarono al duca, si raccomandarono perchè almeno si soprassedesse dal potestà fino alla decisione dell'appello: si rammaricavano perchè il vescovo li citasse al sabato e che negasse loro perfino le copie dei processi per difendersi. Finalmente gli anziani del comune di Savona si mossero in loro favore e ne perorarono la causa avanti al duca (2). Ma si vede che doveva esservi gran fermento contro gli ebrei. L'anno di poi il consiglio li espulse, dopo che dalla furia del popolo furono, nella pasqua del 1476, investiti con irruenza (3). Non parlo di sfregi usati nelle diverse città perfino alle cose più sacre, come a Piacenza, dove un accompagnamento funebre fu disturbato con armi e sassi da ferire un ebreo e costringere ad abbandonare il morto (1470),

(1) ASM, *Ebrei*. Atto 9 giugno 1474 che contiene il processo intentato da mons. Pietro (Gura), vescovo di Savona, contro Samuele Sansone ed Isach ebrei per avere messo, il mese di maggio, nel dì del Corpus Domini, mentre si faceva la processione del SS. Sacramento, alle finestre di casa sotto cui passava la processione, « quemdam ventrem animalis sive budellum magnum inflatum sive plenum im-
« munditiis ».

(2) Gli anziani di Savona scrissero al duca, che già più d'un anno passato, per provvedere alla necessità degli indigenti avevano condotto in Savona certi ebrei a tener banco, e fatti capitoli con essi, confermati dal duca. Poi il papa concesse per un suo breve l'assoluzione dalle censure incorse e le sospese per il futuro, finchè non avessero provveduto alle necessità degli indigenti per altra via. « Ma così come loro sono contrari alla nostra fede cristiana, così li sono « puro portari odii da molte persone, como accade, et li è ricercata ruina et « danno sulle spalle. Nuper vero accadendo che nel solenne giorno che si celebra « la festa del C. di Christo et che si porta per la città cum la processione di « tutta la chieresia, li fu veduto atachato ad una finestra di la loro abitazione « uno budello (cum reverentia di V. E.) et alcune persone o sia per odio o sia « per altro rispetto presumevano che si fusse metuda li simile facenda in con- « tento della fede nostra et del sacratissimo C. di Ch., et per questo il Rev. « Vescovo nostro ha formata una inquisitione contra dicti ebrei et proceduto « per fin alla condemnatione, dalla quale essendosi loro appellati, come paren- « doli fosse facta senza rasonè nè per alcuna loro colpa nè difecto, nè essendoli « stata admissa dicta appellatione per decto Vescovo, sono venuti da noi la- « mentandosi, che li fusse fatta simile novità contra iustitia et equità et contra « dicti capitoli etc. » (ASM, *Ebrei*. Lett. degli anziani di Savona al duca, 8 luglio 1475).

(3) MORTA, *Ebrei*, ecc. in loc. cit., p. 40.

e come a Parma, dove la sinagoga fu invasa, disturbato il rito, asportati libri e bibbie, tinti e imbrattati in malo modo (1471) (1).

Nemmeno i grandi signori risparmiavano agli ebrei le vessazioni e le soperchierie. Il marchese Andrea di Ceva, non rispettando le carte di salvocondotto, rilasciate ad un Michele suo creditore, lo fece assalire sulla pubblica strada e lo tenne prigioniero in Alessandria per molti giorni. Gli fece dare la tortura, battiture senza risparmio e, per di più, l'obbligò a sottoscrivere dieci istrumenti in uno stesso giorno a modo suo, pretendendone poi l'esecuzione (2).

La maggiore calunnia che si voleva affibbiare agli sciagurati israeliti era quella di uccidere bambini cristiani per trarne il sangue che avrebbe servito ai loro riti. A Pavia fu lanciata questa calunnia nel 1476, suscitando un'ira di Dio per la pretesa crocifissione di un fanciullo. Fu messa a saccomanno la casa, dove erano alloggiati due di essi, Mosè e Iacob; ma, processati, non fu trovata vera l'accusa e n'ebbero piena giustificazione per decreto ducale. L'accusa di Pavia coincideva con quella di Trento e con quella di Novara e, nell'anno stesso che si andava diffondendo, non mancarono persone che di là cercavano di mettere esca al fuoco, scrivendone a Galeazzo Maria (3). In quell'anno fu in tutto

(1) MORTA, *Ebrei*, ecc. in loc. cit., p. 39.

(2) ASM, *Ebrei*. Ricorso di Michele ebreo, 22 dicembre 1475.

(3) Il carteggio relativo all'arresto di alcuni ebrei accusati di avere crocifisso un fanciullo in Pavia, è pubblicato nel libro citato: *Pro Judaeis*. Altri documenti inediti si hanno relativi ad attestazioni di fanciulli subornati da ebrei, con diniego di questi ultimi (Vedi lett. di Giovanni di Pietrasanta commissario e podestà di Pavia al duca, 10 aprile 1476). Una istanza degli accusati dice che, detenuti da più giorni « per quella falsissima trovata et inventione facta contra « di loro del havere voluto cometero homicidio de uno certo puto e, pendente « dicta detentione, è stata messa a saccomanno per la maiore parte la casa ne « la quale erano alloggiati dicti ebrei . . . instando continuamente dicti ebrei « per la loro difesa e liberatione, atento la imputazione facta per falsa accusa de « uno puto de cinque anni et atenti li vani indicii prexi da puti de etate circa « due anni, uno famiglia de XVI anni, non hanno potuto havere procuratore « nè copia de iudici, nè per alcuna via sono stati exauditi, ma, despezando e « metendo da canto quelli dal malefficio ogni loro difesa e richiesta, vocifereno « volerli metere a la corda. Il che credeno dicti ebrei voleno fare quelli dal ma- « lefficio, a ciò che, non havendo sufficiente indicio, possono cum l'asperità de la « tortura cavare da loro tal confessione che possa essere sufficiente a sostenere « dicta accusa e iustificare le robarie sopradicte facte cum pocho respecto e pa-

lo stato una vera caccia agli ebrei. Non solo il popolo correva a far bottino delle loro cose, ma a danneggiarli vi si univano anche gli stessi rappresentanti della legge, invocati a tutelare la loro proprietà. Si ha il ricordo di uno di questi bottini, a riscattare il quale, chiamato il vicario del podestà di Tortona, questi e i suoi famigli, invece di dar mano al riscatto, rubarono tutto il resto. Intervenuti gli arbitri, condannarono i delinquenti a pagare le indennità; ma poi non se ne venne a capo, e gli ebrei dovettero richiamarsene al duca (1). Anche un commissario di Novara non si faceva scrupolo di valersi del suo ufficio per far sue robe loro e perfino i pegni: col pretesto di perquisire monete illegali, sequestrò monete forestiere aventi corso e tolse masserizie loro proprie e pegni in deposito, dicendo volerli per uso suo (2).

La persecuzione, rincrudita dal 1479, prese la forma più acuta negli anni successivi. Nel 1480 se ne voleva lo sfratto. Si mormorava tra il popolo della voce corsa di lasciarli abitare in città. Ma una grida annunciò che non solo non sarebbe stato permesso,

« gura nè de Deo nè de la prefata V. S. Sicchè, atento le predicte cosse et atento, « che li advocati, iudici, notari e scriptore del maleficio de Pavia sono pavexi e « che essendo facti li predicti . . . contra essi ebrei per li pavexi, dicti deputati « al maleficio poteriano, sotto pretexto de devocione, indebitamente et iniustamente « procurare la condemnatione de dicti ebrei, per purgare e iustificare le loro « iniustitie e li excessi a li soi pavesi e, cusi, indirectamente, sariano iudici in « causa propria », domandarono fosse commessa la causa ad altri.

(1) ASM, *Ebrei*. Ricorso di Michele ebreo in carta del secolo XV, che comincia: « Nel 1476, videlicet nel tempo che furono destenuti gli ebrei del dominio nostro etc. ». Una lettera da Trento (14 aprile 1476) è nei seguenti termini: « Trovandomi qui, in Trento, in queste facende de zudei che hanno « morto questo glorioso fantolino il qual al presente fi detto beato, et è in veritate, per li evidenti miracoli che occorreno omni di, mediante le sue prece, « ho inteso, per la confessione de una dona zudea che è qui impregonata « che li Zudei che stano a Borgomaynero li su il contado di Novara hanno « morto un fantolino; per la qual cosa, a ciò che la V. I. S. potesse fare alcuna « correctione de tanto errore, laudaria che essa V. S. scrivesse una lettera a la « R. S. de Mons. de Trento, vi mandasse una copia del processo che fusse autentica, presentin de quella confessione facta per quella dona, et tenuto ch'el « habia lo dicto processo, che la V. Sublimità li porga a la iustitia et correzeli « cum omni melior modo sia possibile, a ciò la V. Sublimità se cave de infamia, « imperhò se dice da tutti quasi, che la V. S.^{ca} si favorisca li zudei a tota soa « possa, per il gran tributo che anno dato ad epsa » (ASM, *Ebrei*, II).

(2) ASM, *Ebrei*. Ricorso in data 23 agosto 1481.

« ma quando li habitasseno, per provedere che la loro praticcha « non facesse impressione in questo popolo di qualche erronea e « sinistra opinione, li vorriano levare et exterminare in omne lontano paese la loro consuetudine » (1).

VIII.

Il governo aveva sempre bisogno di loro, e penava a contenere l'avversione popolare.

Bisognò mandar fuori un'altra grida per raffrenare il mal vezzo delle beffe e delle ingiurie. Si diceva che, quantunque non fosse intenzione del duca di lasciarli abitare stabilmente in Milano, pure non si poteva fare a meno di chiamarli talvolta, e bisognava lasciarli venire liberamente, perchè questo era l'uso dappertutto e sarebbe stata una ingiustizia fare diversamente. Non si doveva impedirli con atti di molestia e con parole cattive. Si promulgò una pena di venticinque ducati a chi li maltrattasse: chi non potesse pagare, avrebbe avuto quattro tratti di corda: se i ragazzacci li deridessero, la scontavano i genitori, pagando per essi venticinque fiorini la prima volta, e per le volte successive avrebbero avuto cinquanta staffilate in pubblico. Il podestà, il capitano di giustizia e il capitano generale dei fanti a piè dovevano eseguire gli ordini, dando fede a qualunque accusatore, anche « cum inditiis levibus » (2). Qualche anno dopo si bandì un decreto che revocava tutti i privilegi concessi ai pubblici usurai (3). Ma questo non toccava gli ebrei. Gli usurai non ricadevano nemmeno sotto l'azione del Santo Uffizio, sibbene sotto quella del vescovo; nemmeno quando si trattasse di usura contro chi si fosse obbligato, per penitenza ingiunta a causa di eresia, colla chiesa, potevano ingerirsi gli inquisitori. Usurai manifesti non potevano comunicarsi, fare offerte all'estero e far testamento, nè potevano ottenere sepoltura ecclesiastica (4).

(1) ASM, *Ebrei*. Atto 24 giugno 1480.

(2) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. H, c. 95 t. Grida 5 marzo 1481.

(3) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. H, c. 177. Manca il testo dell'atto per essere andata sperduta la carta.

(4) ASM, *Reg. duc.*, XVIII, cc. 358 t. e 514.

Anche fuori di Milano il vento spirava contrario. A Pavia si volevano fuori addirittura. Il duca alla istanza presentatagli in proposito dal podestà appose il rescritto che non si poteva venire a questo e invitò la parte petente a comparire in termine di quattro dì avanti a lui per sentirselo dire (1). Il rettore di Crema dette lo sfratto a tutti quelli che abitavano a Montedeno, eccetto due capi di casa che potevano restare ad esercitare il banco d'usura, pena la perdita della roba e i tratti di corda (2). Uno di essi, Salomone, che prima era a Pizzighettone, vedendo di non potere abitare nel ducato e nel dominio veneto, prima di abbandonare il luogo per andare in parti lontane, chiese di rimanere ancora qualche poco per poter riscattare i pegni.

Dove erano ancora tollerati, non andavano esenti da duri trattamenti, specialmente nel venerdì santo. Ad Abbiategrasso si strepitava con atti e clamori ingiuriosi, con gettare sassi e battere con bastoni (3). A Novara si rompevano usci e finestre delle case e si voleva per forza entrar dentro. A Melegnano lo stesso. La notte del giovedì santo, ivi, alcuni discoli assaltarono l'abitazione di un ebreo che era assente, facendo tale baccano, che dovette il capitano farsi sul posto in camicia per soccorso; il che non impedì che, la notte di poi, ripetessero le gesta, gettando sassi nella finestra che andarono a percuotere in malo modo nel viso la donna dell'ebreo (4). Una volta a Pavia, il venerdì santo, a venti ore, gli scolari e altri con grande impeto andarono a casa di Manno, che era serrato dentro con la famiglia, volendo abbattere la porta ad ogni modo e facendo molti danni. Il potestà mandò i suoi, ma gli scolari si misero loro di contro, combattendo con essi, tanto che la contesa durò per quattro ore, e sarebbe durata anche di più, se il capitano dei provvisionati, sentito il rumore, non avesse mandato i suoi armati (5). Il malvezzo non cessò col progredire degli anni. Gli scolari avrebbero preteso sottoporli ad una piccola servitù. Era certamente una ragazzata: ma volevano estorcere un tributo

(1) ASM, *Ebrei*. Carta del sec. XV, senza data.

(2) ASM, *Ebrei*. Lettera del comune di Pizzighettone al duca, 9 maggio 1496.

(3) Il governatore il 24 marzo 1450 scriveva al podestà, temendo che seguisse anche peggio. Gli ebrei si raccomandarono.

(4) ASM, *Ebrei*. Lett. del sec. XV, senza data.

(5) ASM, *Ebrei*. Atto del sec. XV, senza data.

per un'onoranza in capponi. Non riusciti a poter fare a spese degli ebrei qualche cenetta allegra, scesero ad atti di violenza; saccheggiarono la casa di un tal Morello e lo costrinsero a cedere certi pegni. Ma Francesco Sforza prescrisse agli scolari di rifarlo del danno (1). Aveva allora allora (23 agosto 1533) emesso un decreto di tolleranza a favore degli israeliti, accordando loro per otto anni di abitare liberamente nel ducato e di esercitare l'usura, con licenza di vestire senza il segnale e con proibizioni di molestarli. Confermava antichi privilegi e ne aggiungeva di nuovi. Ordinò solo che dovessero stare ritirati in casa nella settimana santa per tutto il tempo che le campane restano legate. Carlo V, nel 1541, confermò il decreto che ebbe una successiva sanzione, l'anno dopo, dal marchese del Vasto.

IX.

Le necessità pubbliche e private obbligavano a servirsi degli ebrei banchieri. A moderare il saggio del denaro e a disciplinare la funzione del prestito e del pegno provvedevano governo e comuni. Le condizioni che si concordavano indicano il grado del disagio economico locale: maggiori o minori le esigenze, in proporzione del bisogno. I capitoli che si stipulavano garantivano i diritti delle parti contraenti e per lo più prevaleva l'interesse degli ebrei, per salvaguardarsi dalla concorrenza bancaria, per mettersi al sicuro da danni e pregiudizi e per ottenere gli stessi trattamenti dei cittadini originari. I comuni disciplinavano il prestito con norme semplici, ne determinavano il saggio e tassavano di una annualità le concessioni. A Novara, il 1447, trovo convenuto il prestito dietro pegno per la durata di un anno. Il mutuante poteva reclamare il rilascio, da parte del mutuatario, di un bollettino scritto, dove era segnata la somma ricevuta e descritto il premio affidato. Altrimenti, facevano sempre fede pubblica i libri di amministrazione: in casi di contestazione, si reclamava il giuramento del mutuante. I ragionieri del comune, che avevano sempre facoltà di « sfogliare » i libri di amministrazione, o uomini degni di fede risolvevano, se-

(1) ASM, *Ebrei*. Lett. ducale al senator Mansoniero, da Pavia, 28 novembre 1533.

condo diritto, le contestazioni, tanto per il capitale, quanto per l'interesse. Pegni di oggetti riconosciuti di provenienza furtiva non importavano imputazione al depositario, nè questi poteva essere obbligato alla restituzione, se non previo rimborso del mutuo corrispondente. Il depositario non poteva costringersi alla rivelazione del nome della persona che aveva presentato un pegno di tal natura, se non a petizione del podestà e secondo legge. I proprietari dei pegni di origine furtiva, se volevano reclamarli, potevano farlo in termine di due mesi, riscuotendoli mediante sborso del valore e senza compensazione dell'interesse corrispondente; ma, dopo due mesi, erano obbligati a versare anche l'interesse. Pegni andati perduti per cause indipendenti dalla volontà dei depositari, non vincolavano all'indennizzo. Il saggio del denaro era convenuto a sei denari per ogni lira al mese.

A Parma poi, nel 1449, il saggio fissato era di soldi quattro. Il mese si computava anche se già cominciato: dal quindici in giù si computava per mezzo mese. I prestiti da dieci soldi in giù davano l'interesse di mezza lira: da dieci a venti soldi poi importavano l'interesse di una lira compita. Questo tasso era stabilito per mutui fatti con cittadini abitanti nella città e in tutta la diocesi: per i forestieri non vi erano limitazioni d'interesse. Per oggetti di pegno di provenienza furtiva, diversamente da Novara, il riconosciuto proprietario legittimo non poteva reclamarli, se non pagando oltre al capitale anche l'utile. I pegni scaduti dopo un anno bandivansi per la città, di quindici in quindici giorni, in giorno di sabato: passato il termine delle gride, restavano in possesso del depositario. Ma a Novara i bandi facevansi ogni sabato per due mesi successivi all'anno della scadenza e potevano essere riscattati pagando l'utile arretrato. L'ebreo teneva aperto il suo banco sempre, salvo i dì solenni in cui non potevano tener « bandirolam, nec bo- » « tigam palam apertam », sotto pena di venticinque lire, ma potevano nelle loro abitazioni, anche nelle solennità, restituire i pegni.

A Como, nel 1478, le convenzioni stipulate danno al debitore il diritto, dopo quattordici mesi dal deposito fatto, di porre, nei quindici giorni successivi, il pegno all'incanto, o venderlo, altrimenti, per pagarne il depositario del capitale e dell'interesse, ritenendo per sè l'avanzo, dando però nel contempo altro pegno o idonea fideiussione per la restituzione del pegno o pagando il suo debito. Per quei quindici giorni non era tenuto ad alcun interesse; ma

spirato il tempo, senza che il pegno trovasse un compratore, rimaneva in mano all'altro. L'interesse mensile non doveva oltrepassare i nove soldi imperiali per ogni fiorino del valsente di trentadue soldi imperiali. Il mutuo si faceva in ragione della metà del valore del pegno e se così piaceva al pignorante (1).

Circa la metà del secolo XVI il bisogno di ricorrere alla usura si faceva sentire di più e forse portò il denaro ad un saggio più elevato: crebbe così contro gli ebrei l'odiosità. Osserva Ettore Rota che « durante il predominio francese gli ebrei presero « a spadroneggiare nelle città lombarde con una certa immoderata « licenza e vantando privilegi che sovente urtavano contro gli interessi più vitali degli abitanti » (2). Ma, dice l'egregio autore, la dominazione spagnola favoriva gl'interessi degli ebrei, perchè la prestazione loro servi « a rinfrancare la consistenza del dispotismo « politico e fiscale del governo di Madrid » (3). Il popolo però si agitava per cacciarli. Nel 1545 l'interesse era salito al quaranta per cento. Parve una grande condiscendenza, quando si ridussero a prestare, in Genova, al trenta per cento col pegno, e senza pegno al quarantacinque per cento. Facevano eccezione quelli di Cremona che si sarebbero lasciati andare a una riduzione del tasso al venti per cento (4).

Nel 1550 Carlo V decretò la cacciata loro. Ma dovette essere uno spauracchio per ottenerne denaro; poichè il Gonzaga chiedeva agli ebrei, nel 1552, ottomila scudi per diciotto mesi al dodici per cento, contro tanti pegni d'oro e d'argento, per diecimila scudi (5).

Il magistrato ordinario si provò a spezzare il privilegio d'immunità e sottoporli alle tasse come gli altri cittadini. Il governo spagnolo vi si oppose. Profittarono allora della favorevole aura governativa per liberarsi dalle pastoie e chiedere di essere direttamente dipendenti dal sovrano e non rimaner più sotto la tutela dei conservatori. Una protesta del segretario Riccio al governatore contro certi maneggi dell'ebreo Maggio per isfuggire alla autorità

(1) MOTTA, *Ebrei*, ecc. in loc. cit., p. 23 e sgg.

(2) *Gli ebrei e la politica spagnuola in Lombardia* in *Boll. della Soc. Pav.*, ecc., cit., vol. VI, 1906, p. 351.

(3) *Gli ebrei e la polit. spagn. in Lomb.* in loc. cit., vol. VI, p. 353.

(4) ASM, *Ebrei*, IV. Lett. 28 novembre 1548.

(5) ASM, *Ebrei*, IV. Lett. 30 giugno 1552.

dei conservatori è citata in prova di questo dal Rota (1). Intervenne la chiesa a tenerli in rispetto. Il Concilio di Trento li fulminava. I cardinali presidenti della Santa Inquisizione romana cominciarono nel 1553 a rivolgersi al Senato milanese per la perquisizione dei libri talmudici perchè, già condannati come bestemmianti la Vergine e il Redentore, fin dai tempi di Giustiniano, allora si erano andati moltiplicando, tuttochè abbruciati o distrutti in ogni tempo. Nonostante l'opera degli umanisti per salvarli, se ne rinnovò sempre la condanna, e ora Giulio III minacciò la morte a giudei che non li consegnassero.

Non potendo noi sopportare (scrivevano da Roma il 16 settembre 1553), siccome non dovemo, nè dissimulare le biasteme et empietà manifesta contro il Signore Iddio et li humani costumi, havendo la divina bontà a noi scoperto nelli libri de' Giudei, quali loro addimandano Talmuto, contenersi molti errori contro la istessa legge Mosaica, l'honor del Signore Iddio et vivere humano, avemo fatto esaminare con gran diligentia, presenti li lor Rabin, et ritrovandoli pieni di sceleraggini, delle quali parte ne mandiamo a V. E. nella alligata copia, l'havemo dannati et fatti bruciare pubblicamente et prohibiti con gravi editti; al medemo nel conspetto d'Iddio ricerchiamo tutti li principi del Christianesimo ecc. (2).

Gli ebrei, alla intimazione fatta loro dal Gonzaga il 5 ottobre, domandarono la proroga di due mesi e la restituzione dei libri. Anche a Bologna fecero il medesimo. Il governatore ne avvisò il gran cancelliere in senso favorevole. Si attese da Roma l'esito del ricorso. A Cremona l'inquisitore instava, ed essi ricorsero al governatore per violazione ai privilegi: « Così avverrà (dicevano) « che ogni giorno i detti inquisitori non pensassero in altro, che « ogni giorno pensare et inovare stratagemme contro essi hebrei che « di natura gli sono inimici, et secondo essi hebrei hanno conser- « vatori per difenderli, sarebbe soggiungerli diversi patroni » (3). E ancora: « Oppressi e maltrattati contra ogni ragione da li In- « quisitori et predicatori di questo stato, che non ponno mai vi- « vere nè comparire nè morri, nè pagani, volendoli privare de li « lor libri, leggi, costumi, il tuto contra la formola de' privilegi, « tengono essi ebrei da Sua R. C. M., titolo honeroso », doman-

(1) Op. cit., p. 356, nota 1; ASM, *Ebrei*, III.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., ad an., e *Ebrei*, III.

(3) ASM, *Ebrei*, III. Petizione senza data, ma del 1553.

davano che fossero osservati i loro capitoli. « Et perchè essi In- « quisitori àno informato V. E. et ditoli cose che non sono, per « vinire al suo desiderio, et lor hebrei non pono essere exauditi « et dare li sui discarighi di ciò che son imputati li sui libri, nè è « cosa licita che nessuno sia condegnato, si non se intende la sua « ragione », così chiedevano la sospensione dell'ordine, fin tanto che non avessero data giustificazione (1).

Da qui si vede quanto scottasse la ingerenza degli inquisitori e come cercassero sempre di eluderla. Ma se ottennero proroghe, di emanciparsi dagli inquisitori non la spuntarono. Gli stampatori furono interrogati; ancorchè avessero stampato di licenza del governatore, soggiacquero a sequestri, e ancorchè non si trattasse di libri di Talmud. Anche i librai patirono sequestri.

X.

Contemporaneamente a questi fatti, che si ripetevano in tutto il ducato, il Senato di Milano pubblicava una grida diretta a frenare l'espansione dei giudei che qui avevano fatto capo da diverse parti, dopo la protezione loro accordata da Carlo V, sebbene nel 1550 questi ne decretasse la espulsione. Vi potevano star tranquilli, anche di fronte all'occhio vigile degli inquisitori, in grazia degli antichi privilegi che li avevano messi al sicuro dalla dipendenza del Sant'Uffizio, ma la grida del 19 aprile 1558 li richiamava al rispetto delle costituzioni ultime che vietavano la loro dimora negli alberghi oltre i tre giorni, attesochè molti venivano a Milano, davano ad usura, secondo il consueto, e trasportavano poi i pegni fuori della città, nei luoghi più vicini, come Monza, Melegnano e Abbiategrasso. Gli albergatori non dovevano trattenerli oltre i tre giorni, e ciò per ogni mese soltanto: gli ebrei quando fossero costretti, per i loro negozi, a prolungare la dimora, dovevano ottenere licenza dal capitano di giustizia, ma non potevano prestare contro pegni (2). Più tardi (1566) il duca di Alburquerque, gover-

(1) ASM, *Ebrei*, III (1559?).

(2) ASM, *Arch. Panig.* Grida 19 aprile 1558, Reg. T, c. 107. Fu riferita al Senato, il 28 febbraio 1575, una lettera reale del 27 dicembre 1574 contro gli ebrei dimoranti oltre i tre giorni in una casa di cristiani, contro la costituzione di stato. Il 10 marzo il Senato comunicò la lettera al capitano di giustizia per la pubbli-

natore di Milano, provocato dalle istanze dei cittadini che li volevano licenziati dallo stato, per la rovina che apportavano « ad infranti sudditi » le loro usure, rinnova la prescrizione del berretto o cappello giallo per gli uomini, e per le donne il solito colletto, e il divieto di prestare ad usura, sotto pena della confisca dei beni e sotto pena corporale ad arbitrio del governatore o del senato (1).

Tutte queste gride erano sempre promosse dall'inquisitore, il quale invigilava perchè la conversazione con cristiani non portasse alterazione alla fede e ai buoni costumi. Ma quando s'introdussero nuovi abusi ed i cristiani, famigliarizzandosi ognor più con ebrei, ne frequentarono le case, prendendo parte alle loro feste e ai loro balli, allora il Sant'Uffizio dovette insistere per vietare rigorosamente la dannata pratica. Lo stesso duca d'Albuquerque fece bandire:

Che nelle città, terre et luoghi del detto stato dove habitano hebrei, molti christiani poco gelosi del honore di N. S. Dio, anzi con grandissimo scandalo di sua santa fede hanno ardire di andare sopra le feste et balli che si fanno nelle case de gli detti hebrei et ballare nelle dette feste, il che oltre di essere di malissimo essemplio, potrà ancora partorire grandissimi inconvenienti, alli quali volendo Sua Eccellenza con tutta la diligenza possibile ovviare che non succedino, et che per lo advenire ogni christiano s'astenghi d'andare a simili feste et balli, con parere del detto Consiglio, ha determinato che in nome di lei si pubblici la presente grida, per la quale S. E. ordina et commanda, col detto parere, che qualunque christiano il quale sarà ritrovato sopra le feste che gli hebrei fanno nelle case loro o vero ballerà con donna hebrea incorra nella pena, per la prima volta che sarà ritrovato, di tre tratti di corda, et per la secunda, da essere condannato alla galera per tre anni, et per la terza, ne la vita, le quali pene saranno irremissibilmente eseguite contra gli inobbedienti (2).

cazione dell'editto (ASM, *Senato, Lettere reali*, vol. P, 1579-1640, c. 43). Il Senato sopra un memoriale presentato dagli ebrei esprimeva il parere « che possano « tenere una casa in Milano nella quale non habiti alcuno Christiano et che in « quella possa continuamente dimorare uno hebreo con uno servitore o hebrea « per far dozana et alloggiare gli altri hebrei a' quali occorre venire a Milano, « acciocchè non habbino d'habitare insieme nelle hosterie et mischiarsi con li « christiani; et che conforme agli ordini altre volte in simile materia fatti, se li « hebrei haveranno bisogno di dimorare per cause legittime in Milano più di tre « giorni, habbiano da far ricorso al Capitano di Giustizia, quale, intesa la causa « giusta, habbia autorità di prorogare li tre giorni per il conveniente termine, « et lo faccia gratis » (ASM, *Ebrei*, I. Atto 26 giugno 1575).

(1) ASM, *Arch. Panig.*, Grida 2 settembre 1566, Reg. T, c. 255.

(2) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. T, c. 287. Grida 27 aprile 1570.

Per conto suo il sinodo milanese poi aveva due anni avanti (1568) pubblicate le costituzioni che qui si riassumono. Anzitutto, esortava i principi e le repubbliche d'Italia a reprimere la malizia e avarizia degli ebrei, e giudicava opportuno che fosse loro vietato di fare uso della lingua ebraica negli istrumenti, sotto pena di nullità e di confisca dei beni contemplati dai detti istrumenti. Voleva che portassero il berretto giallo per distintivo in qualsiasi luogo e le donne sugli altri veli del capo una tela gialla, pena cento ducati e una pena corporale ad arbitrio del giudice secolare e dell'ecclesiastico. Proibiva ai cristiani di prender parte a feste, nozze e danze di ebrei, pena per i cristiani la scomunica, e per quelli un'ammenda pecuniaria e una pena corporale. Non potevano aver servi o serve cristiane, e se alcuno prestasse loro servizio per un giorno o per alcune ore, non dovesse mangiare presso di essi. Così pure non tenessero gli ebrei in casa nutrici cristiane per i loro bambini, e fuori di casa nessuna nutrice cristiana potesse allattare un bambino loro, se non in caso di necessità. Fossero separati dai cristiani, in un quartiere speciale della città, e se possedessero case in altre parti di essa, dopo sei mesi, le vendessero ai cristiani, altrimenti, una metà della casa veniva confiscata a profitto di un luogo pio e l'altra metà del fisco pubblico. Case loro proprie dirimpetto o vicino a chiese cristiane, fossero vendute fra un mese; altrimenti, passato il detto termine, restassero di proprietà della chiesa più vicina. Se poi le avessero solamente in affitto, le sgombrassero immediatamente. Si vietò di vendere o dar loro in pegno poderi ecclesiastici, vasi sacri o vesti sacre, pena, per cristiani ed ebrei, la perdita delle cose e del prezzo e un'altra pena ad arbitrio del giudice. Nelle domeniche ed altre feste, i giudei non comprino, non vendano, non tengano aperte le botteghe, non facciano contratti con cristiani sotto pena pecuniaria, e cristiani che facessero contratti con ebrei in giorno festivo, siano gravemente puniti ad arbitrio dell'ordinario. Nei giorni, poi, di Passione non compaiano in pubblico, sotto pene gravissime pecuniarie e corporali: siano esclusi dalle cariche pubbliche, non esercitino la medicina, non concludano matrimoni, nè siano sensali fra cristiani. Né le giudee entrino nelle case di questi per nessun pretesto, altrimenti sieno punite di pene pecuniarie e corporali, e le cristiane punite con una penitenza ad arbitrio del vescovo. Se un ebreo comprasse una cosa rubata e a chi la ripeteva, dato qualche contrassegno della mede-

sima, non la rendesse, quando era provato che egli realmente la possedeva, fosse tenuto a dare il quadruplo e a subire una pena corporale. Nella medesima pena incorreva colui che comprava una cosa rubata, con verisimiglianza potuta conoscere per tale. La chiesa raccomandò che si predicasse loro la fede cristiana. Perciò, il santo sinodo esortò a raccogliere, di quando in quando, i fanciulli e le fanciulle, separati dai parenti in qualche tempio, per istruirli nella religione cattolica. E se qualcuno fra essi dimostrasse volontà di convertirsi al cristianesimo, immantinente veniva segregato dagli altri e posto in una casa di catecumeni, ove era ammaestrato nelle cose di fede. Non però si conferiva a tali neofiti troppo precipitosamente il battesimo. E poi che venivano battezzati, restavano almeno per un anno affidati alle cure di una persona dabbene, che dirigeva la loro condotta. Si aveva parimenti cura che la loro parte di eredità fosse loro data dal padre, anche se tuttora vivente, o se fosse una donna, la dote le fosse restituita dal marito o costituita dal padre, perchè avessero di che mantenersi.

Nel 1569, quando spirò il termine posto alle successive proroghe di tolleranza di dimora nello stato, richiesero al re Cattolico una nuova proroga. L'ottennero di un solo anno, prorogato anche l'ufficio di conservatore, che riteneva, come si disse, Iacomo da Trezzo scultore di sua maestà. Ordinato dal re, in conferma delle disposizioni del Concilio di Trento, che non potessero più prestare ad usura sotto pena di confisca dei beni, con facoltà di dare il terzo del prestito a chi rivelasse alla camera la contravvenzione, si dette il caso di un rivelatore che non riuscì ad ottenere il premio, perchè gli ufficiali di Lodi non vollero procedere contro un ebreo, per essere stati da questo sollecitati (1572). I conservatori volevano costringere l'università israelitica a pagare il censo ordinario, quale soleva pagare in tempo che erano ammessi i prestiti ad usura. Gli ebrei se ne richiamarono e ottennero rescritto favorevole dal governatore (1573). Mentre il cardinale di Trento era al governo di Milano, occorre grande bisogno di danaro per fortificare Guastalla, assediata dall'esercito del duca di Ferrara. Trovandosi in Milano don Ferrante Gonzaga di passaggio per la Fiandra, ricercato dal cardinale di soccorrerlo di denari per la guerra, mise a disposizione di lui alcune sue tappezzerie, le quali il cardinale impegnò a maestro Emanuele Carmino per mille ducati, e non furono più ritirate (1574) (1).

(1) ASM, *Ebrei*, II, 21 luglio 1574.

Camillo Porro, podestà, avvisò il governatore di Milano che gli ebrei reclamavano contro i « Pasquini affissi » e domandavano che si pubblicasse una grida per scoprirne l'autore, con impunità e premio di cento scudi che darebbero essi stessi, ancorchè egli fosse il partecipe, e, di più, potesse liberare due banditi per omicidio. Cesare della Porta, compositore di rime, ne fu sospettato autore. Fattagli la perquisizione, gli furono trovati e venne arrestato. Propose il podestà di mandar gride con pene che paressero convenienti a soddisfare gli ebrei, anche perchè, movendosi alcuno contro di essi, non nascesse qualche tumulto, tanto più che in quella quaresima i predicatori non cessavano di eccitare il popolo a scacciarli, e ai predicatori sarebbe stato bene far fare dai superiori qualche divieto (1). Diamo un saggio di queste povere pasquinate:

Al molto Ill.re S. Podestà e saggio consiglio di Cremona,

Audite qui regitis populos inauditum sceius, et pastorum more fidelium, vestris populis invigilate. Expergiscantur habitantes terram et videant quales in sinu proprio viperas nutriunt.

Illustre mio signor, cortese e saggio,
 Consiglio nobilissimo e prudente,
 Di valor, di saper specchio alla gente,
 A che dormir, se vedete 'l disaggio?
 S'adira Iddio, non men si lagna il saggio,
 Ch'un sporco, laido e ferido torrente
 De perfidi giudei hor s'acconsente,
 Mercè, nella città tener bell'aggio.
 Ma che debiam sperar, fuor ch'el Signore
 Di giustizia ver nuoi il sguardo allenti,
 Puoi che del ben oprar ogn'un vi è fuore?
 Quindi, o Malesta Hieronymo, senti,
 Senti, se di vergogna hai più vigore,
 Spetta pur punition, poi che 'l consenti.

*
 **

Neghitosa Cremona, che fai, tanto
 Nel sonno avolta de si espressi errori?
 Credi almen, per dormir, trovar riposo?
 Sciocca, non sai che 'l troppo sonno è morte?

(1) ASM, *Ebrei*. Lett. di Camillo Porro da Cremona al governatore di Milano, del 22 maggio 1576.

Destati, cieca, e d'ogni intorno volgi
 Le sonnotenni luci, chè vedrai
 Quel che veder non hai potuto ancora.
 Vedrai, misera te, che 'l seme hebreo
 Sparso ne i tuoi christiani grassi campi,
 Produrt' ha felce, e vepri (*sic*)
 Che soffocando van l'herbette e i fiori
 Della verde, gentil tua primavera.
 Svegliati, dico, e, con la falce adunca
 D'un maturo giudicio e d'una sana
 Prudenza, taglia le nocive piante,
 Che a poco a poco van guastand' i rami,
 Che gl'alberi gentil, degni honorati,
 Della christianità stesi han' al cielo;
 Altrimenti, da Dio verrà tal peste
 Ne i sontuosi tuoi dorati alberghi,
 Ch'una diserta luce (?) rimarrai.
 Su su, Cremona, che' ben sai che morte
 È contraria alla vita: P'huomo hebreo
 Chiamasi morte, poi che morto essendo
 Nell'empia ostination del suo vedere,
 Non sa apportar al mondo altro che morte.
 Et il christiano s'adimanda vita,
 Poi che' col cibo della fè di Christo
 Nutrendo l'anima sua, dà a' molti vita,
 Deh! fidele Città, svegliati hormai,
 E col tuo alto valor fa che tal morte
 Perder non possa sì honorata vita.

.

L'hebreo, Cremona cieca,
 Qual rìa coperta fiamma
 T'abbruccia a dramma a dramma
 Et infinito scorno anco ti reca.
 Apri gl'occhi, meschina,
 E mira la crudel tua gran ruina,
 Che se non lo discacci, in ver fra poco
 Cenere scorgerassi ogni tuo luoco.

.

Deh, non mi lacerar, cara Cremona,
 Come l'alt' hier facesti il mio compagno;
 Poi che non altro che 'l tuo amor m'ha fatto
 Qsi comparer cangiato in carta e inchiostro.

L'intelletto son io, se non lo sai,
 Che prevedendo le ruine e i danni
 Che stan per soggiogarti, io vo' cercando
 D'oppormi al lor furor, e al fin portare
 D'ogni inimico tuo la spoglia opima.
 Ma senza l'arma del consenso tuo,
 Cosa non posso far che mi dia speme
 Del tuo indicibil bene e del mio gaudio.
 A discacciar da i tuoi christiani alberghi
 L'empio, usuraio et ostinato hebreo,
 Sprezzator della fè del nostro Christo,
 T'eshorto, ti scongiuro e ti comando,
 Se pur il comandarti è in poter mio;
 Perchè pur noto t'è, che s'ei potesse
 Depopolarli, havria tal gaudio e gioia,
 Ch'ei si reputaria felice a pieno.
 Manda ad essecution questa buon' opra,
 Honorata Città, se vói ch'abbiamo
 Schermo potente a i fieri orrendi colpi
 Ch'insolito destino ti minaccia.

Un'altra invettiva così diceva:

Popolo Chremonese, non manchati de far che questi cani iudei siano
 expulsi di questa benedita città, altrimenti andereti in rovina; et se sa-
 pesti le grandi biasteme che dichono questi cani inpii giudei contra del
 nostro Salvator Jesu Christo, che la minima biastema de loro seria ba-
 stevole a far ruinare dieci città, mille, se non fussi la bontà del Sommo
 Idio il quale riguarda a noi christiani; però se Lui, il quale à di con-
 tinuo cura di noi, facciamo il simile per difender lo honor suo, et se
 non fareti, vedereti la ira di Sua divina Maestà sopra di noi. Guaia,
 guaia, guaia a chi contradirà!

Tutto questo è il sintomo di una esasperazione di animi che
 doveva erompere in protesta pubblica. Quindi, nel 1582, i nobili
 e i cittadini, i consiglieri e presidenti di governo supplicarono la
 maestà del re, perchè volesse scacciare gli ebrei da detta città,
 come era stato praticato a Milano. Ne addussero le ragioni, fra le
 quali: che gli ebrei erano la rovina delle famiglie per la usura
 che spiegavano negli affari; che dove essi andavano ad abitare,
 veniva « eretto commercio » tra gli ebrei e i cristiani; che si com-
 mettevano molti furti « con disegno del refugio degli ebrei »;
 che avevano trovato modo di violare le leggi sulla usura, d'accordo
 con certi notari, che si prestavano a rogare atti simulati di compra

e vendita; e, infine, che avevano avuto « copola carnale » con cristiane. Il re, con dispaccio del 27 dicembre 1582, ordinò al governatore di Milano d'informarlo riguardo a quel memoriale (1).

Forse, preoccupato di quello che accadde a Como, dove a furia di popolo furono scacciati (1570), a dare qualche soddisfazione alle esasperate popolazioni, il Senato, d'accordo con l'inquisitore che ne aveva fatto domanda, richiamò all'osservanza delle buone norme per contener gli ebrei dagli abusi. A Lodi, fu rinnovato l'ordine di portare il segno a uomini e donne, a queste ultime facendo carico di avere un colletto giallo di tale larghezza, che coprisse tutto il petto e le spalle (26 maggio 1583). In un ricorso di Cassino si dice che davasi il denaro con tanta usura, che il capitale in capo all'anno raddoppiava, perchè di tre in tre mesi rinnovavasi il credito e l'interesse, capitalizzando anche l'interesse; onde deploravasi che in quel paese, per tali disastrose operazioni, erano andate in rovina venticinque famiglie. Chiedevano al governatore che facesse porre un freno all'usura. In Alessandria, si denunziò il caso di contravvenzioni alle gride, che prescrivevano non potersi esigere più del cinque per cento al mese con pegno, e di sette denari per lira d'imperiali senza pegno. La denuncia specializzava l'incidente di un prestito di scudi quindici, fatto per sei mesi, contro pegno di una collana valutata scudi quindici e mezzo. Alla scadenza il pegno non fu ritirato: si convenne l'interesse di tutto l'anno prossimo in ragione di soldi dieci per cento al mese e, intanto, il debitore fu costretto pagare venti scudi d'Italia ed obbligarsi verso l'ebreo, mediante istrumento, al pagamento di scudi quindici. Andò a finire che i fideiussori dovettero pagare all'ebreo scudi quaranta e il debitore, messo in carcere, non ne poteva uscire, se non dando sicurtà di versare gli scudi quindici, più due di spese, in termine di venti giorni (2).

XI.

Ma gli ebrei si prestavano a favore del governo spagnolo anche in ben altro. Si fecero presidiatori dei possessi lombardi e

(1) ASM, *Dispacci*, ad an.

(2) ASM, *Ebrei*, II. Carta del sec. XVI.

denunciatori delle persone avverse a quella straniera signoria. In Alessandria, ove era stato loro concesso da Francesco Sforza di abitare fin dal 1537 per otto anni, e avevano ottenuto proroghe dallo stesso duca e da Carlo V (1539), resero servigi al governo spagnolo, scoprendo piani di cospirazioni in favore della Francia, che era alleata a province a contatto con quella città, nella quale l'anno 1578 (dice il Rota) si segnalò pel numero delle condanne politiche susseguite alle denunce degli ebrei (1). Per questo vi presero un certo abbrivo e una parte della popolazione li malversava, curandone la espulsione, resistendo essi sempre, con rievocare la memoria di benefizi resi alla città, della quale si dicevano creditori.

Ma, circa la metà dell'anno 1583, in quella città, i costumi pubblici dovevano essere alquanto rilassati. Non bastarono le leggi comuni per ravviarli; che il vescovo fece premura presso il governo per impedire il male. Per prima cosa si pensò agli ebrei, e si volle precluso ogni adito alla comunicazione con essi. Fu loro vietato abitare in case sulla strada maestra e convivere sotto lo stesso tetto con cristiani; anzi, non dovevano entrare per la stessa porta o uscio dove entravano questi, o dove cortili di casa non fossero chiusi da muraglie di separazione da cristiani. Dovevano poi, ad ogni invito del vescovo, tutti, e maschi e femmine, massime adulti, andare a sentir la predica, facendosi grazia ad un solo, per ogni famiglia, potere restare per custodia della casa. Che tutto ciò si connettesse anche a disposizioni generali per migliorare i costumi, si desume da questo, che, cioè, al tempo stesso si volle maggior rispetto alle donne. Al tempo dell'esercizio della dottrina cristiana, nelle feste, si proibiva a soldati e a chicchessia di accostarsi alle scuole delle donne o fermarsi in vicinanza di esse scuole per cento passi a discorrere o portare disturbo all'esercizio. Nell'inverno, quando le donne povere, per risparmio di lumi, si riducevano insieme di notte a lavorare nelle « stalle », a veglia, nessun giovane si doveva permettere d'entrarvi, fuori dei padroni delle stalle o dei membri della famiglia (2).

Le malversazioni maggiori le soffrivano in Cremona. Si riaccesero ivi gli sdegni nel 1576, ed eccitazioni si rinnovarono contro

(1) ROTA, op. cit., p. 366.

(2) ASM, *Gride d'Officio*, dal 1583 al 1591, c. 25 (Grida di don Carlo d'Aragona, da Alessandria, 22 maggio 1583).

di loro anche con altre scritture anonime. In una notte di maggio, un gruppo di uomini armati si accostarono alle porte di Cremona per uccidere un ebreo che ovunque aveva lasciato tracce della sua usura; lo trovarono scortato da un servo in un'aperta campagna, lo assalirono, lo percossero, ed egli, divincolatosi a stento, poté sfuggire alla morte, accovacciandosi « per beneficio della notte » (osserva la vecchia carta) tra il fogliame e le canne di frumento « che sorgevano appresso » (1).

Senonchè, la scaltrezza degli israeliti seppe guadagnarsi la tolleranza de' governanti, favorendone gli interessi ad ogni occasione o tenendoli a bada con le viste di speculazioni vantaggiose, come quella almanaccata da Giuseppe Ottolenghi, che propose la rivendicazione al demanio dello stato degli alberi lungo le vie pubbliche (2). Il Salvadeo presentò un progetto finanziario che avrebbe apportato all'erario un utile di mille scudi all'anno, imponendo un dazio d'uscita sui latticini lodigiani. Egli si attirò l'indignazione dei cittadini di Lodi, senza cogliere alcun frutto dalla sua idea (3). Tutte le forme più ingegnose di espedienti per parare l'ultimo colpo, che sovrastava ormai agli ebrei, non valsero a nulla. Ad assestare il colpo fatale sorse il dottor Bartolomeo Carranza, che nel 1590, « rappresentando gl'interessi della borghesia industriale affaticata dall'usura » (4), prese a combattere l'estrema battaglia, sollevando gran rumore intorno a sè e dando l'adito allo Zerbi per proporre al re la fondazione del banco di Sant'Ambrogio. Gli ebrei, che già vivevano una vita del giorno per giorno e che avevano ottenuto nel 1581 piccole proroghe allo sfratto, anche di una sola ventina di giorni, poterono riportare nel 1590 una lettera del re Cattolico di dilazione ad abbandonare lo stato. L'editto del 27 novembre 1591, che diceva non potersi « tollerare l'errore in uno « stato cattolico », pareva dovesse imporre l'ultimo suggello alla loro cacciata. Si accordò una proroga, richiesta nel 1592, per la ragione naturalissima di dare assetto agli affari in corso.

Sopra istanza promossa nel 1593 dal Carranza, il re riconfermò nel 1597 l'espulsione. Erano, in questo tempo, creditori verso la

(1) ROTA, op. cit., p. 359.

(2) ASM, *Ebrei*, Lett. 27 marzo 1571.

(3) ASM, *Ebrei*, Lett. 16 luglio 1572.

(4) ROTA, op. cit., p. 371.

regia camera di ducati centocinquantatremiladuecent'ottantotto. Da consulta del Senato; dell'ultimo febbraio 1597, si sa che gli ebrei ascendevano allora nello stato di Milano al numero di ottocent'ottantanove. A poter eseguire lo sfratto, il re impose una prestanza di trentaduemila ducati. Ma qui avvenne il caso curioso, che le città si protestarono di non voler pagare. Milano e Como adducevano la ragione di non avere dal commercio con ebrei percepito alcun utile, come lo avevano goduto Cremona e Pavia. Già da Pavia si vollero espulsi con una pubblica grida del 24 luglio 1595, nonostante la supplica degli agenti della comunità, e fu comminata la pena della confisca ai proprietari di case ivi e nel principato, se affittassero alloggi ad ebrei. Un ultimo termine a due mesi (4 dicembre 1596) colpì gli ebrei, tuttochè pendesse ancora una causa importante fra la loro università e lo stato, per il credito di scudi sedicimila. Con cinquemila scudi di sussidio fu provveduto alle loro necessità in quell'esodo (10 marzo 1597) (1).

Intanto che questi uscivano, altri poi entravano. Il governo impose l'obbligo alle comunità vicine ai confini dello stato (16 aprile 1597) di spedire uomini armati per accompagnare quelli di loro, che con mercanzie volessero entrare nel ducato, e metterli al sicuro da ladri e malviventi (2). Lo stesso giorno (16 aprile) corse la proibizione di molestarli o di usar loro violenza, durante la proroga accordata nuovamente a partirsi dallo stato, attese le cause pendenti.

Circa quaranta anni dopo, Milano riapriva loro le porte. Il disagio economico, che gravava sulla popolazione, e il malumore che serpeggiava nel ceto dei commercianti consigliarono a provvedere ai rimedi della crisi finanziaria. Nella tornata del 29 giugno 1633 il Consiglio, « per l'aggiustamento del bilancio e le spese dell'uguaglianza », deliberava il ritorno degli ebrei, come già alcuni, a titolo della loro conversione e come questuanti, vi erano penetrati, e si disse, « acciò così nel loro ingresso, come ancora per la di- « mora che vi farebbero, potesse (il ducato, prevalersi ogni anno « di qualche rilevante somma di danaro » (3).

(1) Vedi per tutte queste notizie ai rispettivi anni i documenti dell'ASM, *Ebrei*. Da Cremona gli ebrei furono espulsi nel 1597. D. BERGAMASCHI, *Gli ebrei a Cremona*, Monza, 1906, p. 20.

(2) ASM, *Editti e ordini del governo di Milano dal 1551 al 1775*.

(3) ROTA, op. cit., p. 381.

La chiesa non solo li tollerò, ma rinnovò ogni tanto la pubblicazione di editti, l'ultimo dei quali è quello del cardinale di Santa Cecilia, progovernatore di Roma, del 8 agosto 1686, per vietare sotto gravissime pene le offese e gli scherni contro di essi. Se il Sant'Uffizio, nella metà circa del secolo XVIII, a Mantova, dovette comminare disposizioni rigorose contro di loro e non meno gravi pene, del carcere e della frusta ai trasgressori, non fu senza ragioni; d'altronde, dava prova di tolleranza verso Abram Bondi Corinaldi, il quale aveva eretto un albergo a comodo dei suoi nazionali che frequentavano e dimoravano in Milano, lasciando che, come a Lodi, si potesse erigere una sinagoga all'uso e rito italiano, senza formalità di segno visibile (1), come aveva, anche suo malgrado, dovuto rispettare i privilegi e le prerogative accordate dai governi che si succedettero nello stato per lo speciale tornaconto dei governi stessi.

XII.

Come con gli ebrei, così con i bestemmiatori, poco o nulla ebbe ad impacciarsi il Sant'Uffizio. Distingueva questi se la bestemmia era pronunciata in atto di collera, o a sangue freddo, o per leggera occasione, e se aveva o no carattere ereticale. L'attribuzione alla divinità di quello che non le conviene, o il negarle ciò che è suo attributo, o conferire alla creatura quello che è speciale al creatore, nominare Dio e i santi con epiteti ingiuriosi, erano cose che ricadevano sotto l'azione penale del foro secolare, e, in alcuni casi, si punivano, come si puniva l'omicidio, con la pena capitale (2). Il Sant'Uffizio faceva per la prima volta abiurare « de laevi », previa tortura « super intentione », dava la multa pecuniaria, imponeva processo penale di astenersi per l'avvenire, vietando il giuoco, come occasione principale di ricaduta. A bestemmiatori, che davano indizio di mala credulità, come nelle bestemmie pronunziate fuori dallo stato d'ira, aggravavansi il grado della abiura e la pena. Alle persone inferiori di condizione gli inquisitori davano il « prae foribus ecclesiae » con la iscrizione in petto,

(1) ASM, *Culta*, 2107. Atto 11 agosto 1788.

(2) « Est etiam gravius homicidium. Gravius enim est Deum velle offendere, quam hominem, quod blasphemias intendit » (B. FUMI, op. cit., p. 70).

la frusta, Pesilio, tratti di corda in pubblico e, talvolta, se consuetudinarii in specie, la galera, come si accennò già. A gente d'onorata condizione davano il carcere formale, o in casa, a tempo, o multa pecuniaria, con precetti e gravi penitenze salutari.

Quando i bestemmiatori erano conosciuti, da informazioni particolari, o per altre cose ancora, come cattivi cristiani e non frequentanti i sacramenti, ricevevano precetto di esibire al Sant'Uffizio la fede delle confessioni e comunioni, che, con altre penitenze spirituali, imponevano loro, come facevano anche per altri gravi delitti. Se a Pavia è memoria dell'uso, comune in varii luoghi, della pena della « corbellatura » col tuffarli nel Ticino, sul cui ponte stava eretto un corbello per farvi calare i bestemmiatori (1), non si ha altro ricordo per documenti, fuori che a Pavia.

Le leggi di Milano sono di una grande varietà, nel corso dei tempi, contro i bestemmiatori. Il rincrudimento segnava l'indice del costume. Gli statuti assegnavano pene secondo che delinquessero per ira o no, in luogo pubblico o in luogo privato (2). Nel 1416 un bando di Gaspare de' Grassi, capitano generale, stabiliva la pena di venticinque fiorini, il cui terzo andava a favore dell'accasatore (3). L'anno dopo, il podestà la determinò in lire quindici (4); mentre, nel 1451, si comminò il taglio della lingua (5). Nel 1462 è fatto richiamo agli statuti (6) e nel 1490 agli ordini viginti (7). A Pavia i bestemmiatori di Dio e della Vergine ebbero nel 1488 il taglio della lingua: a bestemmiatori di santi gettavasi addosso, denudati che fossero, tre secchie piene di acqua, presente il pubblico, chiamato allo spettacolo (8). Nel 1492 e nel 1495 al bestemmiatore, se povero, s'imponeva per la prima volta il pagamento di fiorini cinque entro tre giorni e la pena di stare un giorno alla catena in pubblico. Se di mediocre stato, all'arbitrio dell'ufficiale al quale era denunziato. Per ogni altra volta, fiorini dieci e il bando per un mese. Nella grida del 21 marzo 1510, che riconfer-

(1) PERTILE, op. cit., V, p. 344, nota II.

(2) *Consist. Mediolan.* cit., lib. IV.

(3) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. CC, c. 164 t.

(4) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. CC, c. 206 t.

(5) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. E, c. 28 t.; *Reg. duc.*, XVIII, c. 281 t.

(6) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. DD, c. 570 t.

(7) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. EE, c. 12 t.

(8) ASM, *Reg. duc.*, XVIII, c. 189 t.

mava i precedenti, e si ripeté nel 1511 e 1519, è detto: « regnano « molti bestemmiatori » nello stato di Milano, dei quali pochi o punti puniti. Tuttavia non manca qualche punizione nel secolo XV. Un Francesco Negri, di professione abbachista (« il quale è dato « a l'exercitio de monstrare scrivere »), fu punito di multa e di bando per un mese, per aver detto « sangue di Dio »: pagata la multa domandò grazia del bando (1). Una metà delle multe pecuniarie fu devoluta prima ai poveri carcerati (1517) (2) o ai deputati alla sanità (1524) (3), poi ad opere pie in genere o in specie (1530) (4). A vigilare l'osservanza dei bandi, nel 1518 fu posto un commissario generale in persona di messer Francesco signore di Suxi, « idoneo ad simili imprese ». A suo favore andava un quarto della pena, un quarto all'accusatore e il resto ai poveri carcerati ed altre persone miserabili, « et lo accusatore (si diceva) non avrà « ponto a dubitare, perchè sempre sarà tenuto segreto » (5). Per il povero c'era un giorno di catena (6). Nel 1524 la quarta parte delle multe fu devoluta ai deputati della sanità (7), nel 1529 la metà alla camera cesarea (8). Commissario per detto anno fu il predicatore del duomo, vicario arcivescovile del criminale, che dalla luogotenenza fu nominato giudice ed esecutore (9). Nel 1529, oltre le solite pene, aggravate però del doppio, fu posto che al bestemmiatore, recidivo oltre la quarta volta, toccasse stare in catena al pilastro del Broletto nuovo del comune per mezza giornata e subire due tratti di

(1) ASM, *Culto*, 2107 e *Gride*, 27 marzo 1510 e 5 gennaio 1511. È notevole la specifica espressione *Potta di Dio*, non stimata in tutto ereticale. Quando di questa sola veniva denunciato qualcuno, il Sant'Uffizio non poteva procedere. Quindi doveva essere considerata diversamente da quel che a noi può suonare oggi. Giulio II, adirato coi ribelli bolognesi, nel tempo che si trovava all'assedio della Mirandola, fu biasimato da alcuni ambasciatori, quando uscì in una esclamazione simile tanto poco riverente.

(2) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. HH, c. 304; per il 1518, Reg. O, c. 1518, e per il 1519, *Grida*, 24 aprile 1519.

(3) ASM, *Grida*, 27 marzo 1524.

(4) ASM, *Grida*, 30 maggio 1530.

(5) ASM, *Grida*, 27 marzo 1518, 24 aprile 1519, 9 gennaio e 24 maggio 1520; ASM, *Arch. Panig.*, Reg. P, c. 26, 18 febbraio 1521.

(6) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. HH, c. 606 c.

(7) ASM, *Grida*, 27 marzo e 24 maggio 1524.

(8) ASM, *Grida*, 7 aprile 1529.

(9) ASM, *Grida*, 2 giugno 1529.

corda (1). Pochi giorni appresso, aggiunsero la fustigazione per la prima volta; per la seconda, un giorno alla berlina; la terza, il taglio della lingua e la berlina (2). Un tale scontava in carcere la colpa: il capitano di giustizia, considerata la sua buona fama, ma pur non volendo che passasse impunito, ordinò una composizione circa al quantitativo della somma da pagare, che sarebbe stata distribuita ai poveri (3). Francesco II Sforza, perchè rimanessero occulti i nomi degli accusatori, fece mettere alcune cassette colle sue armi in duomo ed in altri luoghi, nelle quali chi aveva udito bestemiare deponere le denunce che contenevano solo il nome e cognome dell'accusato, il nome e cognome dei testimoni, nonché il domicilio dell'uno e degli altri, « e il loco e la data della biastima »: le cassette si aprivano ogni otto giorni da un Panigrola (4). Nel 1541 la chiave era tenuta dai conservatori della sanità (5). Gli scritti si passavano ad ufficiali appositamente nominati nelle gride (6). Fuori di Milano, simili cassette si vedevano nella chiesa principale del luogo, e le costituzioni del dominio milanese fissano ad ogni tre giorni l'apertura di esse, da farsi dai preposti a tal carica. Nel 1533 furono aggravate le pene e fu aggiunto il bando di un mese (7). Lo stesso duca aggiunse la fustigazione e un giorno di berlina; al recidivo il taglio della lingua. Volle che chi avesse udito un suo dipendente bestemiare, dovesse cacciarlo e denunciarlo (8). E, « per punire tanta sceleragine », il padrone doveva scacciare di casa il famiglia o il lavoratore che si fosse reso reo, entro un giorno (9).

Le denunce, per decreto del marchese del Vasto, non dovevano presentarsi in città oltre i quindici giorni dal delitto e oltre i venti fuori della città (10); passato questo tempo, perdevano gli

(1) ASM, *Grida*, 7 aprile 1529.

(2) ASM, *Grida*, 18 aprile 1529, ripetuta il 10 maggio 1530.

(3) ASM, *Cart. Sforz.*, *Miss. cit.*, Reg. 225, c. 21 r.

(4) ASM, *Gride*, 27, 28 e 30 maggio 1530, 10 gennaio 1534 e ASM, *Arch. Panig.*, Reg. PP, c. 136.

(5) ASM, *Grida*, 30 marzo 1541.

(6) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. PP, c. 136.

(7) ASM, *Grida*, 16 gennaio 1533.

(8) ASM, *Grida*, 10 gennaio 1534, 20 gennaio 1537.

(9) ASM, *Grida*, 20 gennaio 1537.

(10) ASM, *Grida*, 14 febbraio 1538.

accusatori il diritto al premio (1). Distinse anche le pene per il delitto commesso in luogo pubblico o in privato. Il giudizio spettava in Milano al podestà e al capitano; fuori, al podestà e ai giudici ordinari.

A tempo dello stesso marchese del Vasto (1538-1546), il vicario e i dodici di provvisione, d'accordo con gli abati dei Paratici, compilarono gli statuti per la repressione della bestemmia. Coloro che incorressero nel fallo dovevano farsi a domandare perdono a Dio, in presenza di chi li avesse uditi, e compiere un atto di riparazione, mediante un'opera buona, orazione o elemosina. I confessori erano avvisati di dovere insistere per la emenda di essi. A tutti i padroni di negozio o di esercizio, che avevano sotto di sé lavoratori o garzoni, correva obbligo di ammonirli e di riferirne i nomi, sotto pena, mancandovi, di soggiacere alla stessa sorte del bestemmiatore: i negligenti erano denunciati all'abate dell'arte o al giudice. Tutti gli abati dei Paratici facevano giurare i padroni per la osservanza di questa disposizione. Ogni arte teneva una bussola, alla quale ciascun membro offriva per i poveri dell'arte: si mettevano nella bussola i denari che fra loro si cavavano per causa delle bestemmie. Anche tutti i capifamiglia dovevano imporre ai propri soggetti che cadessero in quella colpa di domandarne perdono: rifiutandosi un dipendente di compiere questo atto, il capo di famiglia poteva cacciarlo di casa e denunciarlo al giudice. Chi sapesse di famiglie non osservanti tale ordine, era tenuto notificarle per iscritto, e lo scritto si metteva nelle ricordate cassette delle chiese. Le cassette erano portate ai dodici di provvisione, i quali le aprivano, leggevano le denunce, formavano i processi e li notificavano al Senato. Chi dopo dieci volte non si emendasse era condannato a morte (2).

Per il tempo posteriore, le pene si sancirono con un ordine del Senato del 3 gennaio 1551 e con un altro del 22 luglio 1559, ricordati nelle costituzioni a stampa del 1747.

Nel 1580 il Senato stabilì che le relazioni in cause di bestemmie non si dovessero trasmettere al suo giudizio, salvo in casi di atro-

(1) ASM, *Grida*, 30 e 31 marzo 1541. Sono ricordate anche le gride del 18 marzo 1543 e del 14 dicembre 1545, simili a quella del 3 marzo 1541, emessa dal vicario e dai dodici il 3 aprile 1544, in esecuzione di lettera del sovrano del 1.º aprile 1544.

(2) ASM, *Culto*, diversi.

cità, ma al tribunale dei giudici ordinari (decreto 15 gennaio 1580). I giudici, ognuno nella rispettiva giurisdizione, dovevano invigilare attentamente, ancorchè non si trattasse di bestemmiatori ereticali, e dove emergevano indizi, dovevano cercare la detenzione del reo, istruirne speditamente il processo e farne relazione al governatore (1671-1742) per la designazione della pena, non rilasciandolo che dietro ordine speciale di lui (1).

Negli ordini e statuti per il castellano del Finale è inclusa la proibizione della bestemmia. La pena, per la prima volta, è di otto giorni a pane e acqua; per la seconda volta, al bestemmiatore veniva inchiodata la lingua (2). A Teramo, a terrore dei bestemmiatori, si vede un marmo murato in un canto pubblico con due teste scolpite aventi le lingue fuori trapassate dalle punte di un compasso, e la leggenda sotto: A LU PARLARE AGGI MESURA.

Dopochè, nel 1545, si scoprirono in Milano molte case di giuoco d'azzardo, dove era frequente il turpiloquio, il marchese del Vasto ne ordinò la sorveglianza, prescrivendo che chi tenesse bische in casa o affittasse locali per il giuoco, dovesse notificarlo nello spazio di quattro giorni (3). D'allora in poi, i provvedimenti contro i bestemmiatori andarono insieme con i provvedimenti contro i giuocatori e restarono compresi nelle disposizioni di ordine pubblico. Ma già in un decreto di Francesco II Sforza si trovavano, riunite a disposizioni di ordine pubblico « pro betolinis et contra ludentes », anche le penalità ai bestemmiatori (4).

La proibizione della bestemmia entrò nel divieto di tenere aperte le botteghe nelle domeniche ed altre feste comandate, di lavorare o far lavorare, vendere o far vendere in detti giorni roba di qualunque genere, salvo i medicinali e tutto quello che fosse necessario all'uso del vivere quotidiano (5). Ferrante Gonzaga vi aggiunse gli ordini contro gli immodesti nelle chiese, contro i frequentatori di monasteri di monache e contro i trasgressori alle leggi della prammatica per i funerali, per i conviti e per le feste (6). È sempre escluso il Sant'Ufficio.

(1) *Constitut. Mediolan.* cit., loc. cit.

(2) ASM, *Militare, piazze forti, Finale*, sec. XVI.

(3) ASM, *Grida*, 3 febbraio 1545.

(4) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. P., c. 140, 1.º aprile 1533.

(5) ASM, *Grida*, 23 marzo 1547.

(6) ASM, *Gride*, 12 maggio, 26-28 giugno 1548.

Gli atti di disprezzo alla divinità, gli sfregi alle sacre immagini, erano puniti anche più gravemente. Talvolta furono materia da Sant'Uffizio. Il governo di Francesco II Sforza puniva i deturpatori d'immagini col taglio della mano destra o sinistra, con la condanna in pene pecuniarie e oltre « usque ad mortem » (1). Il presidente e i conservatori della sanità bandirono, come per la bestemmia si bandì, che il padrone dovesse scacciare di casa il famiglia o il lavoratore che si fosse reso colpevole di sfregi, entro un giorno; altrimenti, il padrone incorreva nelle pene del reo (2). A Rivarolo, nel 1548, si trovò, come già notai, spezzato il crocifisso in una chiesa in quattro parti ed estratti gli occhi ad una Madonna. Si promise un premio al notificante; se bandito, sarebbe stato graziato (3). Quasi contemporaneamente, immagini di santi e crocifisso si sfregiarono a Casalmaggiore (4). Ivi stesso altri sfregi si compivano, perciò il vicario ebbe ordine di pubblicar gride per scoprirne gli autori (5). Un'immagine in carta della Vergine, distaccata dalla fronte di una casa, dicendo, per scusa, il proprietario che gli guastava il « friso » della sua abitazione, fu da tre persone fatta in pezzi, gettata poi da loro, « come rabidi » giudei, sul fuoco. Furono carcerati tutti.

Questi fatti che avvenivano a Casalmaggiore, si connettevano con lo spirito luterano che ivi prendeva piede: perciò ricaddero sotto l'azione dell'inquisitore, come altri simili. E veramente, certi di Chiavenna, che avevano abbandonato la religione cattolica, risultarono all'inquisitore come autori di un sacrilegio commesso nella chiesa di S. Biagio di Como il 1562: violarono le immagini della Madonna, di Gesù Cristo e dei santi. Il Senato, al quale « hoc summopere displicuit », decretò: « criminis atrocibus poenis severe vindicandum ». Ordinò al pretore di Como che, presi i nomi dall'inquisitore, condannasse i rei, d'accordo con i giudicanti del luogo, alla pena di morte (6).

(1) ASM, *Gride*, 18 aprile 1529, 30 maggio 1530, 16 gennaio 1533, 10 gennaio 1534, 3 aprile 1537. . . aprile, 9 dicembre 1538, 3 marzo 1541, e ASM, *Arch. Pamig.*, Reg. RX, c. 25 r.

(2) ASM, *Grida*, 20 gennaio 1537.

(3) ASM, *Culto*, 2104, 10 marzo 1548.

(4) ASM, *Culto*, 2104, 16 maggio 1548.

(5) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit. Frammenti di sommari di lettere, sec. XVI.

(6) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 20 aprile 1562.

Ma quasi sempre gli autori rimanevano occulti. Si accrebbero le promesse di premio a chi li rivelasse. A Vercelli, anzi, quando, il 1646, furono cancellate immagini sacre da un muro della chiesa di S. Maria del Sole, il conestabile promise perfino l'impunità e la libertà per due banditi di caso graziabile, dando, di più, un premio di dugento scudi a qualsivoglia complice e partecipe del delitto, purchè non fosse l'autore principale, e scoprisse gli altri o almeno somministrasse indizi sufficienti alla tortura (1).

Per lo più, della colpa di sfregiare immagini venivano indiziati gli ebrei; ma perchè costoro, come si è veduto, non potevano essere deferiti al Sant'Uffizio, così ne rispondevano al foro secolare. I legislatori di Milano providamente disposero che le denunce contro ebrei non acquistassero legalità, se non confermate da due testimoni, e così risparmiarono loro molti fastidi, anche quando la voce pubblica li designava autori del reato.

CAPITOLO QUINTO.

INQUISIZIONE E STATO CONTRO LUTERANI.

I.

Il cardinale Ottone di Augsburg, scrivendo da Dillingen il 30 marzo 1550 al vescovo di Eichstätt che Giulio III aveva annunziato in concistoro la risoluzione di tenere il Concilio, già tante volte dimandato, dice che il papa alluse alle cagioni che lo determinavano, e accennò che si doveva fare, perchè tre mali principali si deploravano, e cioè: « Primo, per la grand'avarizia che, dal « primo all'ultimo de' Cardinali, regna in loro, dalla quale nasce « poi l'ambitione, symonia, pratiche triste et altri infiniti mali. « Secundo, perchè inconsideratamente se diano et se distribuiscono li vescovati, abbazie et altri beneficii, maxime quelli che « hanno cura de anime, nel che vi è tanto abuso, che li vescovati « et altri beneficii se danno per favore, gratia et altri modi illiciti « a homini ignorantanti et inconvenienti, et per contra, li honesti, « dotti et pii sono lassati da parte, per il che n'è nato et nasce

(1) ASM, *Sen. Cons. e Mem.* cit., 17 settembre 1646.

« tanta controversia nella fede. Tertio, per la troppo magnificentia
« et lussuria, dalla quale l'ira di Dio ne viene et ne siamo pu-
« niti, non senza grave danno et detrimento de li beni ecclesia-
« stici » (1).

Se un Giulio III confessava tutto questo, che è gravissimo, in pubblico concistoro, è chiaro che la Chiesa non ignorava donde era provenuto il marcio. Ecco l'origine delle nuove eresie, delle dissensioni religiose, delle scosse nella credenza e del depauperamento dei beni ecclesiastici! Gli effetti erano noti. A proposito delle rendite scemate, dice Marin Sanuto, nell'anno 1530, come la perdita fatta della Germania ridusse le entrate della cattolicità da quattrocentocinquantamila ducati a duecentomila appena. A Milano, gli effetti della riforma luterana si risentirono di rimbalzo: fu più per il contatto che si aveva coi paesi stati i primi a seguirla, che per il pericolo di romper le tradizioni religiose con Roma. Se un alito di scetticismo e di indifferenza potè spirare dall'umanesimo e dalla politica antiguelfa dei Visconti, un gran fondo di religiosità rimaneva sempre nel popolo. Gli Sforza non trascurarono di coltivarlo anche a proprio tornaconto. Pie istituzioni, fondazioni di chiese e di monasteri, dotazioni, privilegi, immunità ecclesiastiche, osservanza di pratiche religiose, devozione a cose sacre, favore per la crociata contro il Turco, aderenze presso la Santa Sede, sono cose più o meno comuni alla dinastia sforzesca. Galeazzo Maria, tuttochè di facili costumi, superstizioso, ricercatore d'indovini e di « sibilline » (2), dimostrò varie volte segni di pietà: tendeva a legarsi con voti religiosi, e quando poi sentiva di non poterli compiere, allora si affrettava ad invocarne dal papa la commutazione, per non soffrire scrupoli (3). Ci teneva

(1) ASM, *Culto*, 2171, *Sinodi e Concili*. « Copia de littere dii R.mo Signor e Cardinale Otto di Augusta al vescovo di Eycstet et in conformità a diversi altri Prelati et Principi di Germania; di Dellingheo, a' XXX di Marzo 1550 ».

(2) ASM, *Carl. Sforz.*, *Misc. cit.*, CXVII, anni 1473-1475, c. 34.

(3) Da Pavia agli 11 maggio 1474 così scriveva al protonotaro Sagramoro di Rimini, suo oratore in Roma: « Desyderando noi quantum cum Deo possumus « afrancarne la conscientia da omne obligatione et mantenerla serena et chiara « da li scrupoli, havemo intra noi medesimi pensato de sgravarce de certi vot: « faci et convertirli in alias pias causas. Li quali voti per honestissimi et lau- « dabili respecti non intendemo exprimere altramente: ma secondo il giricto del « iudicio nostro, fasseno stima se possono adequare alla somma de diece mili.

a possedere reliquie e vantava, nella sua cappella privata, niente meno che un pezzo della verga di Mosè, un osso di Giuda Macabeo e una memoria della strage degli Innocenti (oh fortunato!), la gola di uno di essi! (1).

Se la corruzione universale potè riversarsi anche sul clero lombardo, i vescovi non avevano mancato di ovviare al male. L'arcivescovo Gaston Torriani adunò un sinodo provinciale a Bergamo (1311) e compilò alcune costituzioni a riforma delle antiche. Cominciò, anzi tutto, a provvedere alla propagazione della fede e alla estirpazione degli eretici, e pose la credenza e la fautoria di essi fra i casi riservati al vescovo. I singoli diocesani invigilavano per tutte le parrocchie, ricercando ogni anno, e anche più spesso, secondo il bisogno, le persone di fama sospetta. Per procedere contro loro più liberamente e con più sicurezza, eleggevano in ogni città un numero di cattolici e fedeli, proporzionalmente alla popolazione, con l'incarico di perseguire gli indiziati; assistevano questi cattolici il vescovo in tale faccenda, andavano, armati, ad inseguirli e a prenderli. Come i crocesegnati del Sant'Uffizio, giuravano di esercitare virilmente e fedelmente l'incarico e promettevano di non commettere mai dolo o frode alcuna. Gli ecclesiastici, singolarmente e collettivamente, dovevano favorirli, cooperare alla loro missione, ad ogni richiesta del vescovo e del suo vicario.

A tutela della cristianità e a danno degli iniedeli convocavansi, come dal clero i sinodi, così dall'impero le diete alle quali intervenivano l'imperatore, i principi, i grandi ecclesiastici, oratori e legati, anche di municipi italiani. Le cose che vi si deliberavano

« ducati. Però volemo che cum instantia supplicate alla Santità de' N. S. che se « degne dispensarne dicti voti, li quali se habiano pro expressis et concederme « gratia che li poniamo commutare in dicta somma de dieci millia ducati, li « quali possiamo, secundo ne dicarà la nostra conscientia, distribuire in pias « causas et liberarne da simili obblighi, caricandone ad fare omne possibile opera « per impetrare uno breve de questa commutatione, perchè più cara cosa non « havemo de l'anima nostra ».

(1) « Infrascritte sonno le relique consegnate per il venerabile d. frate Fran- « cesco capellano dii nostro ill.mo Signore: Tabernacolo uno de vetro ligato in « legno con alcune reliquie dentro ligate in zendale che hanno uno scritto in- « torno che dice: etc. Et guttur unius Innocentium MM. et de osse b. Jude « Machabei. ano pezzo della verga de Moyses col scritto suo etc. » (ASM, *Seq. Stor.*, *Miscell. cit.*, 18 novembre 1468).

divulgavansi anche a questi, e Federico III imperatore, dopo la dieta di Ratisbona, ne mandò i capitoli anche in Italia. Bandì la dieta di Francoforte e vi invitò per lettere i governatori e i consoli di Pavia a rappresentare con loro oratori quel comune, affinché le energie italiche con quelle tedesche concorressero allo sterminio del comune nemico con mezzi comuni (1).

Ai preti le costituzioni prescrivevano la tonsura, l'abito clericale e l'astensione da cariche secolari: proibivano portare le armi, frequentare il giuoco, esercitare tutela di laici, coabitare con donne se non quinquagenarie, con concubine e con illegittima figliuolanza (2).

Anche nelle altre parti del ducato la disciplina ecclesiastica faceva obbligo ai preti di vestire l'abito talare, ossia tuniche tutte chiuse da ogni lato, secondo la costituzione del cardinale Pileo. Proibiti i cappucci, proibite le berrette rosee e le scarpe colorate, fuori che ai canonici delle cattedrali e alle dignità; banditi anelli e corregge ornate di argento, salvo per i privilegiati; divieto a religiosi e a secolari di accedere a monasteri, e divieto a monache di frequentare persone di altro sesso, pena la scomunica: proibito

(1) « Vires Italicas cum Teutonicis concurrere, ut communis hostis communibus studiis conteratur » (ASM, Lett. 30 giugno 1454).

(2) MORATORI, *R. I. S.*, IX, p. 546 e sgg. L'arcivescovo Giovanni Visconti nel 1332 stabilì che gli abiti fossero « saltim usque ad mediam tibiā longos » vel etiam longiores, secundum decentiam status et ordinis ». Venivano privati dei benefici tutti quelli che portassero « vestes vergulatas sive aliquam in suprascripta constitutione prohibita portari et vestes breviatas vel crespatas seu rozziatas vel manicas longitudine ultra unius semisse a brachiis dependentes aut caputia bechas ultra quinque quartas, cum latitudine caputii computandas vel subulares, dictas vulgariter fistulatos seu artificialiter perforatos, sive corrigias » habentes sprangas aliquas super vestem superiorem, seu barbani nutrientibus sive « coman » (ASM, *Reg. Duc.*, XVIII, c. 78 t. corretta sull'ediz. *Antiq. duc. Med. doct.*, p. 6). Il vicario generale della diocesi di Milano nel 1389 deplorava che molti preti tenessero presso di sé donne disoneste (« inhonestas forcharias et meretrices »), che altri non si facessero coscienza di celebrare più messe al giorno, « quando non si era degni » di celebrarne una » (1418). La curia rinnovò nel 1393 le prescrizioni: e perchè si abusava del carattere ecclesiastico per commettere impunemente irregolarità sotto l'abito secolaresco, limitò un termine perentorio di alcuni giorni, oltre il quale i disobbedienti venivano considerati non più partecipi del privilegio ecclesiastico e lasciavansi al giudice secolare. Contro costoro, trovati senza tonsura e in veste laica, il conte di Virtù pose un ufficiale ad indagarne i costumi e trasmettere le trasgressioni alla curia; se questa trascurava, l'ufficiale le notificava al signore (ASM, *Reg. Duc.*, XVIII, c. 79).

andar attorno per la città, dopo le due ore di notte, con armi e senz'abito talare; non giuochi ai tasselli; nessuna convivenza con donne sospette; frati e monaci che celebrassero in altre chiese che non in quelle dell'ordine proprio, tenuti dare i loro nomi per iscritto alla curia (1).

Sui costumi del clero milanese, prima della controriforma, non abbiamo memoria che ricordi qui quella rilassatezza, che altrove parve dare occasione a screditare con la vita anche gli alti insegnamenti degli ecclesiastici. Raro il caso di persone che, costituite « in sacris », si facessero a domandare dispense per passare al matrimonio. Roma non le accordava nemmeno in caso di persone grandi. Una volta che il duca Francesco Sforza si interpose per un Pier Francesco Visconti, suddiacono, che voleva sposare la figliuola di Marcolino Barbavara, assicurò il papa che avrebbe tenuta celata la grazia tanto lungamente invocata, per non dare la via ad altri di tentare simili cose; e allora il papa, che si era fatto pregare più di un anno, finalmente si arrese (2).

Già molto tempo prima che il Concilio di Trento bandisse i precetti fondamentali del buon cristiano, nella diocesi milanese correva l'obbligo della confessione, almeno una volta l'anno per Pasqua, e della comunione. Anzi, di più, l'obbligo era di confessarsi al proprio sacerdote; altrimenti, in vita, si negava l'accesso in chiesa, e, in morte, la sepoltura ecclesiastica. Se, per speciali ragioni, uno voleva confessarsi ad altro sacerdote che non fosse il proprio, doveva prima ottenerne licenza da questi, « cum aliter » ipse illum non possit solvere vel ligare ». Il confessore poi che rivelasse peccati uditi in confessione, non solo veniva deposto dal ministero sacerdotale, ma racchiuso a far penitenza in un convento di stretta regola (3).

Il popolo, mantenendosi sempre in fede, costantemente ortodosso, aveva in venerazione il sacerdozio, onorava i religiosi e prontamente accorreva, nei bisogni, in aiuto loro (4). Considerava

(1) Vedi un brève di Romano de' Barni da Lodi, vicario generale dell'arcivescovo Paolo di Genova (ASM, *Culto, Monaci*, 1468). Sull'abuso del troppo pomposo abbigliamento di sacerdoti in Monza, vedi ASM, *Culto, Monza* 1530.

(2) ASM, *Cart. Sforz.* Lett. ducale 22 febbraio 1466 ad Agostino de' Rossi in Roma, e lett. di questi degli 8 ottobre.

(3) Da una scrittura del sec. XV in ASM, *Culto, Confessori*.

(4) ASM, *Culto, S. Pietro in Gessate*. Scrittura del sec. XV.

gli eretici tanto fuori del gius, che il padre negava al figliuolo, e il figliuolo negava al padre il diritto di successione, se l'uno o l'altro uscisse dal seno della cattolicità. La legge sanzionava l'atto (1), perchè apostata valeva quanto rinnegatore del codice della morale pubblica, e la società respingevalo, come immorale, e lo poneva fuori della legalità stessa.

Una prova che a Milano clero e popolo dovevano ornarsi di buoni costumi, ce l'offre frà Giuliano di Muggia, allorché, come è noto, predicando nella quaresima del 1492 in S. Francesco, uscì in esclamazioni contro Roma, dicendo: « E tu, o Milano, gloriante de « avere tal costume e rito ambrosiano, per li quale, forse, sei se- « parata da li vicii di quello avaro Babilone! ».

Questo frà Giuliano, come frà Girolamo Savonarola, schiuse la via a quella predicazione che, insieme con la stampa dei libri, doveva richiamare l'attenzione di Roma e dar materia, poi, ai decreti del Concilio Lateranense quinto (1512-1517).

II.

La prima legge restrittiva della libertà di stampa fu pubblicata in Spagna da Ferdinando ed Isabella nel 1502: ma il primo indice di libri proibiti dalla chiesa non venne che nel 1559. Però la proibizione della Bibbia in volgare c'era già fin dal secolo XIII. I primi libri luterani penetrarono clandestinamente in Milano dalla Germania nel 1523. Il papa li fece ricercare e abbruciare. In Brescia e in Verona « si perquisirono i primi venditori e compratori » (2). Le massime luterane dovettero essere abbracciate in Milano con un certo entusiasmo, se fin dal 1521 vi si inneggiava a Lutero, come a « salvatore novello ». In eleganti distici si cantava di lui, come quello « dal cui labbro pendeva la salute comune »:

Macte igitur virtute, pater celebrande, Luthere,
Communis cuius pendet ab ore salus;
Gratia cui ablati debetur maxima monstis,
Alcidiis potuit quae metuisse manus (3).

(1) ASM, *Reg. Duc.*, XVIII, c. 391.

(2) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 81.

(3) SCHOLLHORN, *Amoenitates ecclesiasticae*. Così è riprodotto dal CASTÉ, *op. cit.*, III, p. 32.

E dei rapporti di lui con la Lombardia fa fede la prefazione tedesca alla storia di Galeazzo Capella da lui scritta (1).

Le prime gride per la proibizione della stampa, in Milano, sono contro « le frottule »: pena dieci ducati per ciascuna frottoia, « sive versus noviter impressi contra factiones », e cinquanta ducati per chi le stampasse senza averne riportata licenza dal cancelliere ducale (2). Francesco II Sforza decretò il 27 marzo 1523 che chiunque avesse presso di sè libro alcuno, predica, opere o scritture sotto il nome di frà Martino Lutero, dovesse averle consegnate, in termine di quattro giorni, in mano del cancelliere ducale per distruggerle, sotto pena della confisca dei beni. Correva obbligo a chi ne sapesse di manifestarle sotto la minaccia della stessa pena, da devolversi il ricavato per metà alla camera e per l'altra metà all'accusatore, che era tenuto segreto (3). Per Milano, il primo indice di libri proibiti comparve nel 1538. Lo compilò l'inquisitore di S. Eustorgio (4). Librai od altre persone che avessero libri « segnati in detto bando », giudicati scandalosi ed eretici dall'inquisitore, dovevano consegnarli ai vicari vescovili, sotto pena della confisca dei beni, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della grida. Questa ha la data del 21 dicembre 1538. Il Senato riserbava pene, a suo arbitrio, per i trasgressori (5).

Frà Battista da Crema, domenicano della Congregazione lombarda, aveva domandato il permesso, secondo il decreto del Concilio Lateranense, di stampare alcuni suoi opuscoli sulla *Vita spirituale*. Il papa, nel dare a frà Girolamo da Vigevano e a frà Bartolomeo da Pisa l'incarico di rivederli, li aveva lodati, dicendoli frutto di lunghi studi, di veglie, di fatica e di dottrina (1525). Ma, cinque anni dopo, l'autore della *Vita spirituale* era uscito dal convento

(1) Vedi quest' *Archivio*, XXXVII, 1910, p. 230.

(2) ASM, *Grida*, 25 gennaio 1522.

(3) ASM, *Cart. Sforz.*, *Miss. cit.*, 48, c. 236 r.; vedi quest' *Archivio*, III, 1876, p. 368.

(4) Il FORMENTINI, *La dominazione spagnuola in Lombardia*, Milano, 1881, p. 319 nota nel pubblicare l'Indice stesso: « Questo documento è veramente « degno di tutta la considerazione, e per l'elenco delle opere già fino allora « stampate e poste all'indice e per la grave dichiarazione che fa il Senato d'es- « sergli stata ordinata dall'imperatore per proposta del rev. inquisitore di San- « t'Eustorgio » (p. 63).

(5) ASM, *Grida*, 21 dicembre 1538.

e si era messo a predicare una nuova dottrina « con pericolo di eresia e di perturbazione ». Richiamato al dovere, fu affidato al vicario generale e sottoposto a punizione. Ma egli era andato formando, a poco a poco, una setta in Milano. Rilevava il papa, che « in tam insigni et pia civitate », si erano costituite conventicole di nobili dell'uno e dell'altro sesso, seguaci della setta del Cremasco, la quale rinnovava gli errori delle Beghine e dei Poveri di Lione. Commise il processo al vescovo di Modena e a frà Tommaso de' Beccadelli, provinciale di ambedue le provincie domenicane lombarde: ma poi, sentito che il vescovo di Modena non si trovava più in Milano, lo diè a istruire all'inquisitore e al vicario dell'arcivescovo (1536) (1).

III.

Nella pubblica predicazione primo a destare l'attenzione fu un Girolamo eremita, che, nell'agosto del 1516, si pose a predicare in duomo contro i portamenti di preti e frati i quali, invece di osservare la povertà, la castità e l'obbedienza, e invece di sostenere disagi di fame, freddo e fatiche, attendevano ad ingrassarsi « nelle sostanze e nelle buone pietanze, per amor di Dio ». Tutto il popolo lo seguiva, e i frati di Sant'Angelo ricorsero dal presidente, dal vicario e da Jacopo Trivulzio: e fu proibita ogni riunione di gente in suo favore (2). E primo a dar sospetto di luteranesimo, fu Giambattista Pallavicino, frate carmelitano, che predicò in Brescia nel 1527. Il papa ne ordinò la carcerazione e il giudizio. Rilasciato, fu tenuto d'occhio: i suoi discorsi privati sapevano di eresia (3). Nella diocesi bresciana si affacciavano non solo luterani, ma anche anabattisti, tanto in persone ecclesiastiche, quanto in secolari. Il vescovo ottenne dal papa facoltà di punirli: egli poteva, da sè o col ministero di altri, esanuarli, privarli dei benefizi, degradarli e consegnarli al braccio secolare (1534).

(1) *Arch. stor. rom.*, XV, pp. 91, 112, 151, 152. « Mandavit episcopo Mutinensi . . . et provinciali . . . ut inquirerent contra nonnullos nobiles Mediolanenses quamdam sectam hereticam tenentes . . . et inhibuit inquisitori ne eos impediret . . . ».

(2) DEL PRATO, op. e loc. cit., III, p. 358.

(3) *Arch. stor. rom.*, XV, pp. 81, 104, 109.

L'ultimo duca di Milano si mostrava molto sollecito di ovviare al pericolo dell'eresia. Una volta che mandò l'inquisitore dello stato, Matteo dall'Olmo, a Roma, per cose di alta importanza, è il papa lo trattenne, egli si affrettò a richiederlo, reclamandolo, anche per suo onore, con grandissima istanza. Per agevolare il compito dell'inquisitore di Como, diramò ordini a tutte le autorità, affinché lo aiutassero nell'esercizio del suo ufficio, e gli ordini rinnovò dopo poco. Tutti i suoi successori e i governatori spagnuoli si mostrarono al pari solleciti di proteggere, difendere e privilegiare gli inquisitori. Li munivano di salvocondotti amplissimi, li raccomandavano alle autorità dello stato, li sovvenivano e li gratificavano in ogni maniera. Il papa aveva nominato contro il luteranesimo un inquisitore generale per tutta Italia, scegliendolo dalla Lombardia. Questi fu frà Calisto da Piacenza. Fermi stando sempre gli inquisitori locali per tutte le altre forme di eresia, per questa, invece, « magna audacia nitentem », Clemente VII volle che uno solo tenesse l'alta autorità inquisitoriale. Tutti gli altri inquisitori, quindi, si consideravano come aggiunti e coadiutori suoi, da invitarsi da lui con gli ordinari, se volessero avervi luogo; altrimenti, poteva anche fare da solo, seguendo la procedura del Sant'Uffizio e le norme dei sacri canoni (1).

Si aprirono, in Milano, le prigioni, per i luterani, la prima volta, nel 1535: ma i rei furono tutti riconciliati dalla Chiesa, dopo una predica fatta in duomo dall'inquisitore (2). Oltre a questi, è ricordo di due mercanti, che, stati esiliati per sospetto di eresia, si riammisero a loro istanza. Ebbero per condizione di presentarsi avanti all'arcivescovo a chiedere perdonanza, se dai fatti loro fosse venuto qualche malo esempio agli altri. Dovettero dare fideiussori di menar vita religiosa e cristiana, sotto quella pena che fosse piaciuto al vescovo d'imporre (3). Riuscì a liberarsi dalla taccia luterana anche un altro, Ambrogio de' Cavalli, agostiniano. Alcuni suoi avversari lo avevano accusato di aver bandite massime erranee nel ducato. Gli inquisitori formarono il processo e gli interdissero la dimora in diocesi. Egli fece esaminare a Roma le sue conclusioni filosofiche e teologiche da Tommaso Badia, maestro del sacro

(1) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 127.

(2) *Arch. stor. ital.*, III, p. 524.

(3) ASM, *Culto*, 2158. Lett. del podestà di Cremona, 3 ottobre 1539.

palazzo. Alcune cose che non suonarono bene agli orecchi dei fedeli, asserì non averle profferite. Il papa gli fece giustizia e lo riammise in diocesi (1). Molti, in Milano, valendosi d'indulti, cercavano sottrarsi alla giurisdizione degli inquisitori, e andavano, così, liberamente disputando di questioni religiose. Paolo III revocò tutti gli indulti, e al priore provinciale e ai definitori domenicani di Lombardia ordinò la convocazione del Capitolo, e che dovessero provvedere, con i mezzi a loro propri, e specialmente con prudenti nomine di predicatori e confessori, all'estirpazione della eresia luterana che serpeggiava ormai ogni di più. Fu processato Celio Secondo Curione (Celso Martinelli da Brescia), già canonico regolare che era professore in Milano, grande amico della famiglia Isacchi, di cui poi sposò una figliuola. Il papa non lo voleva tollerato: ma gli studenti lo assicuravano, difendendolo ad oltranza, e il Senato non sapeva decidersi a mettergli le mani addosso. Gli mandò gente alle calcagna il Sant'Uffizio di Roma; e allora, persuaso a cambiar cielo, egli ripartì a Ginevra e poi a Venezia. Ivi lo accolse Giulio da Milano, che, predicando nella chiesa di S. Cassiano, bandiva il libero arbitrio dal bene e asseriva la predestinazione e la riprovazione. Egli vi fece ventidue prediche che pubblicò in Svizzera. Predicò pure nella Valtellina, nell'Engadina e fra i Grigioni. Pubblicò anche una *Esortazione al martirio*. Propose le varie questioni del suo tempo: « Se è lecito al cristiano fuggire la persecuzione per causa della fede; La passion di Fannio martire; « L'epistola a li farisei ampliati; L'epistola contro gli Anabatisti », scritta a una sorella d'Italia; « Una pia meditazione sopra del Pater « Noster ». Arrestato e messo in carcere, confessò di avere, con licenza del padre generale, letto alcune cose di Mattia Butzer sugli evangeli, di Bullinger su Paolo, i *Loci communes* di Melantone e certe carte di Pellicano. Ammetteva, tra i sacramenti, quasi soli il battesimo, la penitenza e l'eucarestia. Fuggito di prigione, dove era stato rinchiuso nell'agosto 1541, vi fu rimesso sul principio del 1542. Emessa solenne abiura, ebbe la condanna di un anno di carcere e il bando. Morì nel 1571 (2).

Milanese era pure frà Giulio Terenziano o da San Terenzio. Carcerato a Venezia, fuggì e stampò opere col nome di Girolamo

(1) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 155.

(2) CANTÙ, *Carlo V e la riforma in Italia* in quest' *Archivio*, II, 1875, pp. 267-268.

Savonese. Non parlo di Ortensio Landi, di Girolamo Cardano, già tanto noti. A Pavia predicò, il 1542, nelle ferie di Pentecoste, un frate Francesco sopra diciotto articoli trasmessigli, per ordine sovrano, dall'inquisitore, e il Senato riferì a Carlo V sulla sua predicazione. Corroborò con la dottrina de' padri e della Chiesa la sua esposizione; ma, nel dichiarare il sesto articolo, pose prima la grazia, poi la fede e da ultimo le opere. Il Senato rilevò avere egli asserito: fede non esistere senza opere, e le opere dare giudizio della fede; la qual cosa dagli astanti riconosciuta erronea insieme ad altro, non senza vulnerare la teoria sul purgatorio, gli fu causa di riprensione. Egli si sottomise, protestandosi cattolico (1). Giovanni da Milano, canonico regolare della Congregazione di S. Agostino, uscito dal convento e vagante in abito eremitico, incolpato di alcuni misfatti, fu dal papa sottoposto all'esame dal vescovo di Reggio, con ordine a questi di farlo arrestare e mettere alla tortura (1544). Il processo, fino alla sentenza esecutiva, doveva esser mandato a lui,

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 2 giugno 1542:

« *Invictissime Caesar,*

« *Frater Franciscus alias Sancti Michaelis Papiensis civitatis predicator in concionibus his feriis Pentecostes ter habitis super articulis XVIII per M. V. nobis transmissis ordinem eidem per Rev. dum Lombardie inquisitorem decretum sequutus explevit, pro quorum robore firmiter sacrae licere sanctorum Patrum et sanctae ecclesiae doctorum dogmata adduxit, at in sexti articuli dilucidatione primum gratiam, fidem postea, ultimo opera posuit. Quod et si verum esse non sit ambigendum, attamen fidem absque operibus subsistere non posse, et opera fidei signum est asseruit. Quod quibusdam patribus in sacra pagina eruditissimè ibidem astantibus et ad id per nos ascitis erroneum visum est. Si tamen ea opera meritoria non esse ipse frater Franciscus intelligat quod affirmare non possumus, in reliquis catholice loqui visus est. Illud autem M. V. absconditum esse non duximus quod dictus frater Franciscus se in aliquo (praeter quam circa purgatorium) expresse errasse fassus non est. Verum aliquando male seu cavillatose secum actum quandoque eidem impositum vel imputatum fuisse dolens exposuit. Tum quod auditores sui illum male intellexerint, tum quod et si unum eorum alicui dixisset contrarium tamen propterea inferre non intenderit. Hoc etiam pretereundum non esse, arbitrati sumus quod in his praesentibus errasse confessus est, quod aliqua in concionibus et disceptationibus suis sive publicis sive privatis vel amiserit, vel perfecte non tradiderit, vel eorum qui partes ecclesiae tuebantur argumentis confutatis veras eisdem non adduxerit auctoritates, propterea de omnibus erratis et omissis humiliter lacrymans veniam petit bonumque sanctae nostrae ecclesiae filium eiusdemque doctoribus conformem esse velle ac christiane mori protestatus est. De premissis igitur certio-*

chiuso e sigillato (1). Egli si fece pastore evangelico in Livigno (Valtellina) e bandì dottrine antitrinitarie.

IV.

Il Senato sosteneva l'autorità degli inquisitori, ma non li lasciava insorvegliati o dispotici e faceva luogo a reclami presentati contro loro. A Cremona fin dal principio i luterani posero piede; e, perseguitati, presero il volo molti, fra i quali, nel 1528, il priore dei domenicani stessi, Bartolomeo Moturo, e Bartolomeo Silvio, Giovanni Torriano, Agostino Mainardi, Paolo Gaddi, vari domenicani, vari francescani e quell'Alessandro Roncadello, che, venendo a morte in Ginevra, legò trentotto corone l'anno per i fuorusciti, a causa di religione, dall'Italia. Il Sant'Uffizio aggravò forte la mano a Cremona, e non starò a ripetere le cose dette dal Cantù, perchè molte più sono le nuove. Gli inquisitori detennero un don Imerio Gorno (1545). Giunti reclami per tale detenzione, il Senato fece dei rilievi agli inquisitori, chiedendo il rilascio del Gorno. Ma, quando questi gli esposero la serie de' suoi errori, si affrettò a dimostrare tutta la sua stima per i vicari del vescovo e dell'inquisitore, assicurandoli che non poteva credere si tenesse in prigione un innocente, come pareva dalla istanza che gli era pervenuta. Il memoriale lo rappresentava per un uomo totalmente di spirito e, perchè tale, soggetto a persecuzione: egli predicava, evangelizzava e faceva

« rem reddere M. V. non distulimus. Cui commendatos nos plurimum facimus.

« Dat. Papias die secunda iunii M.D.XLII.

« L. Maiestatis. vestrae,

Humiles servi

Firm.: « JO. M. TROVAMALA, vicarius episcopalis Papiens.

« VINCENTIUM FALCUCIOS, praetor.

« PAULUS ARMANUS, Sencinas Ordinis Praedicatorum.

A tergo: « Serenissimo et invictissimo Carolo V. romanorum imperatore
« semper augusto domino meo [observandissimo]

« MEDIOLANI.

« In manibus magnifici domini Benedicti Patellani secretarii etc. ».

(1) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 393.

pure delle opere « mira charitate et obstupendo fervore plenus « spiritu »; tutto per tutti, pronto nel ministero, nel soccorrere i poveri, visitare carcerati e infermi, comporre discordie e dedicare tutto il suo tempo alla gloria di Dio e alla utilità del prossimo. Di questo bel panegirico pare che egli stesso fosse stato l'autore. Gli errori del Gorno erano questi: non doversi adorare e pregare i santi; immagini non potersi mettere in chiesa; cerimonie cosa superflua e senza frutto; non tenuta la confessione di peccati particolari che non recano offesa al prossimo; purgatorio non esistere; indulgenza non valere ai morti, ai vivi sì, ma, anche per questi superflua; famiglie religiose, da spazzar via con tanta varietà di abiti, perchè Gesù Cristo non è diviso; nessuno potersi votare alla castità, quando non sa di avere da Dio tal dono; cristiano che con viva fede abbraccia Cristo, non soggiacere ad altra legge, e non poterse gli imporre l'osservanza dei tempi e dei cibi; il papa non poter dare scomunica per lettura di libri proibiti, nè avere maggior autorità di un prete in legare e sciogliere; in difetto di sacerdoti, uno qualsiasi, istituito da secolari, poter sempre consacrare l'ostia, in caso di necessità, e tutto poter fare quello che può il papa stesso. Sarebbe stato condannato alla galera perpetua, ma, in vista della lettera del Senato, l'ebbe buona: la scampò con tre anni soli (1).

Cominciarono ad appassionarsi nelle dispute di religione non solo preti e frati, ma anche secolari. A Mantova, uomini ignari di lettere e di teologia, addetti ad arti meccaniche, dubitando di cose di fede, andavano intricandosi in questioni dommatiche. Il papa ordinò a quel cardinale di sottoporli a processo (1545) (2). La faccenda assunse tanta gravità, che fu necessario estendere il processo a tutto il clero regolare e non regolare e all'ordine dei mendicanti, per scoprire se avessero e leggessero libri eretici, se tenessero opinioni riprovate o le insegnassero altrui.

V.

Intanto, si andava preparando il Concilio. Nei primi del 1546, per tre giorni di seguito, percorrevano le vie di Milano sacre processioni, « acciò che l'altissimo Idio si degni esaudire le nostre peti-

(1) ASM, *Culto*, 2158.

(2) *Arch. stor. rom.*, XV, 397.

« tioni et che il Concilio generale che di presente si ha da fare, si concluda in tutto in favore della fede christiana et in destructione de li protervi heretici a laude sua ». Tutte le botteghe nelle ore delle processioni, durante quei tre giorni, stettero chiuse (1).

Inquisitore dello stato era il vescovo tagastense, già suffraganeo di Milano, fra Melchiorre Crivelli; uomo zelantissimo, si era acquistata la benemerenzza del governo. Il Senato scrisse al papa che con un uomo siffatto la sarebbe finita per gli eretici. Egli aveva esaminate molte opere e più di cento autori aveva condannati (2). Uno di questi autori era frate di S. Francesco in Genova, di nome Cornelio. Il Crivelli scrisse al convento perchè glielo consegnassero: ma il provinciale e tutti gli altri frati si opposero, non atterriti neppure dalla minaccia di pagare cinquecento scudi, se non lo davano. Allora fu scritto da Casale al gran cancelliere del re di mandare il bargello:

Molto mag.^{co} S.^{re},

V. S. vederà quello me scrive il R.^{do} Inquisitore circa la inobedientia de quello frate de S.^{to} Francesco et suo provinciale con li altri frati, et perchè non ne potria essere più a core ulla cosa, che il provedere che le cose de la fede non vadino in questo stato de Milano in el disordine che sono in diversi altri, vedendo qual sia il travaglio et pena piglia Sua Maestà per ridurre le cose d'essa fede al dritto camino, V. S., comunicato detta lettera col signor Presidente, provvederà o con via del Bargello, o qual si voglia altra che gli parerà più opportuna, di havere ne le mani detto frate Cornelio, et, subito preso, farlo consegnare in potere del prefato Inquisitore, a fin che ne faccia quella demonstratione, che la giustitia vole, et sia exemplo ad altri di non presumere de intrare in simili pratiche, perchè resolutamente mente mia è, che non si tolerino in modo alcuno tali principii, ma se gli provedi con ogni severità. N. S. Dio conservi Sua molto magnifica persona.

Da Casale alli 12 de genajo 1547.

Al comando V. S.

FERNANDO GONZAGA.

*Al Molto Mag.^{co} S. Ill.
Francesco Taberna Gran Can.^{ro}
di Sua Maestà.*

(1) ASM, *Grida*, 12 gennaio 1546.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit. Lett. 15 settembre 1543. Fu chiesto un provvedimento in suo favore ad intuito del senatore vescovo di Novara, essendo che gli fosse cessata la provvisione assegnatagli dal cardinale d'Ivrea, vita durante di questo cardinale.

Ma, nel frattempo, il frate si arrese (1). Non meno zelante del Crivelli fu il governatore e luogotenente cesareo don Ferrante sud-detto. Scopri un gran marcio a Casale: deferì la cosa ad uno dei vicari generali, Alessandro Ungherese, e passò al vicario del vescovo di Cremona l'ordine di recarsi là per assistere l'Ungherese e procedere insieme con energia. Una lunga nota d'indiziati era davanti al governatore. Furono tutti arrestati: alcuni mandati in galera, altri puniti variamente. Il castigo non trattenne dal seguirne l'esempio. L'anno dopo, un predicatore avisò il governo che il marcio continuava ancora: si rinnovarono gli arresti di persone sospette. Il governatore di Milano dava istruzioni all'Ungherese, che se vedesse non procedere il vicario del vescovo con quella diligenza e prontezza che era conveniente, non mancasse lui di prendere indizi, inquisire e procedere vivamente contro tutti quelli trovati sospetti o infetti di eresia luterana, badando però di non venire all'esecuzione di alcuna pena corporale senza saputa sua. « Et in questo caso (scrivevagli), procederete, servata et non servata forma iuris, in quello migliore modo che voi giudicherete « convenire, acciò che tale heresia resti totalmente extincta » (2). Scrisse ancora al governatore di Casalmaggiore di prestargli ogni aiuto e potere. Uno dei condannati l'anno avanti e mandato in galera, riuscì a scappare: bazzicando verso quei confini e sollecitando alcuni di quella terra, fu dichiarato bandito, e chi lo avesse consegnato vivo, avrebbe dalla camera cesarea la taglia di dugento ducati e mezzo, e chi lo uccidesse cento. Il governatore di Milano non mancava di mostrarsi attivo ovunque l'opera sua si richiedeva. A Pavia c'era un « commissario deputato contro i falsi cristiani » che, a suo ordine, prendeva una famiglia, la capitata, di undici portoghesi, compresi i figliuolini piccoli, e sequestrava ogni arnese per sospetto di « falsi cristiani ». Cinque sopportarono la tortura, « alzati chi più chi meno », ma si protestarono sempre essere buoni e fedeli cristiani (3). A fra Pietro Martirè, inquisitore di

(1) ASM, *Culto*, 2107, 2, 1547.

(2) ASM, *Culto*, 2105. Atto 21 giugno 1547.

(3) ASM, *Culto*, 2105. Atto 11 dicembre 1546. Questi falsi cristiani, detti anche « nuovi cristiani » e « marrani » vennero dal Portogallo e ne giunsero anche in Lombardia e se ne ha memoria a Brescia. Si procedeva contro di loro « propterea quod dominum nostrum Jesum Christum negare et iudaicam legem

Tortona e Bobbio, accordava ampie patenti, ordinando a tutti gli ufficiali pubblici che, sotto pena della disgrazia di Sua Maestà e di Sua Eccellenza, non mancassero di assisterlo e giovarlo (1549). Raccomandò specialmente un inquisitore che andava nelle parti di Como; poi, intese che non era un inquisitore di eresie, ma di streghe, che procedeva senza alcuna ragione e ordine, formando processi senza notari, mettendo alla tortura persone decrepite e donne gravide: allora egli decise che in tutte le cause di quell'inquisitore dovesse intervenire il vicario vescovile o l'assessore, e nell'esame dei testimoni e dei processi non si venisse alla sentenza, se non con un notaro collegiale da eleggersi dal potestà. Raccomandò pure, a Como, frà Michele Alessandrino (che fu poi S. Pio V), parendogli « che non gli abia a manchare de ogni brasso, adiuto « et favore » (1). Vide che altre volte causavansi errori contro la fede per colpa di predicatori che volevano mostrare maggior profondità di scienza che non avessero: mettevano difficoltà e dubbi nell'animo degli uditori, senza saperli risolvere abbastanza: allora, comandò a tutti i podestà delle città dello stato, che ammonissero in nome suo i predicatori di non predicar cosa contro i sacri canoni e i concili, e volle che persone letterate e intelligenti fossero scelte, perchè intervenissero ordinariamente alle prediche e notassero i detti degli oratori, dove deviassero in qualche modo dalla fede.

Con tutto che il Gonzaga avesse spiegato tanto zelo, pure fu preso di mira ed accusato davanti al papa e ai cardinali del Sant'Uffizio di favorire i persecutori della religione. L'accusa è generica, e non ci è dato di scoprire quali addebiti gli si movessero. Forse fu soverchiamente tollerante contro quel Celio professore, capo della schiera di frati, preti e secolari, favoriti dai nobili e dai cittadini? Fu troppo condiscendente con Aonio Paleario, tacciato di novatore? O non fu abbastanza risoluto con certi sfire-

« profiteri cogitant » (Breve di Paolo III, 15 novembre 1555 in *Arch. stor. rom.*, XV, p. 435). A papa Alessandro VI, spagnuolo, le satire del tempo davano del « marrano ». Da Crenoua, dove de' Marrani si ricercò nel 1557, Giulio Claro scriveva il 7 gennaio al segretario del Senato Annibale della Croce, che di questo « pessimum hominum genus » da quattro anni a quella parte non ne era capitato più alcuno e poco vi si erano fermati sempre. Mandò poi per l'inquisitore, che gli disse non esser da far altro su ciò (ASM, *Ebrei*, III, 7 gennaio 1557).

(1) ASM, *Culto*, 2107, 20 giugno 1550.

giatori di immagini sacre, che andavano disseminando le dottrine di Lutero? Il chirurgo Pietro Bressano era stato attirato a Casale, a servizio della comunità, da un Battista Chiozzo, detto Barilotto, ritenuto capo dei luterani di quel luogo. Lo ricettava di continuo in casa a leggere a molti la dottrina nuova, dove si negava il purgatorio e dicevansi invalidi la messa, gli altri uffici divini e le orazioni. Disputava con don Carlo De Stefani, buon religioso; ritenevasi autore della morte di cinque spagnuoli; i suoi figliuoli, accusati di avere bruciate figure di santi e il crocifisso. Il Chiozzo si costituì. L'Ungherese suddetto chiese che anche il Bressano fosse processato, perchè da lui si poteva sapere « ogni « tristizia ed ogni conventicola fatta » (1). A favore del Chiozzo si levò Gian Francesco Sanseverino d'Aragona, dandogli fede di gentiluomo dabbene e cattolico; affermò che i suoi figliuoli erano innocenti e che lettere anonime gettate in camera dell'Ungherese, « tutte piene di scelleratezze », procedevano da perfidia de' suoi nemici (2).

Contro Pietro Bressano, maestro Francesco, Uffino dalle Ciancie, Alessandro Alloda e Giacomo Antonio, detto il Puttino, luterani, presi in Casalmaggiore, formarono un processo l'inquisitore e il capitano di giustizia. I primi due imputati di aver cercato di spargere sedizione fra il popolo, il Senato li condannò nella fustigazione, coperto il capo di mitra e legati alla colonna infame, in pubblica piazza. Ebbero poi anche la galera a vita. Gli altri relegò in esilio perpetuo dal dominio, con minaccia di galera a vita se mai vi ritornassero (3). Il Bressano presto se ne fuggì. Un gentiluomo di Spioneda, nel cremonese, lo ricettò in casa (4).

Accenneremo poi, a suo tempo, come l'inquisizione prese l'iniziativa per la grazia sovrana in favor loro. Se in questo caso il rigore fu tanto, invece non pare si agisse energicamente contro i profanatori delle immagini; cosicchè, quando il Senato venne a conoscenza di altri sfregi fatti a Rivarolo, un crocifisso di una chiesa spezzato in quattro parti e cavato gli occhi ad una immagine della Vergine, il presidente del Senato, scrivendone al go-

(1) ASM, *Culto*, 2104, 16 maggio 1548.

(2) ASM, *Culto*, 2104, 18 maggio 1548.

(3) Documento 27 agosto 1547.

(4) ASM, *Culto*, 2104, 16 maggio 1548.

vernatore, sembra quasi rimproverargli la mancata giustizia verso i profanatori di Casalmaggiore:

Benchè mi persuada che se si fosse fatto contro quelli di Casalmaggiore, che erano detenuti, quella dimostrazione che conveniva al remediare a uno sì pestifero principio come era quello, forse non saria hora occorso questo novo inconveniente; et perchè, se ben mi ricordo, fu detto altre volte di fare uno decreto di punire severamente etiam nella vita qualunque si trovi macchiato di questo detestando errore di heresia, non admettendo excusatione alcuna che sii la prima volta, sarà bene che V. S. gli ponghi l'animo, et comunicatolo in Senato, si stabilisca detto decreto, affinchè si possi poi pubblicare et metterlo in executione, perchè non ho cosa più a cuore, che extirpare sì noti errori et in modo alcuno tollerarli (1).

VI.

A Piacenza si rivelarono molti eretici. Al podestà Paolo Arigoni si presentarono l'inquisitore generale d'Italia, frà Calisto e un altro inquisitore domenicano, per esprimergli la loro intenzione di procedere, domandandogli il suo aiuto. Egli raccomandò di non far passi senza aver un buon fondamento, « per non dare alla « citta questo cappello, quando non gli fosse causa ». Intanto, fece detenere un maestro di musica, Paolo Giacomo Palazzo (1). Un giorno, sulla pubblica piazza comparve un pellicciaio in berretta da prete, donatagli mendicando. Fermo su una colonna del palazzo grande, cominciò a predicare contro la fede. Preso dal vescovo ed esaminato dall'inquisitore don Calisto e dall'altro inquisitore, per due volte fece « il balordo ». Pur confessò, poi, molti errori. Disse che, finita che ebbe la sua predica, gli si fecero dietro tre o quattro, esortandolo a perseverare, e gli si offrirono: condotto in Cittadella, quelli volevano fargli replicare la predica in piazza, assicurandolo che non dubitasse di nulla, perchè lo difenderebbero con le armi alla mano. Gli inquisitori scoprirono che aveva dato libri a tenere ad un oste. Il podestà raccomandò agli inquisitori di procedere con lui anche alla tortura. Il Gonzaga gli scrisse di farsi consegnare dal vescovo il malcapitato, artesochè fosse secolare, e lo

(1) ASM, *Culto*, 2104, 10 marzo 1548.

(2) ASM, *Culto*, 2105, 21 agosto 1550.

facesse subito impiccare in pubblico; ma con tutti gli altri, per allora, soprasedesse, « per non muovere maggiori humori »; se altro avveniva, avvertisse subito. Il podestà, appena ricevuta questa lettera, mandò a prendere il disgraziato e, fattolo confessare, gli pose lo scritto ai piedi e lo mandò alla forca. Gli inquisitori avevano già ordinato di fare, l'indomani, un'abiura pubblica, « po- « pulo adstante »: pregati a sospendere, se ne preoccuparono. Ma, di lì a non molti giorni, il Gonzaga sollecitò i processi presso gli inquisitori e ne richiese un sommario al podestà e il suo parere (1). Quanto al musico, il papa gli assegnò un termine perentorio: il Gonzaga fecegli grazia di seguitare ad insegnare la sua arte. L'inquisitore e il vicario lo mandarono a chiamare per fargli un'ammonizione; ma egli non volle comparire, nè si curò di eseguire parte della sentenza data contro di lui. Si rivolsero al Gonzaga per un provvedimento, « accio che lui et altri non si facciano in- « solenti ». Era poi per scadere il termine accordatogli dal papa, e dicevano esser necessario di proseguire, dal canto loro, nell'inquisizione (2).

Luterani scoprironsi in Solarolo e a Sorio, sulla fine del settembre 1550. Erano specialmente canonici regolari, vestiti da laici, evasi dal convento di S. Pietro di Cremona. Il podestà Giampaolo Terzo vi mandò il bargello con buona scorta, dopo avere avuto la parola dall'abate del monastero. Prima mandò per il detto abate, poi per l'inquisitore di S. Domenico; questi, esaminatili, non trovò cosa alcuna in loro che sentisse d'eretico, ma, investigati attentamente i loro atti, scoprì che quello che erasi dato il nome di Paolo Balbo da Verona, uomo infermiccio, macerato negli studi e di fibra delicata, di cinquant'anni, era monaco di S. Benedetto di Mantova, fuggitosi dal monastero per la gran persecuzione fattagli dai frati che avevangli trovato nella cella alcuni libri luterani. Il suo nome era Giampietro da Cremona, ma in monastero si chiamava don Valeriano. Il suo compagno, sulla trentina, si scoprì anche lui monaco ivi, per nome don Sereno da Pontremoli, tramutato allora in Cesare, fuggitosi per timore del Capitolo. Il figliuolo del governatore di Cremona che li aveva a cuore ambedue, insistette

(1) ASM, *Culto*, 2105, 24, 25 agosto, 2 settembre 1550.

(2) ASM, *Culto* 2107. Sommari di lettere al governatore, 9 giugno 1551.

per averli liberi, facendoli passare per suoi famigliari. Il podestà cercò di scusarsi, dicendo di non potere ancora soddisfare al suo desiderio « per degni rispetti »: se voleva che si prendessero, conveniva intervenisse un giudice ecclesiastico, massime l'inquisitore; « altrimenti se incorreria nelle censure ecclesiastiche ». Costoro erano capitati a Solarolo in casa Maggi, primaria del luogo, per essere don Valeriano, uno dei loro, come famigliare di quella casa. Dissero che i Maggi tenevano una via di mezzo fra cattolici e protestanti. Don Ferrante Gonzaga trasmiseli al podestà di Cremona, e invitò l'inquisitore generale a trasferirsi là per l'esame. A capo di una settimana, compiuto l'esame, i giudici chiedevano al Gonzaga di poter procedere contro tutti gli indiziati, specialmente contro coloro che li avevano avuti in casa. Aspettavano di ricavarne la commissione, poichè erano scaduti i termini dell'indulto per l'abiura privata. Alludevano alla bolla « Illius qui misericors » del 29 aprile di quell'anno che concedeva l'assoluzione a tutti gli eretici, che, entro tre mesi, avanti agli inquisitori abiurassero « privatim », mentre prescriveva poi che coloro, i quali entro il termine di tre mesi non avessero abiurato, dovessero essere da tutti denunciati alla inquisizione e condannati irremissibilmente (1). Ai primi di novembre, furono istituiti i processi dall'inquisitore generale e dal podestà. V'intervennero il vicario vescovile, l'inquisitore speciale di Cremona e due periti. La dottrina di don Valeriano era: che solo i beni sono di pertinenza della Chiesa; questa si divideva in due, una spirituale, invisibile e incongregabile, un'altra corporale e sensibile, di cui Cristo solo era capo, e il papa semplicemente ministro; da dabitarsi del primato sugli altri; proibitogli ad ogni modo il poter temporale. Teneva all'opinione di Lutero sulla giustificazione, e niuna opera buona precederla, come preparazione ad essa; la fede formalmente giustificare l'uomo e fede non potersi dare senza carità e dilezione divina; dei sette sacramenti, solo quattro essere veramente istituzione di Gesù Cristo, gli altri dei papi; per quello della penitenza non importare la confessione che non è istituto divino; basta pentirsi a Dio, nè quel che il pudore induce a non dire, se taciuto, nuocere all'assoluzione del vero penitente (assoluto sol per misericordia divina) amministrata dal sacer-

(1) C. COCQUELINES, *Bullar. privileg. ac diplomati. roman. pontificum, etc.*, Romae. 1745, to. IV, parte I, p. 267.

dote, ed esser proprio del sacerdote annunziare al penitente che è assolto dalla divina misericordia; tutto che si fa di bene, quando si fosse in peccato mortale, esser pur esso peccato; dubbio perfino, che il papa possa insegnare stando in peccato mortale; il « quodcumque ligaveris » doversi intendere non come potestà clavigera, ma di predicazione evangelica; il giubileo di quell'anno (1550) indetto in Roma, potersi pur lucrare in Cremona; meglio pregare nella propria stanza che andare in pellegrinaggio. Sull'esistenza del purgatorio aveva i suoi dubbi; voti di castità non credeva potersi emettere, senza sentirsi veramente portati a serbare la continenza, per dono speciale di Dio; ognuno può confidare nella sua salute; il libero arbitrio col peccato di Adamo venne del tutto a mancare; restituito e ripristinato nel suo vigore originale all'umanità con le parole di Cristo: « Consummatum est! ». Solo per misericordia divina riconosceva agli uomini la felicità, nè l'uomo poterci nulla co' suoi meriti; chi negozia può sempre lavorare senza peccato in dì festivo; la comunione, dovuta sotto la doppia specie, perchè così da Cristo istituita; la messa, non propiziatoria; e meglio una sola al giorno per ciascun luogo, che tante messe; la fede, giustificante la mera apprensione annunziata dal Vangelo: « per fidem justificantem meram apprehensionem illamque pre- » « dimus divina misericordia nobis in Evangelio annuntiatam: ius- » « tificatum teneri de necessitate salutis credere se esse de numero » « predestinatorum »: niuno poter compiere per Gesù Cristo i divini comandamenti, massime quelli della prima tavola e della carità; niun precetto trovarsi nel Vangelo essere necessario alla salute, fuori di quella fede; Cristo datoci redentore, non legislatore; solo Mosè il legislatore, in cui è tutta la legge.

Dall'esame delle dottrine di don Sereno apparve che egli credeva avere Gesù Cristo soddisfatto per tutti i peccati; che la Chiesa è la congregazione di tutti quelli che non si discostano dal Vangelo e seguono le vie di Gesù Cristo; che la Chiesa romana non è la chiesa di Cristo, perchè in opposizione alle opere di lui; che Cristo era povero: i celibi contraddicevano al precetto di S. Paolo, e il papa, coll'imporre il celibato, obbligava ad avere non le sole meretrici...; Gesù Cristo non fece precetto di osservare quattro tempora e venerdì, ma la sobrietà, mentre i seguaci del papa sono crapuloni, e sono essi coloro di cui disse S. Paolo, che verrebbero spiriti diabolici in apparenza di santi e vieterebbero l'ammogliarsi e imporrebbero l'asti-

nenza dai cibi datici da Dio; la Chiesa andare contro Gesù Cristo, contro gli apostoli e i martiri, con imporre di credere quello che essa vuole; e quindi il papa non potere essere il capo della Chiesa e vicario di Cristo, ancorchè fosse buono, perchè solo Cristo il capo e noi sue membra; non potere dar precetti sotto pena di peccato mortale; la confessione non esser di diritto divino, essendo precetto di Dio confessare a lui solo i propri peccati; è il papa che impone la confessione auricolare, suoi sono i precetti e non sono cose di Dio; che dacchè egli ricevette lo spirito di Dio non si credè tenuto alla confessione, e ciò da un anno e mezzo in qua; egli ricevette questo spirito col meditar le sacre scritture e vedere le opere de' preti contrarie a quelle e col leggere il libro detto la *Tragedia* e l'altro intitolato *Capofinto*; che nel sacramento dell'altare non è il vero e reale corpo di Cristo, perchè le scritture insegnano che egli siede alla destra del Padre, e nell'ostia consacrata egli è in spirito e non in corpo e l'ostia non esser che pane; che i preti non sono credenti, perchè, se credessero, anche opererebbero in conformità; chi adora l'ostia consacrata col culto di latria commette idolatria; il papa romano non potere lecitamente tenere il dominio temporale. Si teneva del numero dei predestinati: era sicuro di salvarsi: non recitava l'ufficio divino, perchè a nulla altro era tenuto fuori del Vangelo; le opere buone che egli faceva, solo dono di Dio e non merito suo; indulgenze non hanno efficacia alcuna presso Dio; purgatorio esser stato per noi Gesù Cristo, e quello dei preti non è altro che « una baia et uno ingannare li poveri christiani »; voti di religiosi a nulla valgono e non sono da osservare; il battesimo è vero sol quando chi lo prende confessa di credere a Gesù Cristo figliuolo di Dio, essendogli dubbio che valga quello dato ai bambini; credere in Cristo basta a salvarsi anche senza battesimo, poichè Cristo quando disse dell'acqua e dello Spirito Santo che ridava la vita, intendeva dire della fede e della parola di Dio. Non trovava nelle scritture che si dovessero pregare i santi, ma solamente Cristo, quindi male era dipinger immagini di santi, chè era idolatria bell'e buona. Gli apostoli non celebrarono mai messa, nè la ordinarono, e dagli stessi mali che nascono dalla celebrazione della messa, la credeva un male, adorandovisi il Signore nel pane, mentre lo si deve adorare solo in ispirito. La sola fede esser necessaria alla salute, e chi ha fede, di necessità fa il bene: la sola infedeltà esser causa di dannazione. Solo a quelli che cono-

scono la verità non era peccato mangiar carne in tempi vietati, « ma a quelli che non la conoscevano, etiam che 'l non fosse peccato, gli sarebbe imputato » (1).

Parvero disposti ambedue costoro ad abiurare, ma il monastero non intendeva riprenderli. La faccenda di questa abiura si trascinò in lungo ancora molti mesi, per le esitanze, le proroghe e i differimenti, mossi per una ragione o per l'altra dal p. Calisto, tantochè si disse che i cardinali di Roma avevano « un poco d'ombra » di lui in quel processo, ed egli non si sentiva di porvi la mano nuovamente senza sentirli. Intanto, quei disgraziati duravano in carcere e stavano sulle spese del custode, senza che si venisse mai ad una decisione sulla loro sorte. Dallè carceri di Cremona passarono a quelle di Piacenza, perchè il p. Calisto potesse averli nelle sue mani. Ma questi, che non ne voleva sapere, insisteva perchè fossero rimandati a Cremona. Il podestà di Piacenza scriveva al Gonzaga il 16 aprile 1551:

Exhortando il detto don Calisto et pregandolo che oramai era tempo che questi poveri homini fussero expediti, me disse, fora dei denti, che non se ne voleva impacciare et mi pregò che io ne scrivesse a V. E., dicendomi che quelli Reverendissimi Cardinali li haviano fatto un grande rumore per aver hadmesso nel principio di questo processo un indice secolare, cioè il Podestà, di ordine di V. E. et molte altre parole. Da poi replicato la expeditione loro, disse che se havea una lettera particolare del cardinal Crescentio, qual si trovava in Bologna, non haria mancato del debito suo. Venute le lettere, fatto venire il notaro col processo, disse non voler fare cosa alcuna senza l'inquisitore di Cremona. Frattanto che si manda dall'inquisitore, il bon don Calisto, astretto dal Capitolo, come dice, se parte e se ne va alla volta di Ravenna. E soggiunse, terminando che, intanto, questi sonno per marcire in prigione, se la gratia di V. E. non li aiuta subito, tanti sono gli involuppi et intrichi trovano questa generation di iudici, non havendo questi poveretti modo di vivere (2).

Si venne al maggio, e si stava sempre nelle stesse piste; il podestà, il giorno 10, scriveva: « Sono tanti mesi che stanno imprigionati senza expeditione alcuna ». Raccomandavasi al custode delle carceri che non mancasse di dar loro da vivere, « acciò non moresseno de fame: hora me dice non poter più: elemosina non

(1) ASM, *Culto*, 2104, 27 settembre 1550.

(2) ASM, *Culto*, 2104, 15 aprile 1551.

« se trova ne per essi, nè per altri prigionii O lassarli andare in nome di Dio, per haver anche, al mio giudizio, havuta pena, se hanno errato, o provvedere che li sia dato il vivere, « satisfacendo il custode di quanto è creditore per il passato » (1).

Non si dovrà certamente confondere questo don Valeriano da Cremona con un altro don Valeriano, pur da Cremona, dell'ordine di S. Vito, che il 1581 fu condannato a Mantova come eretico e i suoi libri furono bruciati (2).

In tutta quella diocesi l'eresia s'era propagata, e fin anco nelle piccole terre si scoprivano persone che negavano il sacramento del corpo di Cristo e la confessione vocale: erano accusati di non andare a messa, nè ad altro ufficio divino. Di costoro si hanno denunce anonime nella terra di Fontanella (3).

Sempre a Cremona, l'inquisitore incriminò le prediche che recitava in duomo un tal Petranegra, mentre prima erano state lodate; tantochè Alessandro Visconti ne scriveva soddisfatto al governatore in Milano. Ma pare fosse tutto effetto d'invidia di altro predicatore, domenicano, dal quale non andava più nessuno, mentre il Petranegra, giovane, dotto, grazioso nel dire, bellissimo spirito, attraeva tutti. « L'invidia e l'ambizione (osservava il Visconti) regna più nelli capucci de' frati che negli altri, perciò non è meraviglia che l'uno persegua l'altro » (4).

Il Chiarino, inquisitore, sentì la necessità di avere a fianco il bargello e ne scrisse al Gonzaga, « per poner le mani a dosso ad alcuni heretici et sospetti d'heresia, secondo le dispositioni a me « iuridicamente date contro di loro ». Lo pregò che volesse commettere al podestà di prestargli il braccio secolare e di servirsi della sua corte. « Io (diceva) non ho mancato di provvedere con quella destertà la quale so che è necessaria . . . e che ancora ho usato in molte executioni in sin' hora di grand'importanza, « senza però alcuno strepito » (5). Si trattava di vari indiziati, fra cui erano alcuni nominati in processi fatti dal padre Calisto,

(1) ASM, *Culto*, 2105, 10 maggio 1551.

(2) DAVARI, *Comi storici intorno al tribunale dell'Inquisizione in Mantova*, vedi quest' *Archivio*, VI, 1879, p. 799.

(3) ASM, *Culto*, 2104, Memoriale del sec. XVI.

(4) ASM, *Culto*, 2104, 22 marzo, 11 aprile 1548.

(5) ASM, *Culto*, 2104, 8 aprile 1551.

inquisitore generale, alla presenza del podestà. Perciò, questi (Giam-paolo Berti) si affrettò di darne avviso al Gonzaga, e il Gonzaga rispondeva accordando il bargello e la famiglia all'inquisitore; ma il processo doveva farsi in presenza del podestà (1). Tale condizione dette ai nervi all'inquisitore.

VII.

L'intervento del potere civile in materie di fede, quali erano ormai esclusivamente i processi del Sant'Ufficio, cominciava a creare screzi fra le due potestà. Ne abbiamo già qualche indizio dal contegno e dalle parole dell'inquisitore generale per il processo dei suddetti monaci di S. Benedetto di Mantova. Ora ci troviamo davanti al processo dei Maggi. L'inquisitore speciale, padre Chiarino, che aveva istruzioni da Roma, non si accomodava per nulla alla condizione dal Gonzaga messa innanzi di dargli il braccio secolare, purchè il processo si facesse avanti alla curia civile. Il Gonzaga al Senato presentava le difficoltà accampate dall'inquisitore: a Roma si rivolse per trattare coi cardinali di un componimento. Parla in una lettera al Senato di mandare a rinchiudere qualcuno nel castello di Cremona senza indugio, ma non si conosce precisamente di chi si tratti; eppure siamo sempre con eretici cremonesi. Insisteva su tale punto, « perchè è questo negozio « dell'importanza che è, non solo al servizio di Dio, ma anche all'interesse di Sua Maestà et beneficio del Stato » (2). Ora, queste parole vanno attribuite ai Maggi e ravvicinate ad altre espressioni, a cui accenneremo più avanti, e cioè che i Maggi erano accusati di aver tentato una sedizione popolare, spargendo « cedole » in Cremona e organizzandovi una « setta ». Così, il governo intendeva intromettersi, e si intromise di fatto, nel processo, repugnante l'inquisitore. Si venne a trattative fra loro. Ma l'intesa fra il podestà e l'inquisitore si rese sempre più difficile, l'escussione dei testimoni non si poteva fare, perchè l'inquisitore voleva che il Senato lasciasse procedere « canonicamente »; quando fosse dato di-

(1) *Culto*, 2104, 8 aprile 1551.

(2) ASM, *Culto*, 2104. Lett. del Gonzaga al presidente del Senato, 9 luglio 1551.

scarico ai cardinali, diceva, non avrebbe mancato « in tutto quello « fosse opportuno a castigo degli altri ». Questo discorso lascia intendere nell'inquisitore il desiderio di procedere secondo legge canonica e non altrimenti. Ma premeva al podestà di imprigionare quei Maggi che abbiamo ricordati come amici e ricattatori dei monaci benedettini, di cui si è parlato. I cardinali acconsentirono per uno; ed il podestà, perchè non si ricordava bene il nome nell'ordine di arresto rilasciato dai cardinali, li chiuse in carcere tutti, tanto per non sbagliare. Lo fece per tempo, di buon mattino, senza strepito, chè si poteva temere degli umori della popolazione. Fra essi c'era anche un medico, « preso comodamente », venendo lui a medicare alcuni infermi in castello, e fu per ordine espresso del Senato. Ma l'inquisitore non intendeva in alcun modo metter le mani in quei processi, se prima non veniva assicurato per lettere del governatore o del Senato che i prigionieri sarebbero stati consegnati in potere suo o del vicario vescovile, e che il podestà avrebbe ordine di non intramettersi, se non in tanto, in quanto dall'inquisitore o dal vicario fosse richiesto (1). Voleva pure che ai prigionieri non si « dovesse maggior pena di quella che a lui e al vicario parebbe che si meritassero ». Insomma, non voleva confusi due titoli diversi di reato in un solo processo. Né aveva torto. Non voleva servire di strumento politico per fare gli affari della Spagna; e bisogna dargli ragione. Il Senato opinò di tener pure i prigionieri in nome dell'inquisitore, quanto al delitto di eresia; ma quanto alla « seduzione del popolo », fatta per via di « cedole », e di « sette » con pericolo di tumulto, voleva che il podestà intervenisse, come ricercato dall'inquisitore, a tenore della stessa bolla papale, sulla quale l'inquisitore pareva fondarsi; non si nominasse il podestà nel processo, ma vi assistesse, solo per intendere le deposizioni dei detenuti e per farli interrogare diligentemente sopra cose fuori di eresia, « al servizio di Sua Maestà », per poterli poi, finito il processo d'eresia, « castigare secondo i « loro demeriti ».

Al Gonzaga fu commesso di scrivere in ordine a queste cose all'ambasciatore in Roma. Questo (diceva il Senato) non contraddiceva alla ragione canonica; non contraddiceva ad altro ordine pon-

(1) ASM, *Culto*, 2104, 29 giugno 1552.

ificio; si poteva poi vedere il buon animo del governatore di punire gli eretici, « avendone fatto detenere più di quelli erano « ricercati ». Troppa grazia, avrebbero potuto rispondere! Era stata fatta molta istanza, in nome del medico, al Senato per farlo rilasciare, con sicurtà fortissima, per il bene degli infermi. Dicevano che era stato calunniato dall'inquisitore. Aveva detto che tutti i medici di Cremona erano luterani e per questo vennero anche a parole. Il Senato non si sentì di lasciarlo, perchè (si veda quanta sottigliezza spagnuola!) d'ordine del governatore era detenuto. Osservava esser ben vero che, quando l'inquisitore non volesse procedere coa l'assistenza del podestà (« nè sarebbe stato « onesto lasciarlo procedere altrimenti »), nascerebbe in questo negozio un altro non piccolo inconveniente; ed era che il podestà da sè stesso non avrebbe potuto procedere più oltre, non avendo presso di sè il processo fatto dall'inquisitore, il quale si era rifiutato di lasciarlo pur vedere; e aspettare la licenza da Roma, portava via assai tempo: intanto, subdolamente si osservava, per venire a stringere, che i detenuti restavano con spesa e incomodo (1).

È utile conoscere tanti minuti particolari di questi atti, perchè ci danno una prova che il governo di già tentava d'introdurre anche in Milano i metodi della inquisizione di Spagna. Per un minimo pretesto cercava immischiarsi nei giudizi e gravare la mano sugli imputati. L'inquisitore, quando altro non poteva fare, chiedeva, almeno, per essi un po' di giustizia, una pena « non maggiore « di quella si meritassero » dal Sant'Uffizio.

Deposizioni e costiti degli imputati in questo processo dei Maggi non sono privi di interesse. Roma, per vederci dentro ben chiaro, per non coinvolgere con l'eresia la politica spagnuola, per maggior garanzia di libertà in un processo che a Cremona doveva suscitare rumore, ordinò che alcuni deponessero davanti agli stessi cardinali. Così l'escussione dei testimoni si fece parte in Cremona, parte in Roma. Tutto ciò è molto notevole per la storia seria dell'inquisizione romana.

Il processo cominciò con la deposizione a carico di messer Agosto da Sommo (dal 25 marzo 1551 al 30 luglio 1552). Un in-

(1) ASM, *Culto*, 2104, 4 luglio 1552.

nominato si presentò con dire che egli soddisfaceva al debito di coscienza, costretto dal precetto, imposto sotto minaccia di scomunica dal vicario e dal podestà. Secondo la forma de' sacri canoni, cioè alla presenza di due persone religiose in luogo del notaro, e alla presenza di due altri per testimoni, furono esaminati cinque, e tutti, presso a poco, dissero le stesse cose. L'imputato era luterano: negava la messa, negava la confessione e il papa: diceva che Cristo si era immolato una volta e rinnovare il suo sacrificio non si doveva e non importava. Lesse l'esposizione degli evangelii del Buttirolo. Uno degli accusatori depose avanti ai cardinali di avere a Cremona giudicato l'imputato un luterano, nel suo esame, ma poi, dopo averlo veduto, si accorse di avere preso un abbaglio. Anche per Tommaso Maggi (30 novembre 1551, 30 luglio 1552) i testimoni si udirono parte a Roma, parte a Cremona. Dissero che, in questa città, c' erano molti gentiluomini e mercanti infetti d'eresia, tra' quali l'imputato, il quale gli aveva detto d'aver appreso la dottrina luterana da frà Clemente da Ognio, eremitano, e gli aveva parlato d'ogni sorta di dogma luterano: e che l'imputato aveva alloggiato in casa sua per un certo tempo un tal Paolo da Calcinato, luterano, il quale per tutto dove si trovava, in Cremona, « parlava alla scoperta, dimandando « li « templi taverne et li altari cerchi di taverne ».

Altro testimone, il 30 novembre 1551 in Cremona, davanti l'inquisitore e in presenza di due testimoni e di due religiosi, « loro « notarii », depose d'aver saputo che l'imputato è luterano, perchè la domenica non andava mai alla messa, sebbene sano e sciolto da altri impegni; che mai ha veduto l'imputato levarsi la berretta e dir l'Ave Maria la sera, quando suonano le campane, mentre gli consta che andava alla congregazione de' luterani che si teneva in casa d'un nipote dell'imputato.

Altro testimone il 27 giugno 1552 e nel modo che sopra, depose d'aver ritrovato l'imputato e certo messer Bartolommeo Maggi, « luterani et eretici », perchè alla scoperta ragionavano delle opinioni luterane, e tutti e due consentivano e dicevano d'aver imparato tal dottrina « per essere stati illuminati da frate Clemente da Ognio.

Altro testimone esaminato il 28 luglio 1552 dal vicario del p. Inquisitore, depose contro Tommaso Maggi imputato e disse che un giorno, nella chiesa di S. Gallo, per opera d'un prete che

stava in casa di Bartolommeo Maggi, dell'imputato e di altri, fu comunicato con comunichini non consacrati.

Contro messer Girolamo Maccagno medico (dal 16 aprile 1552 al 6 agosto) si disse aver egli dichiarato: la messa non essere di alcun valore; che il corpo di Cristo non è nell'ostia consacrata; che l'imputato si faceva beffe di chi andava alla messa e faceva riverenza all'ostia consacrata, con dire che il sacerdote non ha virtù di oprar questo: che non siamo obbligati a confessarci, perchè la confessione è una invenzione de' preti e frati per guadagnarsi da vivere; che si burlava delle cerimonie della Chiesa, dicendo « che il papa non ha autorità di rimettere li peccati ».

Altro testimone depose che il detto Maccagno, cavalcando e conversando con esso testimone, aveva dette molte cose di eresia, mostrando di tenerle, cioè: che non v'è purgatorio; che il corpo di Cristo non è nel sacramento dell'altare, e che le messe e gli uffizi de' morti sono un trovato de' preti e frati.

Altro testimone, esaminato, come sopra, il 6 luglio 1552, depose contro l'imputato di averlo sospettissimo d'eresia, perchè, andando l'imputato a medicare esso testimone, aveva detto che la confessione auricolare non fu mai istituita da Cristo, ma è una invenzione de' preti da dugento anni in qua: e che dovendoci pur confessare, « non dovremmo recitar li peccati nostri mortali di uno in uno », ma basta confessarsi in genere. E disse ancora l'imputato che quell'anno non osservava la quaresima.

Dal 2 aprile al 30 luglio si escussero i testimoni a carico di Giovanni Maggi, dicendolo luterano. Di lui già aveva detto Girolamo Allegretti da Spalato, nel suo capitolato fatto nel settembre 1550 in Venezia avanti al legato, che era uno di quelli i quali sottoscrivevano gli atti della chiesa luterana di Cremona. Questo Allegretti, anch'esso imputato, capitò a Cremona, e lo esortarono i compagni di fede a rimanere saldo e non cedere agli inviti che gli si facevano di pentirsi. Fu messo poi istitutore di fanciulli in casa Rangoni, fu invitato a Gardone per la propaganda eretica, « insegnando e leggendo dottrina nuova ». Al famoso Giulio di Milano i cremonesi scrissero « che lui dovesse venire a confermarli « nella fede ». Anche un altro Allegretti, di nome Girolamo, era luterano e stava a Gardone. I confratelli della chiesa luterana di Cremona, scrivendogli, così intestavano le loro lettere: « La gratia « et pace del placato Dio per Giesù Christo suo diletto figliolo et

« Salvator nostro, sia sempre con voi dilettilissimo fratello et con tutta la chiesa di Gardon, amen ».

Nell'esame di testimoni contro Bartolommeo Maggi (2 aprile al 28 luglio), un testimone depose che l'imputato, di setta e opinione eretica di Martino Lutero, gli dette la *Esposizione del Buttiolo*, libro ereticale sugli evangelii, esortandolo a leggerlo e dicendogli che credesse soltanto a quello che è scritto su l'evangelio e non alle altre cose, perchè eran tutte favole. Disse ancora che, praticando in casa dell'imputato, aveva constatato che non andava mai a messa le feste e che un figliuolo dell'imputato, prima di morire, non volle confessarsi e comunicarsi. Un nuovo testimone depose: che l'imputato era laterano e parimenti un di lui figlio di venti o ventidue anni, « instrutto » da esso imputato e da Tommaso Maggi, Don Valeriano, « alias » monaco di S. Benedetto, eretico confesso, disse d'essere stato ricevuto più volte in casa dell'imputato.

Uno disse che l'imputato si era di recente comunicato con comunichini non consacrati.

VIII.

Mentre si svolgeva interminabile questo processo dei Maggi di Cremona, l'inquisitore, nel gennaio 1553, fu preso di mira e fatto segno ad una congiura. Per opera dei gentiluomini di quella città, circa una sessantina di persone, egli andò incontro a gravi insulti. Minacce e vie di fatto contro gli inquisitori avvenivano frequentissime: ne abbiamo ricordate noi stessi. Non è quindi da meravigliarsene ora. Molti inquisitori a Como morirono anche di veleno. Molti furono aggrediti dal popolo sdegnato; ma una congiura di nobili, forse di tutti i principali gentiluomini di Cremona, ha un significato speciale. Era certamente una protesta di solidarietà verso i Maggi e una vendetta per quel processo conteso dalle due podestà criminali. L'odiosità si riversò tutta contro l'inquisitore: nulla per la complicità del governo: un po' di giustizia distributiva non ci stava male. Intanto, i cardinali incaricavano un legato, il cardinal Morone, di trovar modo di comporre la vertenza fra stato e inquisitore, nello svolgimento di questa causa, che si

trascinava così a lungo e che ogni giorno ingrossava nell'opinione pubblica, trattandosi di gentiluomini e di un medico stimato e gradito alla popolazione. Il Morone, per conciliare la cosa, propose che due senatori potessero vedere i processi, « così per impedire aggravi agli imputati, come anche per evitare tumulti e sedizioni ». Il medico ottenne finalmente di essere libero dalla carcere, ma gli fu impedito di allontanarsi di città. Il Gonzaga, che riceveva insistenti domande per fargli esercitare la sua professione anche fuori di Cremona, propendeva per accordargliela, mediante una buona sicurezza. Il Senato raccomandò al legato Morone la libertà provvisoria (si direbbe oggi) per tutti: ma senza risultato. Allora lo pregò che, se voleva attendere a questo processo, mettesse gli imputati in Cremona a suo piacere, ma non facesse cosa alcuna senza consultare prima i due senatori o il Senato. Ma si andava dicendo già che egli voleva partirsene, certo perchè disgustato dalle pressioni del governo che voleva sopraffare il Sant'Uffizio. Allora il governo avrebbe voluto che non lasciasse nelle mani dell'inquisitore i prigionieri. Intanto, agiva direttamente presso il re, mentre il legato pontificio al re parlava chiaro e aperto che, « se voleva salva la « cristianità », bisognava lasciar libero il Sant'Uffizio nei suoi giudizi, liberi i processi di eresia, « alla volontà et arbitrio solamente « di quelli che dal papa sono eletti ». Il re cattolico non si poteva persuadere che la Chiesa avesse tanta difficoltà di lasciare esercitare l'inquisizione di Spagna nel ducato di Milano.

Il reggente d'Arras scriveva al legato:

Sua Maestà molto se meraviglia perchè in li soi regni non si voglia permettere quello che già a molti principi si sa essere stato concesso; imperocchè in Spagna e in Fiandra ci sono molti esempi di severissime pene et gravissimi castighi, per paura de' quali molti, smarriti, si sono contenuti in l'officio della vera religione. Che se, secondo la forma de' canoni, quali facilmente perdonano a' penitenti, si fossero sententiati, forse non solo non haveriano mutato a meglio, ma rivotato gli animi de molti altri dalla vera fede, et inserito in la mente loro nove et perniciose opinioni, estirpando le antiche et bone.

Sotto il manto di questo zelo per la religione, uno zelo maggiore che non avessero il Sant'Uffizio, il legato, i cardinali e il papa, si nascondeva l'intenzione di fare del tribunale ecclesiastico un ufficio di polizia spagnuola.

Intanto, la conclusione del reggente era che il legato seguisse l'opinione del Senato, « come quella che più provvede alla quiete e tranquillità de' sudditi ». Voleva poi che scrivesse al papa la intenzione del re. In quel frattempo si aspettavano le determinazioni sovrane, che non sarebbero state se non confacenti al maggior « utile dei popoli e principalmente ad onore della religione » (1).

La contesa si svolge a Roma e assume sempre maggiore gravità. I cardinali si rivolsero direttamente al re Cattolico, e molto interessa per noi conoscere tutta per disteso la lettera indirizzata il 5 agosto, la quale, senza le cose su esposte, presa così da sé, non s'intenderebbe, inducendo a pensare che il governo spagnolo fosse poco tenero della religione e del Sant'Uffizio, se si guardi solamente alla forma e alle circonlocuzioni della diplomazia pontificia, mentre i cardinali miravano alla intrmissione dello stato, come coefficiente unico della mancata giustizia e causa d'impedimento alla libertà d'azione del Sant'Uffizio. Premesso quanto era necessario per non fraintendere il senso delle parole e per darvi l'importanza che meritano, diamo la lettera:

Sacra Catholica Cesarea Maestà,

Essendo piaciuto a Dio et alla Santa Sede Apostolica chiamarci alla cura di questo Santo Ufficio della Inquisizione contro gli heretici, se semo al tempo con tutto il studio nostro sforzati di purgarne quelli lochi, quali ne sono pervenuti a notizia, et se non al tutto per la inveterata corruttione de essi, almeno in quella parte che più si è potuto, et dove da noi stessi non si è potuto, non siamo statti tardi ad implorarne il braccio forte et aiuto de quelli principi secolari, che o ne sono statti patroni per se stessi, o vero col mezzo de altri; laonde ne è poi seguita la purgatione de' detti luogi, sì como è occorso in Firenze, Ferrara et ultimamente in Napoli; dove col braccio de' loro principi, i quali hano conservata illesa et immacolata la giurisdictione spirituale et authorità della S.^{ta} Inquisitione, ne sono seguiti effetti molto salubri a gloria de Dio benedetto, et della sua fede e di santa Chiesa, con gran salute delle povere anime. Nè taceremo a V. Cesarea Maestà di quanto benefitio sia stato causa il favore che di continuo habbiamo riceuto ai santo Ufficio dalla benedetta anima del S.^r don Pietro de Toliedo, già vicere de Napoli, che, se fosse piaciuto alla divina M.^{ta} conservario qualche tempo de più, si sarebbe totalmente purgata non solto quella città, ma la provincia tutta di quella pestifera infezione, como anchora speramo per l'avenire con la virtù et presentia del R.^{mo} card. Pacecco, aggiongen-

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 13 agosto 1553.

dovisi hora massimamente la candida et oltrema volontà di V. M. a noi molto ben chiara e nota per l'ordinario, e poi per le prudentissime e santissime lettere sue di XXII de april prossimo passato dirette a Nostro Signore, delle quale rendemo infinite et humili gratie a Dio primo et alla M.^{ta} V., per la qual ci troveremo sempre obligati a pregar esso Signor Dio per la salute e felicità sua.

Accade ora che troviamo gran copia di questa mala peste serpere et pululare nel stato suo et dominio di Milano, sì per la vicinanza di altri luochi infetti, como sono Svizzeri, Grissoni, la Valtelina et altri, come anchora per lo stretto comertio, che vi si ha con Tedeschi di continuo, di modo che li paesani se ne infeteno tuttavia, et è cominciato non solo fra mercanti e persone basse, ma etiandio fra nobili. Che se non ci si repara a tempo, non dubitamo punto che non solo sia per corumpersi affatto, ma per dare fore ancora un giorno qualche strano travaglio alle cose publiche et temporali di V. M.^{ta}, poi che da così fatta peste sogliono alle volte nascere de' pegiori inconvenienti, che l' homo non può pensare, como molto meglio di noi per sua prudentia scia la M.^{ta} V. per se stessa. Nondimeno, per quanto appartiene all'uffitio nostro, non semo mancati nè mancamo di continuo tenere excitati et sollicitati li nostri Inquisitori, che sono per le città et terre ordinariamente della religione di s.^{to} Domenico et altri, che con ogni studio vi siano vigilantissimi, et provedano alla castigatione et extirpatione di quella pesta. Imperò, non trovandosi quella correspondentia et rispetto che per la giustizia si converia al servizio de Dio et di nostra religione, essi non possono fare l'uffitio loro et noi siamo forzati darne aviso a V. M.^{ta}, certificandola che li sudetti Inquisitori non solo non sono lasciati procedere secondo li è permesso dalli sacri canoni, ma sono impediti dalli uffitiali laici, como sono Governatori, Rettori et Podestà, che si fano licito meterli le mano avanti, prohibirli, inhibirli che non procedano, et minacciarli, et quello che ci pare anchora male, è che subito se ne riccoreno alla protectione et favore del senato di Milano. Il qual, per offitio, che più volte in nome nostro si sia fatto seco et con l'intervento del R.^{mo} card. Morone, non solo non presta quello iusto braccio che doveria per iustitia a questo s.^{to} Uffitio, per così bona et necessaria opera, ma impedisce et turba ogni cosa; di maniera che sono constrette supplicare V. Cesarea Maestà si degni per sna bontà et clementia farli qualche opportuna provisione, et fare ordinare al sudetto Senato et Governatori nelli luochi che nelle cause che concernono la estirpatione et castigo d'ogni pernicioso heresia, lascino procedere alli Inquisitori senza impedimento alcuno, secondo che ordinano li sacri canoni. Et via magiormente che, se in cosa alcuna è usato diligentia da noi in questo uffitio, è usato in questo di cercare con ogni debito studio di non mettere Inquisitori et uffitiali, che non habbino prima dato bonissimo saggio dalla loro vitta, costumi et sufficientia, et che non siano persone tenute da tutte gli homini da bene per boni et sufficientissimi. Pertanto, tornamo di novo a supplicare V. Cesarea Maestà sia servita di provvedere a questi disordini che nascono, et non com-

portare che questo fuoco cresca tanto, che non si possa poi così facilmente ammorzarlo. Nostro Signore Iddio la imperial persona di V. M.^{ta} guardi con augumento de regno, come i suoi servitori dessiderano.

De Roma, a V de Agosto MDLIII.

Subscripta: Della V. Ces.^a et Cat.^a Maestà

Servitori

JOH. PIETRO Card. di Napoli.

R. Card. de Carpi.

A. Card. A. CAMPOSTELLAN.

H. Card. VERALLO.

JACOPO Card. PUTEO.

S. Cardinalis S.ⁿⁱ CALISTI.

Il Gonzaga, che stava al campo di Asti per la difesa contro i francesi, fatto consapevole di tutte queste cose, rispondeva al presidente del Senato, per lavarsene le mani come Pilato:

Mi trovo le due V. S. de' 9 et con esse la copia della lettera scritta per li Reverendissimi Cardinali Inquisitori generali della heresia a S. M., et perchè delle cose di che se doleno io non credo essermene intromesso, ma sempre lassatone il carico al Senato, non sapria che dirne altro se non parimente hora rimettermene ad esso (1).

Quale effetto questa lettera facesse sull'animo dei senatori si può capire facilmente. Tutte le pratiche con don Giovanni Manriquez a Roma andarono all'aria. « La concordia et unione de « quelli prelati et inquisitori con li officiali cesarei, » che stava tanto a cuore a Paolo Arrigoni, diventava sempre più difficile. Il Senato giudicò la lettera della Sacra Congregazione al re « molto « acerba e mordace » piena di « manifeste bugie ». Così alla prima, si sentirono la voglia di rispondere per le rime, senza venir meno alle convenienze. « Certamente se il Senato non portasse rispetto « grande alla loro dignità et non sapesse le atione soe essere « manifeste et chiare presso Sua Maestà et gli altri, se risolveva « de farne honesto risentimento ». Prese, invece, il partito più prudente, di servirsi del reggente d'Arras, al quale il re, a voce, avrebbe potuto far conoscere le proprie idee sul tal proposito e di fargli anche scrivere dall'ambasciatore cesareo residente in Roma (2).

(1) ASM, *Culto*, 2107. Lett. del Gonzaga, da Asti, al presidente del Senato, 15 ottobre 1553.

(2) ASM, *Culto*, 2107. Lett. di Paolo Arrigoni, da Milano, all'oratore cesareo in Roma 9 ottobre 1553.

IX.

Nuova occasione a guastare il sangue agli spagnuoli dominatori venne, nel tempo stesso, per le cose che occorreano nell'inquisizione di Lodi. Una sentenza aveva colpito Galeazzo da Trezzo da Sant'Angelo che aveva impugnato l'esistenza del purgatorio e l'efficacia de' suffragi ai defunti e delle orazioni ai santi. Non credeva all'eucarestia, spregiava il sacrificio dell'altare, non voleva sapere di confessione. Voleva, invece, il matrimonio per i preti. Si rideva del papa e della legge del digiuno: negava il libero arbitrio. Pure; chiamato e richiamato, stretto da esortazioni, tempestato di minacce, aveva mostrato una certa disposizione alla resipiscenza, e con parole e dimostrazioni s'era pentito dei suoi errori. Promise non ricadervi più, e quindi fu ricevuto all'abiura e accettato a penitenza. Ma, quando i suoi giudici videro con chi avevano a fare, perchè di penitenze non ne voleva nemmeno sentir parlare, nulla sconfessare, non sostener domicilio forzato in casa, non salmi penitenziali da recitar sull'altar maggiore pubblicamente, e molto meno intendeva di leggere tutte le feste la sua abiura avanti al popolo e di confessarsi una volta al mese, lo dichiararono relapso. Detenuto, esaminato più volte senza tortura, risultò reo confesso: insisteva su tutte le sue idee e dove più insisteva era in dire idolatria la venerazione al sacramento dell'altare. Così dichiarato eretico recidivo, fu condannato ad essere rilasciato al braccio secolare del podestà di Lodi. Il podestà, presente alla condanna, doveva essere un magistrato di uno stampo assai diverso dai giudici di quel tempo, se ebbe tante viscere di pietà, da chiedere la grazia della vita per il condannato. Questo sentimento insolito apportò insolito effetto. La pena di morte fu commutata nella confisca dei beni alla inquisizione. Ma quell'anima fiera del da Trezzo, udita la sentenza, si levò su e avanti al popolo protestò contro l'ingiustizia usatagli: disse che non gli era stato permesso di dire a viso aperto il fatto suo, di esprimere le sue convinzioni e rivelare i suoi sentimenti. L'inquisitore, sorpreso a quell'audacia, lo rimbeccò dicendogli: avere avuto egli tutto il tempo di addurre le difese e di dire la sua: « Vuoi tu dire (rivolto a lui, gli fece) che sia idolatria adorare l'hostia sacra? ». A cui egli di rimando: « Sì che

« lo voglio dire, et ve lo provarò per la Sacra Scrittura ». Il popolo bisbigliava. Il governatore era presente: lo contornava uno stuolo di nobili e di cittadini, in atteggiamento di sorpresa e di meraviglia. Rivolto il governatore al frate, lo invitò a ripetere l'interrogazione. L'inquisitore tornò a fare la stessa domanda al condannato; e questi ripeté ancora una volta: « Si che è idolatria » adorare l'hostia, et lo provarò per l'Atti delli Apostoli! ». A queste parole il governatore, perduta la pazienza, uscì in questi termini: « E va, che il diavolo ti porti! » A cui il condannato: « Chi s'inganna è suo danno! » Il popolo si diede a vociare: « Al fuoco! Al fuoco! » Il disgraziato, ricondotto in carcere, a stento salvandosi dalla furia della plebaglia, tranquillamente esponeva ai suoi carcerieri i propri pensamenti e, impugnando i precetti della Chiesa, cercava di convincer gli astanti e tirarli al suo pensiero. Un ultimo tentativo fece la curia, per farlo ravvedere: ma egli perseverò costante, ripetendo a sazietà che nessuno lo avrebbe smosso dalle sue convinzioni. Il podestà allora non vide scampo per lui. E, sulla piazza stipata di gente, il rogo arse (1).

Ora, questa sentenza che aggiudicava i beni del condannato totalmente al Sant'Uffizio, senza alcuna porzione a favore del fisco, non che la pretesa di escludere dai processi la magistratura secolare, dettero luogo al Senato di ritornar sopra allo studio della questione. Lo si chiamava abuso dispotico e non volevasi più oltre tollerare che gli inquisitori istituissero da soli i processi contro persone sospette o ree di eresia indipendentemente dalla partecipazione del Senato e che poi si ritenessero le sostanze degli spogli (20 marzo 1553).

Si aggiunse la discordia anche nel campo ecclesiastico. Arcivescovo e inquisitori non se la intendevano bene fra loro; anzi, vennero a rottura aperta. Il papa si decise a sospendere l'uffizio dell'inquisizione ai domenicani di Sant'Eustorgio e lo conferì ad un canonico del capitolo della Scala, Bonaventura Castiglioni, creandolo commissario del supremo tribunale di Roma, con la stessa autorità

(1) Si fece questione a chi toccassero le spese del rogo. Il comune si rifiutò a pagarle. I più stavano per addebitarle ai beni dello spoglio, e quindi avrebbe dovuto anticipare il denaro la curia, a cui vantaggio era devoluto lo spoglio. Ma il podestà che temeva la scomunica a toccar quel tasto, pensò meglio, per non patire scrupoli, pagar di suo. La spesa fu di lire undici.

della Sacra Congregazione, e con diritto di procedere fino alla sentenza definitiva contro sospetti e fautori. Questi, dando comunicazione del mandato ricevuto al principe Gonzaga, così gli diceva:

Già il mondo sapea quanto sieno exosi alla clemenza di Sua Maestà gli heretici, e insieme con quanta austerità V. E. a loro si è mostrata nemica in tutte le occorrenze: et hor sendo il tempo assai maggiormente periglioso di queste sette, io mi sto con speme che la clementissima S. V. non mancherà dei suo usato agiuto (1).

E « il tempo maggiormente periglioso » era proprio quello di questi anni. Le parole del commissario nascondevano sotto la veste cerimoniosa un pensiero opposto. Il commissario non doveva aver molta fiducia nel Gonzaga, del quale abbiamo già veduto come si sospettasse. Non tardò molto che fu sostituito, preposto al governo un cardinale, quello di Trento, Cristoforo Madruzzo, che era uomo di polso. Ad impedire il diffondersi nel ducato delle eresie degli Svizzeri e dei Grigioni, il papa si rivolse al Madruzzo, perchè vi invigilasse ed eccitasse il nuovo commissario e lo favorisse in ogni maniera. Claudio di Pralboino (già frate Angelo Maria, agostiniano), eretico convinto, e forse relapso, era stato consegnato dall'inquisitore di Milano alla curia secolare e chiuso nelle carceri dette della Malastalla. La sera della vigilia di Pasqua (1556) fu rilasciato: ma l'ordine dell'inquisitore era stato falsificato. Non senza connivenza di alcuni causidici, l'ex frate prese la fuga. Il papa commise al cardinale di procedere per questo fatto contro i fautori, prestando il braccio secolare del governo a favore dell'inquisitore, per non doversi trovar costretto ad avocare a sè tale causa e perchè gli elvetici non avessero buon giuoco nel dominio di Milano (2). Non la perdonò allo stesso coadiutore del vescovo di Bergamo, Giulio Augusto, canonico di Camerino, che non stette agli ordini dei cardinali inquisitori: lo scomunicò e lo depose (3). Ordinò al nunzio presso gli Svizzeri, il vescovo Ottaviano di Terracina, di detenere un apostata, del quale gli aveva scritto il commissario del Sant'Uffizio fra Michele Alessandrino, e di consegnarlo all'inquisitore (4). Discacciò gli eremitani di Sant'Ago-

(1) ASM, *Culto*, 2107, 24 maggio 1553.

(2) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 438.

(3) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 441.

(4) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 443.

stino da Genova, come macchiati di eresia, incaricando Aurelio da Cremona, vicario della congregazione lombarda agostiniana, a provvedere, o lui o altri, alla sostituzione (1). Vita scandalosa menavano i frati di San Domenico a Tortona e il provinciale di Lombardia fu mandato a ripararvi, perchè riformasse quel convento e l'altro delle monache di S. Caterina (2). Volle in sua mano un Galeazzo Corbara da Milano imputato di eresia (3). A Brescia si trovavano moltissimi eretici che desideravano ritornare alla fede. Con l'autorità del papa, il cardinal Durante li assolse (4).

Anche in altre città lombarde si affacciavano eretici, e gli inquisitori non rimanevano inoperosi. Frà Domenico da Piacenza, inquisitore di Pavia, si indirizzava nel 1559 al cardinale di Trento, per denunciare un Giuseppe de' Longi, detto Spadazza, che, dopo l'abiura pubblica, condannato al carcere a vita, se ne fuggì in Alessandria. Frà Domenico, nel rimandarlo al cardinale, glielo dipingeva per « uomo diabolico, che è sufficiente rovinare tutte le « città di questo stato, perchè ha più heresie che non hebbe mai « Martin Lutero o altro spirito diabolico » (5).

Breve fu il governo del cardinal di Trento e breve ancora il commissariato del canonico Castiglioni. L'opera dell'uno e dell'altro servi a ridare un assetto all'inquisizione, rimettendola in mano ai domenicani. Intanto ci sembra che il commissario avesse portato un senso di mitezza e di misericordia nelle condanne del tempo passato. Si parlò già di quel tal Bressano e di quell'Ulfino condannati dall'inquisitore. Il commissario promosse per loro la grazia sovrana. L'istanza del Senato è notevole e la diamo qui, tolta da un atto senza data, ma anteriore, ad ogni modo, all'anno 1553:

Ser.me Rex,

Anno 1547 fuerunt detenti Petrus Bersanus chirurgus et M. V. fidelissimus servus Jacobus Antonius cognominatus el Putino ex causa heresis, et cum ex processu compertum fuerit chirurgum ipsum delinquentem, condemnatus fuit chirurgus ipse ad triremes perpetuo et missus fuit prius tamen vergis cesus publice et cathene infami alegatus per

(1) *Arch. stor. rom.*, XV, pp. 443, 445, 446.

(2) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 443.

(3) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 461.

(4) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 420.

(5) ASM, *Sen. Cons. e Mem.* cit., 12 dicembre 1556.

medium diem; supplicans vero, qui hereticus compertus non fuit, perpetuo exilio multatus fuit, ab universo dominio Mediolanensi sub pena perpetuarum triremium et alia etiam graviore arbitrio Senatus irroganda, et ut serius legatur in ea ordinatione, que exhibitur. Placuit dehinc excellentissimo Senatui gratiam largiri dicto chirurgo, et sic ad patriam rediit. Pauperrimus autem supplicans, qui hereticus non compertus fuit, adhuc exul fuit et est et semper uti catholicus vixit et vivit, ut etiam R. do d. Commissario S. me Inquisitionis optime ostendit. Cum igitur supplicans cupiat sub umbra alarum M. V. vivere ad eandem confugit etc. etc.

Franciscus Uiphinus M. V. servus et Petrus Bersanus chirurgus fuerunt per ex. m Mediolani Senatum ex causa heresis condemnati, qui postquam virgis cesi publice fuissent, mitra infami rediit in foro mediolanensi, catene infami per dimidium diem alligandos esse mox ad triremes perpetuo, ut dehinc positi et missi fuerunt, et ut latius in ordinatione legitur, de anno 1547 facta, que exhibitur. Prefatus chirurgus dehinc gratiam obtinuit et ad patriam rediit; supplicans autem per annos quatuor ingum triremium subiit, et postquam placuit Altissimo creatori, ab ex. mo duce Andrea de Hauria liberatus fuit, et ab inde citra, uti catholicus semper vixit et R. m d. Commissarium, San. me Inquisitionis rogare fecit, ut ad gremium S. M. E. admittere vellet, quod facere recusavit absque beneplacito M. V. Qua de re supplicans, etiam attento quod S. M. E. nunquam claudit gremium ad eam redeunti, ad eandem confugit, humiliter exorando, ut dignetur beneplacitum suum concedere ipsi R. do d. Commissario Inquisitionis pauperrimum supplicantem admittendi et absolventi, quoniam supplicans paratus est abiurare et penitentiam canonicam sibi iniungendam peragere et declarare supplicantem, postquam absolutus fuerit ab ipso d. o Commissario non posse ex causa premissa ulterius ab aliquo vexari, ut speratur (1).

Ma perchè erano sorte liti fra l'arcivescovo Arcimboldi e il vescovo tagastense, in parte per le giurisdizioni del Sant'Uffizio (2), e in parte per le fondazioni Guastalla, fu l'inquisizione, per ordine del papa, levata affatto ai domenicani di Sant'Eustorgio e affidata ai domenicani di S. Maria delle Grazie. Il primo inquisitore di questo nuovo convento fu frà G. B. Chiarino da Cremona (1558) (3).

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem.*, Inquisiz. cit.

(2) Non sappiamo se possa riferirsi a questo tempo e a questioni fra curia arcivescovile e inquisitore di Sant'Eustorgio la notizia di un processo intentato al vicario dell'inquisitore, frà Deodato, che fu messo in carcere. L'inquisitore ne domandò il rilascio e supplicò il Senato per la spedizione della causa (ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit. Atto del sec. XVI).

(3) ASM, *Fondo di Rellig.*, S. Eust., ms. Bugatti cit.; *Arch. stor. rom.*, XV, p. 448.

Primo atto del Chiarino fu la pubblicazione di un bando che nessuno tenesse scritture e libri proibiti, e chi li avesse, dovesse consegnarli a lui. Fu allora pubblicato quell'indice famoso emanato da Paolo IV. Il bando era stato fatto di concerto col nuovo governatore di Milano, il duca di Sessa (1). L'ordine non fu accolto con quell'ardore che il Chiarino si attendeva: tornò a ripeterlo, « avendo veduto (diceva) che molti non hanno ottemperato agli « ordini »: in termine di otto giorni ognuno dovesse aver preparato i libri proibiti (2). Il duca poi, per suo conto, pubblicò un bando di pene contro gli eretici: nessuno presumesse dir cosa ereticale contro la fede, e quelli che udissero simili cose dovessero denunziare i profferitori al Sant'Uffizio, pena trecento scudi d'oro, e non avendo da pagare, tre tratti di corda. Capitando alle mani eretici, fuggiti dall'ufficio dell'inquisizione, obbligo di denunziarli sotto le stesse pene: gli osti osservassero il precetto di non mangiar carne nei giorni del divieto. Nessuno in pubblico disputasse di cose pertinenti alla fede senza licenza dei superiori e, dopo la prima contravvenzione, pena la vita. Nessuno facesse circolare in balle di mercanzia libri eretici o condannati sotto pena capitale: prima di vender libri ricevuti apertamente, se ne desse notizie al Senato e all'inquisizione, in Milano; nelle altre città agli inquisitori e ai podestà per l'esame preventivo (3). Ai soli inquisitori generali era data facoltà di tener libri proibiti (4). Nemmeno vescovi, arcivescovi e cardinali potevano dispensarsi dal chiederla. Lo stesso S. Carlo Borromeo ottenne per bolla di Pio V facoltà di ritenere libri posti all'indice da Paolo IV e da Pio IV, e tutti i libri luterani, allo scopo di valersene per confutarli (5). Il cardinale Ercole Gonzaga che, al momento della pubblicazione dell'indice di Paolo IV se ne era provvisto, si affrettò a depositarli nelle mani dell'inquisitore, e quando desiderò riaverli per studiare le confutazioni, li richiese a Pio IV (6). In seguito, la dispensa concedevasi ai vescovi per bolla cardinalizia, ossia dagli inquisitori di Roma: nel 1636 a

(1) ASM, *Grida*, 16 e 17 marzo 1559.

(2) ASM, *Grida*, 22 marzo 1559.

(3) ASM, *Grida*, 6 dicembre 1559.

(4) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 448.

(5) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 468.

(6) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 453.

mons. Lazzaro vescovo di Como la Congregazione concesse, con la facoltà di assolvere eretici, anche quella di leggere e far leggere libri proibiti ai suoi sacerdoti.

Alla ricerca dei libri proibiti si tenevano persone appositamente incaricate. A Cremona c'era un notaio che, eletto cancelliere del Sant'Uffizio, andava in giro per le case dei privati e nelle pubbliche botteghe, fiutando la merce di contrabbando. Non era, naturalmente, accolto a gala, e per salvargli le spalle, lo munirono di armi da difesa (1). Anche a Milano ugualmente erano ufficiali incaricati a ritrovar libri e scritture (2). Così pure a Pavia; questi una volta domandò in dono la parte che toccava al fisco di certi libri di proprietà che furono di un eretico, forse per il sospetto che vi si contenessero opere proibite (3).

I severi decreti che colpivano i libri, la legge restrittiva della stampa, la vigilanza ai librai diminuivano sempre più la libertà di rivelare le proprie opinioni. Allora le scritture anonime in forma di satira dovevano prender piede. Così crebbe l'uso di quelle « frottole », proibite già appena vennero fuori le prime condanne per la stampa. Si facevano satire a' nobili e principali cittadini più conosciuti, e si chiamavano « pasquini » tali scritti, per lo più « in falsa « rima, a quattro versi ». Affissi alle cantonate, trascritti, si leggevano avidamente, si commentavano, e i nomi presi di mira facevano le spese della brigata nella famigliare conversazione. L'abuso portò a gravi inconvenienti, e vennero fuori delle gride severe contro chi affiggeva « pasquini », li trascriveva, li leggeva, o solo ne ragionava. Si dovevano lacerare, bruciare, distruggere. Allora un caposcarico annunciò l'autore delle satire e indicò, nientemeno, il nome di un membro del consiglio segreto di Sua Maestà il re Cattolico. Sua eccellenza prese la taccia sul serio e andò su tutte le furie. Promise un premio in valori stabili per scudi duemila a chi, tempo un mese, riuscisse a provar vera l'accusa avanti al capitano di giustizia (4). Non sarebbe stato un caso strano che un consigliere segreto ricorresse all'anonimo; si sa che pasquinate non risparmiò un governatore alla persona stessa di S. Carlo, per

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 18 agosto 1567.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 22 agosto 1582.

(3) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 12 dicembre 1569.

(4) ASM, *Arch. Panig.*, Reg. T, c. 283.

metterlo in caricatura. Una volta, sul palazzo del governatore il lesse uno scritto minaccioso contro il malo reggimento spagnuolo, esortante la città a levarsi in arme e menar le mani (1). Il popolino, poi, che non sapeva nè leggere nè scrivere, si andava sfogando in altro modo contro la tirannide. Correva per le bocche di molti la parola « boia »: la si gridava nelle vie e nelle piazze. Quella parola doveva suonare poco gradita alle orecchie di quei cari spagnuoli e fu severamente proibita; quelli che si permettevano la significativa esclamazione, se ragazzi, si prendevano cinquanta buone staffilate; se adulti, spremevano venticinque scudi e si buscavano due tratti di corda (2).

X.

Ma ritorniamo alle cose di religione. Abbiamo detto delle sollecitudini del governatore: ma non abbiamo detto tutto. Egli si occupava perfino di prediche e di predicatori. Pensava lui a mandare a predicare la quaresima nei comuni. D'altra parte era questa della predicazione una materia delle più delicate. Nei duomo di Como un predicatore faceva aperte allusioni di fede luterana. L'inquisitore ricevè querele su tal proposito. Insieme col vicario vescovile e coll'assessore dovè procedere contro di lui. Egli aveva il favore di molti comaschi che lo avvisarono a tempo; cosicchè, vista la mala parata, si diè alla fuga. Lo seguì la citazione a Milano. Il clero e la comunità scrissero al governo in suo favore, e il governo si affrettò a pubblicare una grida in Como che niuno mettesse ostacoli all'azione dell'inquisitore (3).

Talvolta avveniva che si scrutassero con troppo zelo le parole uscite dal pulpito sostitinandovi sopra. Il vescovo e il podestà di Cremona tenevano adunanze con gentiluomini frequentatori assidui di prediche. Chiamato il predicatore a giustificare teorie espresse nelle sue dissertazioni, si trovò essersi male interpretate le sue parole. Si fece egli a spiegarne il diritto senso. « Per levare ogni « scrupolo et ad esso inquisitore et ad altri », dichiarò gli ar-

(1) Bugnozzo, op. cit., p. 206.

(2) ASM, *Grida*, 27 gennaio 1557.

(3) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit. Atto del sec. XVI (forse 1550).

ticoli sospetti in pulpito, e riuscì a contentar tutti, inquisitore e popolo (1).

Continua sorveglianza si esercitava su i predicatori, così dal Sant'Uffizio come dai podestà. Sovente, si faceva loro il processo segreto. Il padre Melchiorre inquisitore di Pavia scriveva al governatore di ordinare al podestà di tener presente il processo che gli avrebbe mandato e di attendere a che quel predicatore soddisfacesse al popolo (2). Predicatori, a richiesta del governo, si facevano informatori diretti delle altrui coscienze: il vicario di Casalmaggiore scriveva al governatore di Milano che cercasse indagare sugli errori che sorgevano in quella terra, e ne facesse domandare fra Giovan Pietro da Celso, « che ha predicato ivi et si sono re- « vellati in confessione et fori ». Difatti, il predicatore scrisse « dell'heresia grandissima in che trovò quella terra et li loro cir- « convicini et supplica opportuna provisione » (3). Fu inquisito e carcerato, d'ordine di Roma, Antonio Carnisano: venne la sua causa deferita alla Sacra Congregazione, e lui penitenziato e condannato a stare per cinque anni chiuso in casa (4). Molti, stati banditi dal governo per imputazioni d'eresia, supplicarono, per ritornare alle case loro e l'inquisitore appoggiò le istanze (5). Spettava anche al governatore rilasciare il diritto d'autore per libri di apologetica. G. B. Serra da Como domandò dalla badia di Bobbio il privilegio per otto anni o dieci di stampare e spacciare per tutto lo stato il suo libro *De libero arbitrio* (6). Così pure uno per la stampa di un'opera spirituale tradotta dallo spagnuolo e molti altri. Per l'« im- « primatur », poi, anche i vescovi si sottomettevano. Quello di Asti, quando volle pubblicare il suo primo sinodo, vi aggiunse un editto generale per la denuncia degli eretici. Ma l'inquisitore non approvò l'editto e ne riferì alla Congregazione di Roma. Il vescovo dovè stampar il sinodo senza l'editto (7).

(1) ASM, *Sen. Cons. e Mem.* cit. Carta del sec. XVI.

(2) ASM, *Culto*, 2105. Carta del sec. XVI.

(3) ASM, *Sen. Cons. e Mem.* cit. Frammenti di sommari di lettere del secolo XVI.

(4) ASM, *Culto*, 2104. Memoriale dell'inquisitore 1573.

(5) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit. Frammenti di sommari di lettere del secolo XVI.

(6) ASM, *Lettr. da Bobbio*, 22 luglio 1574.

(7) ASM, *Culto*, 2104, an. 1699.

Novara era piena di valdesi. Il cardinale di Santa Sabina, supremo inquisitore, e il cardinale di San Giorgio, amministratore perpetuo di quel vescovado, ammonirono da Roma i novaresi di ritornare alla fede avita (1562). Si appellavano alle antiche tradizioni locali. Ricordavano loro quella fede che avevano professata nel fonte battesimale e appreso dalla Chiesa, dagli apostoli, continuata dai successori fino a quegli infelici tempi, e consacrata dal sangue di innumerevoli martiri: pensassero da quali progenitori erano discesi. Invitarono tutti i colpevoli a presentarsi in termine di sessanta giorni, in tre periodi perentori di tempo uguali, avanti alla curia vescovile e all'inquisitore: declinassero tanto gli errori e le eresie proprie, quanto quelle dei complici: le confessassero davanti a due persone probe e le abiurassero, con dichiararsi pronti a portarne la penitenza, e così rimarrebbero assoluti dalle pene afflittive e dalle confische dei beni: verrebbero abilitati agli onori civili, purchè non fossero persone recidive. Se non lo facessero, allora tutti i chierici e religiosi avrebbero avuto obbligo di denunciare i colpevoli per poterli punire.

Men di un anno dopo, Filippo II metteva mano al castigo. Tutti gli ufficiali della provincia di Novara aiutarono l'inquisitore a detenere gli eretici (1). A richiesta del vicario generale e dell'inquisitore, fu carcerato un prete, che, deposto l'abito e assoldatosi nella compagnia di Barnabò Barbò, capitano di fanteria, era notato di vari eccessi. Per rapporti che aveva con paesi luterani, si sospettava eretico. Prese moglie (2).

In Novara tenne l'ufficio d'inquisitore Bernardino Crivelli, fratello del vescovo tagastense, più volte nominato come inquisitore di Milano (96).

XI.

La vicinanza con la Svizzera e coi Grigioni non poteva a meno di apportare contatti pericolosi per i cattolici. Fra i due governi passavano rapporti reciproci d'interessi e si cercava vicendevolmente di non suscitare differenze fra loro per diversità di

(1) ASM, *Culto*, 2105, 17 ottobre 1562, 18 settembre 1563.

(2) ASM, *Culto*, 2222, 21 luglio 1582.

(3) ASM. *Fondo di Relig.*, S. Eust., ms. Bugatti cit.

religione. Il governo di Milano faceva uffici presso il capitano di Lugano, perchè volesse prestarsi a discacciare alcuni dello stato che si erano colà rifugiati, e l'otteneva prontamente. Così faceva passare raccomandazioni all'inquisitore, perchè gli svizzeri fossero contentati nel desiderio che esprimevano a favore dei loro sudditi nello stato di Milano che dovevano abiurare, ottenendo che l'abiura non seguisse in luogo pubblico, ma segreto (1). I cardinali della Sacra Congregazione, peraltro, avvertivano il governatore che, facendo lega coi Grigioni, cercasse di far sì con essi, che non si desse recapito nelle loro terre a fuggitivi d'Italia per conto di religione e dessero licenza a quanti vi erano (2). D'altra parte non mancava il papa di fare tentativi colà per confermarvi i credenti, per revocare alla fede i defezionanti e per inquisire contro i contumaci. A tal fine spedì nunzio ai Grigioni monsignor Paolo Odescalchi, protonotario apostolico e referendario di segnatura (3).

Ma di là facevano capo a Brescia pensatori e uomini d'azione, che poi penetravano in altre contrade italiane. Il duca di Ferrara, avvisato che vi sarebbero arrivati dalla Germania eretici, noti al vescovo di Brescia, doveva, per desiderio del papa, arrestarli e mandarli occultamente a Bologna diretti al vicelegato o al governatore (4). Non meno attento spiava il governatore ai confini. Bastava un semplice sospetto per iniziare un esame o un processo. Una volta, il governatore fece richiedere l'inquisitore di un esame ad uno che, altre volte macchiato di eresia, pareva che si fosse emendato, poi si seppe avere amicizia e pratica stretta con altro residente in Svizzera, « col quale poteva avere trattato sopra di questa pestifera setta » (5).

Simili molestie pativano anche al di là del nostro confine. Uno dei Grigioni, che si trovava di aver di continuo alle costole l'inquisitore, risolvette di recarsi in persona fino al papa e si fece raccomandare all'ambasciatore del re di Spagna e ad altri, dopo avere ottenuto sicurtà dall'inquisitore per il tempo di quattro mesi (6).

(1) ASM, *Culto*, 2107, 14 agosto 1552.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 18 novembre 1553.

(3) *Arch. stor. rom.*, XV, pp. 424-425.

(4) *Arch. stor. rom.*, XV, p. 436.

(5) ASM, *Culto*, 2104, 10 maggio 1559.

(6) ASM *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 20 febbraio 1562.

Certe armi, trovate col suo indirizzo sopra, per andare a luoghi sospetti e a persona pubblica eretica, caddero, naturalmente, in sequestro: depositate nell'osteria del Pavone di porta Romana e al dazio di porta Comasina, un bando invitava a farsi avanti colui che sulle medesime avesse ragione. Si levò allora un certo panico nel ceto dei commercianti, i quali vedevano in questo un impedimento frapposto al commercio. Sopravvenne il marchese di Pescara, governatore di Milano, con un altro bando per far noto che l'indirizzo trovato su quelle casse dava sospetto che fosse fatto da persona eretica, e quindi aveva dato occasione al sequestro. Si disse che non già fu fatto per impedire il commercio che si voleva libero ad ogni persona, « la quale non tratti nè contenda di « cose contrarie ad essa Santa Religione » (1).

Quando, per consiglio del Sant'Uffizio di Roma, il re di Spagna vietò ogni contatto coi Grigioni (30 gennaio 1563) e ordinò una rigorosa sorveglianza ai passi, perchè non si introducessero nello stato libri proibiti, carte o scritture sospette di eresia e, trovando, dovessero consegnarsi all'inquisitore per far causa, con l'assistenza dell'autorità, contro gli autori, si tramava per stabilire anche a Milano l'inquisizione di Spagna. Tutto era disposto per questo col mezzo dell'arcivescovo di Messina, a tale incarico deputato dal re Cattolico.

Al primo giungere di questa notizia in Milano, si levò una viva costernazione negli animi già tanto oppressi dalla tirannide. Lo sgomento che invase i cittadini fu tale, che molti preferivano abbandonare le proprie case e andare a stare in altri paesi ramingando, piuttosto che soggiacere a questa ultima calamità. Il pubblico Consiglio mandò ambasciatori al papa e al re per dimostrare l'inopportunità di un tale provvedimento in una città, dove il sentimento religioso era profondo, la pietà viva, l'eresia quasi sconosciuta. Si diceva: « Non accade la medicina ove il corpo è sano, nè la pena rigorosissima e il proceder simile, dove non fu delitto nè sospizione ». La paura del tremendo tribunale arrivò al punto nelle persone, che non si trovava più chi volesse comperare beni stabili, ancorchè offerti a prezzo vile.

Lo studio di tutta la trattativa dei milanesi per scongiurare il pericolo è stato fatto già dal dottor Verga, ampiamente e bene, su

(1) ASM, *Grida*, 21 ottobre 1562.

i documenti del suo archivio Storico Civico (1); nè io più m'indugio sull'argomento. Osservo solo che, a trattenerne Pio V e Filippo II dai loro propositi, potè certamente la considerazione di quello che valeva e di quello che voleva il pio arcivescovo di Milano. Il moto di riforma cattolica dato dal Borromeo alla chiesa universale dovette farli persuasi che avrebbe ricevuto un vigoroso impulso per la sua presenza in Milano, dove sarebber mercè sua continuati e moltiplicati gli esempi di umiltà vera, di fermezza salda, di zelo e fervore spirituale. A Milano la riforma cattolica si era già iniziata per opera di Stefano da Seregno, istitutore della confraternita laica di Santa Corona, occupata in esercizi pietosi verso gli infermi. Gli oratori della Eterna Sapienza, la Congregazione di Anton Maria Zaccaria, fondatore dei chierici regolari, col Moriggia e col Ferrari, l'istituzione della pia pratica delle Quarantore, pur essa tutta milanese, la Congregazione dei Somaschi di Gerolamo Emiliani, che istituiva i primi orfanelli, l'istituto di Ludovica Torelli della Guastalla, delle prime orfanelle, e di Castellino Castelli, che raccoglieva i figli del popolo e li istruiva nel catechismo, il nuovo ordine dei Cappuccini, tutto ciò aveva preparata l'opera riformatrice di San Carlo. Egli che, a ventun'anni a fianco del pontefice, era stato l'anima del concilio di Trento, venendo ora arcivescovo in Milano, era una grande promessa non solo per continuare l'opera rigeneratrice già cominciata fra il popolo, ma anche per un risanamento della classe più elevata, alla quale pure apparteneva per sangue e per aderenze. La dominazione straniera aveva messo un ristagno nella vita economica, aveva recisi i nervi della forza che era stata in mano del popolo; portata una corruzione profonda negli ordini elevati, asservito il clero e invasa col cesarismo imperante la giurisdizione ecclesiastica. Filippo II, quando forzava la mano a Pio IV prima, e poi a Pio V, per piantare in Milano l'inquisizione spagnuola, larvava i suoi intendimenti per la nuova forma di sopraffazione e soppressione politica, con l'addurre il timore che la vicinanza col Piemonte, dove gli eretici avevano preso piede, non dovesse nuocere alla purità della religione nel suo proprio ducato. Lo stesso ambasciatore veneto, attento osservatore degli avvenimenti che allora si svolgevano in Milano, lo scriveva

(1) E. VERGA, *Il Municipio di Milano e l'Inquisizione di Spagna* in questo *Archivio*, XXIV, 1897, pp. 86-127.

ai veneziani (1). Anche Carlo V a pretesto di religione aveva tentato di fare egualmente a Napoli nel 1547, ad istigazione del vicere don Pedro. Un tumulto popolare e più la contrarietà del papa arrivarono in tempo ad impedirlo. L'inquisizione spagnuola, istituita nel 1484 in tutto quel regno, differiva dalla romana, perchè il re presentava al papa, per la conferma, la nomina dell'inquisitore generale, senza altra ingerenza pontificia nè nel tribunale, nè nei giudizi. L'inquisitore generale, come già ho detto in principio di questo studio, nominava gli altri inquisitori particolari in ciascun luogo, e così anche in Spagna; ma ivi era il re che li approvava, e deputava un consiglio o senato, sotto la presidenza dell'inquisitore generale con suprema giurisdizione. L'inquisitore di Spagna si riteneva superiore ad ogni podestà, anche all'inquisizione romana, tuttochè la corte di Roma, dice il Levi, avesse resistito sempre alle pretensioni spagnuole. Che bisogno aveva il ducato di Milano di questa forma più severa, quando l'inquisizione romana vi regnava rispettata e i suoi ordini si eseguivano perfettamente? In quel tribunale intervenivano molti teologi di tutte le religioni, molti ecclesiastici per assessori, dottori del collegio di Milano e un senatore. Non gli mancava alcuna specie di aiuto dello stato. Il principe di Sessa erasi offerto, in pubblico e in privato, più e più volte, di prendere « con le proprie mani gli eretici (dice il memoriale « presentato a Roma dalla città di Milano) e consegnarli all'inquisitore, e ne ha mandati a prendere dalla sua guardia tanto da « piedi, quanto da cavallo: nè manca al Sant'Uffizio d'ogni aiuto « l'eccellentissimo Senato: e questo (soggiungevasi) è notorio » (2).

Ora il cardinal Borromeo e l'altro cardinal milanese Lucio Cotta si erano fatti avanti a Pio IV a rappresentare le istanze del pubblico, perchè la minacciata sventura fosse risparmiata: la si considerava come la maggiore di tutte per la infelice città. Il Borromeo era accettissimo al pontefice, come suo nepote prediletto. Egli, al dire del Bossi, milanese anch'esso alla corte pontificia, congiungeva « alla natural bontà d'animo un infinito desiderio di giovare alla patria ».

Ma nel giro di soli tre anni, nel 1566, le paure tornarono a riaffermarsi. E fu S. Carlo solo, questa volta, a scongiurare il pericolo. Pio V, che era stato attivo inquisitore in Milano, emanò

(1) ALBERI, *Relazioni degli ambasciatori veneti*, vol. V, p. 472 e sgg.

(2) CANTE, *Gli eretici* cit., III, p. 41.

d'improvviso (certamente a persuasione del re di Spagna) una bolla per prescrivere nei processi dell'inquisizione un metodo che era addirittura nuovo, rigoroso e abusivo. Il papa cercava evidentemente di ottenere dal re con questo mezzo un ricambio in importanti affari della Chiesa universale. La notizia della inattesa novità addolorò ogni cuore. In sostanza, si pretendeva che dovesse bastare la delazione anonima del reo, nelle cause del Sant'Uffizio, come appunto si usava in Spagna. Sarebbe stato il primo passo per introdurre insensibilmente la procedura odiosissima. S. Carlo scrisse animosamente al papa che a Milano non si poteva « ad- « mettere nessuna delazione di qualsivoglia delitto senza esprimere « il nome del delatore, altrimenti il processo è irritato e nullo ». Soggiungeva: « Il popolo milanese ha sospetto che con questa bolla « si cerchi di mettere in questo stato l'inquisizione alla foggia di « Spagna, non tanto per zelo di religione, quanto per interessi di « stato ». Terminava con la preghiera di sopprimere quella disposizione, invitandolo ad essere ben giusto e moderato coi milanesi, « se vuole cavare costruito in questa città dagli ordini ch'egli manda ». E la bolla non ebbe altrimenti corso (1).

È indubitato, che questi scacchi subiti dalla politica spagnuola, che si trovò per due volte respinto un tentativo inconsulto (e abbiamo veduto come si andasse preparando di larga mano), fece restringere i freni della legislazione nei rapporti con gli Svizzeri. Divieto assoluto si fece di andare e di contrattare personalmente a Ginevra, sotto pena di confisca e anche di morte « ad arbitrio di sua Eccellenza » (2). Il governatore don Gabriele de la Cueva ne fece pubblicare subito la grida per Milano, « come desideroso di estir- « pare quanto sia possibile ogni pravità di eresia » (3), come meglio diremo poi. E ora che conosciamo il patriottismo di S. Carlo, non andremmo errati se pensassimo che lo zelo da lui spiegato per quella parte della sua vasta diocesi che penetrava nella Svizzera, era anche diretto a provare alla Spagna che, anche senza una forma più cruda d'inquisizione, si poteva ovviare ai mali temuti. Se poi, visitando la valle Mesolcina, egli si trovò costretto a

(1) San Carlo Borromeo nel terzo centenario della canonizzazione, Milano, 1910, p. 266.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 21 marzo 1569.

(3) ASM, *Grida*, 28 marzo 1569.

provvedere contro le solite aberrazioni della streggheria, lasciando al braccio secolare quanti, perduti dietro alla magia demoniaca, abbandonavansi a turpitudini del costume e a delitti di sangue, nessuno dei contemporanei se ne potè meravigliare, come se ne meravigliano quelli che giudicano il passato colle passioni di oggi. Basti citare i processi di Cassano d'Adda (1520) (1), quelli registrati dal Cantù (2), gli altri di Como e di Bormio (3), oltre ai vari aneddoti da me accennati avanti, per farci persuasi che non si poteva decampare, stante la comune legislazione in uso, da certe forme penali per comprimere il mal costume che, accoppiato alle più goffe superstizioni, formava una delle maggiori piaghe sociali del tempo. Fu osservato che « l'umanesimo spontaneamente accentrò « e fece sistema di ciò che vagava ancora fluttuante per costituire « una nuova concezione nel mondo: astrologia e magia, che erano « le due forme precipue dell'occultismo mistico di quel tempo, si « armonizzarono col neo-platonismo e diventarono poi elementi « importanti della nuova concezione panteistica del mondo che « si stava preparando » (4). Un potente ingegno, come fu San Carlo, vide le conseguenze che portava la corruzione di questa concezione, confusa a vecchia tradizione con la magia demoniaca nelle fantasie popolari, e approfittò, per combatterla, di tutti i mezzi che la società gli offriva. Non fu lui ad escogitarli e introdurli, come parrebbe voler insinuare qualche moderno scrittore (5). Che cosa non fece Sisto V per dannare l'astrologia giudiziaria, gli incantesimi e le arti divinatorie, tutte cose da pazzi, come egli diceva nella sua famosa costituzione! Pure, il male era troppo radicato per poterlo svellere d'un tratto. Inesorabile il Borromeo col volgo superstizioso e corrotto, lo lasciò giudicare e punire dalla legge civile, e non la perdonò ai grandi e potenti, esorbitanti e altezzosi. Lo provano gli atti risolti con i ministri spagnuoli, quando questi, sempre intenti a soperchiare, sollevavano continui incidenti per stancarlo. Nell'attrito sollevato per una differenza di etichetta, che in quei tempi assorgeva ad affare di stato,

(1) Vedi quest' *Archivio*, XVII, 1890, p. 879 e sgg.

(2) *Gli eretici* cit., II, passim; *La chiesa delle Grazie* cit., pp. 47-48.

(3) *Processo di Maddalena Lazzari condannata e giustiziata quale strega in Boronio l'anno 1673*, Strenna per l'anno 1864.

(4) G. TAROZZI, *Correnti mistiche nel secolo XV e nel secolo nostro*.

(5) FORMENTINI, op. cit., p. 264 e sgg.

perchè dalle questioni di forma si risaliva alle questioni di massima, per un misero posto che il governatore pretendeva nelle funzioni del duomo, si venne al punto, che il nunzio apostolico dovette richiamarsi fino avanti al re contro i ministri regi che prendevano occasione da queste miseriuole per discendere, pretenziosi e irriverenti, alla stregua degli eretici (1).

Qualche governatore avrebbe voluto perfino la sostituzione del rito romano al rito ambrosiano per comodo proprio, tutte le volte che fosse presente alle funzioni. Ma San Carlo non si lasciò sopraffare, e scomunicò i ministri regi i quali, se vollero essere assolti dal papa, dovettero smontare dalle loro pretese. Allo zelo di San Carlo per la fede si attribuiscono le parole che leggonsi negli atti del primo Concilio provinciale della chiesa milanese:

Principes vero et civitatum magistratus hortamur ac per viscera misericordiae Christi domini obtestamur, ut coelestem aulam terrenis commodis praeferentes, commercium et consuetudinem hereticorum, quam fidelibus perniciosam ac pestiferam esse constat, pro sua pietate ac studio religionis et suis urbibus atque oppidis amovendam ac tollendam curent. Sacro Inquisitionis officio in omnibus ex animo faveant et opulentur et, ut eius edicta serventur, auctoritatem etiam suam rogati interponant (2).

E le altre del terzo Concilio provinciale suddetto:

Quicumque autem Sanctae Inquisitionis Officium, statum, res et ministros aliquomodo laeserit, violaverit, contra eum, ut Pii V constitutione sancitum est, Episcopus agat ad illius sanctionis prescriptum.

In molti altri luoghi egli inculca ai fedeli l'obbligo di denunciare al Sant'Uffizio tutti i delitti al medesimo appartenenti.

(1) « Avvertiti i detti Ministri (scriveva il nunzio a Filippo II) dal cardinal Borromeo a desistere dalle novità et violenze e a permettere che possa far « l'ufficio suo et esercitar la giurisdizione ecclesiastica, conforme al solito, et in « particolare a non tollerare che in tempi così calamitosi di guerre, carestie et « mortalità d'huomini, che si veggono d'ogni parte, si provochi maggiormente « l'ira di Dio sopra di noi coa li peccati pubblici, massime della profanazione « delle feste con comedie et altre resolutioni insolite, che sono fornite d'infiniti « peccati e corrotione de' buoni costumi, hanno detto pubblicamente dell'autorità « de Vescovi et della Chiesa propositioni erronee et riprovate, come sospette e « proprie d'heretici e de' nemici della Religione cattolica » (1597). Dal che si vede come lo zelo della fede per gli spagnuoli non era che una ipocrisia che velava la solita ambizione di tiranneggiare.

(2) *Acta Eccles. Mediol. in Concil. provinc. I, De profess. fidei et eius tuendae cura.*

Non si deve lasciar di notare che S. Carlo pensò a fondare un collegio elvetico in Milano, ove educare giovani svizzeri che, divenuti preti, tornassero come pastori e come apostoli dei loro paesi. Vi fu autorizzato da papa Gregorio XIII con bolla « Dum » ad amplias » del 1.º giugno 1579. San Carlo morì prima di vedere l'edifizio, ma il cardinal Federico Borromeo, succeduto poco dopo nella sede ambrosiana al cugino, riprese l'opera e la commise a Fabio Mangoni (1602), e riuscì tale, che è considerato da molti il più bel palazzo di Milano, con i suoi grandiosi portici fatti dagli ingegneri Rozzone e Balerna e con le nobili scalate di Francesco Richini.

È noto il caso che si dette a S. Carlo, quando, appunto, spiegava il suo zelo fra le popolazioni svizzere. Egli andava ordinando molte cose che insospettirono forte quei governi e li indussero a mandare a Milano un ambasciatore per dare lo sfratto al poco gradito ospite. L'ambasciatore scavalcò alla casa di un mercante, e l'inquisitore che lo riseppe, andò subito coi suoi famigli e ministri e lo menò legato prigioniero al suo convento. Il mercante corse difilato al governatore, il quale fece tosto liberare il prigioniero. La notizia giunse in Svizzera prima della libertà, che della prigionia, altrimenti, il cardinale sarebbe stato messo, senz'altro, in carcere. Non siamo ben certi, dice il Cantù, che S. Carlo negoziasse con un Titone, mercante milanese, per sollevare quella valle e tornarla al ducato; ma certamente così si trovavano molti de' nostri e l'insigne storico ne fa i nomi (1). Giambattista Guarini nella sua *Relazione dello stato di Milano* dice apertamente che la « impresa era particolarmente bramata dal cardinale di Santa Prassede, il quale portato da quel santissimo zelo che era in lui, della propagazione della salvezza della fede cattolica, non poteva soffrire che in quella vallata dentro d'Italia, nella sua giurisdizione, e su gli occhi quasi di Milano, s'annidassero e pullulassero le perfide dottrine di così scelerati eretici; laonde aveva ordinato, e con partecipazione di chi doveva, una tal impresa col Re Cattolico e aggiustate tutte le provisioni necessarie, che se la morte non vi si interponeva, de' suoi non men pietosi che accorti consigli se ne saria forse veduto notabil esito » (2).

(1) CANTÙ, *La vita delle Grazie* cit., p. 44.

(2) *Arch. stor. ital.*, serie III, fasc. V, parte II, 1867, p. 23.

XII.

Le nuove dottrine venivano professate e propalate di preferenza da medici. È ben noto Giovanni Muralto, inviato dal duca Sforza a Ginevra, che vi conobbe il Serveto e lo attrasse, e poi, tornato a Milano, fece propaganda e gli si associarono gli Orelli, il conte Martinengo di Brescia, Guarniero Castighioni, un Camozzi, un Visconti e altri. Abbiamo già notata una espressione del medico processato in Cremona, che tutti i medici là erano miscredenti. Il pontefice Paolo IV, nominando Basilio Allebriso, carcerato a Reggio, lo diceva « professione medicus quidem corporum, sed corruptor animarum ». Ora, a Milano, cadde sotto la censura dell'arcivescovo S. Carlo Borromeo il dottor Berardo Appiani, medico di Pallanza. Non credeva alla presenza reale nel sacramento; non credeva al purgatorio; aveva per nulla le scomuniche. Abiurò: fu denunziato di nuovo al Sant'Uffizio, anche perchè negava la confessione e il culto dei santi e non riconosceva il libero arbitrio. Preso, d'ordine dell'inquisitore, e rilasciato dagli esecutori, sotto scorta di ripresentarsi al Sant'Uffizio, fu renitente; finalmente poi, fattosi avanti, una sera, con molti dei suoi, si mostrò disposto alla prigionia ed a giustificarsi. Instò per la liberazione della sua scorta, e, fatto di detta presentazione e liberazione rogare un notaro, portatosi seco a tale effetto, si partì senz'altro, lasciando così deluso il tribunale. Nuovamente denunziato di tenere opinioni eretiche, di possedere libri dannati, di sprezzare l'abiura emessa e di dare opera a sortilegi, seppe difendersi; ma, poi, fu chiamato alla curia arcivescovile e carcerato per aver tenuto e letto, fra gli altri libri, una bibbia tradotta da Leon Giuda ed altri, stampata in Zurigo, e da lui postillata e segnata in diversi luoghi, soliti allegarsi dagli eretici contro i cattolici, massime contro l'uso delle sacre immagini, l'intercessione dei beati, le tradizioni ecclesiastiche e le interpretazioni della Chiesa alla sacra scrittura, e per essersi trovati alcuni suoi libri e scritti, dove parlavasi contro il merito delle opere e circa la dottrina della giustificazione, contro il papa e la messa, parte proposizioni eretiche, parte sospette. Fu incolpato di credere alla magia, e gli si trovò, di suo pugno, il libro di Ermete, dove si tratta di detta arte, di invocazioni di spiriti, di adorazioni illecite,

di suffumigazioni, di caratteri e nomi ignoti e di molte altre cose simili, che, come si vede, giudicaronsi sapere di eresia manifesta. Si scusò di avere trascritto il libro di Ermete da un altro simile, per mera curiosità, senza avere esercitate le arti diaboliche: ma si trovò che egli, in diversi altri luoghi, in altri suoi libri, aveva scritto e annotato di suo proprio pugno vari modi di invocazione di spiriti, di dare loro culto e sacrifici, cioè con sangue di animali, con suffumigazioni, con vari odori, acqua e cera benedetta del cero pasquale, con orazioni e digiuni, con intercessioni e abuso di parole della sacra scrittura, massime quelle con le quali si consacra il corpo di Gesù Cristo, coll'avervi effigiato immagini, circoli, pentagoni e altre cose. Da tutto questo si poteva facilmente comprendere che avesse fatto simili esperimenti. Fra le sue scritture si trovarono diverse lettere di un eretico, col quale aveva tenuto intima familiarità per molti anni, e dopo che costui si convertì, tentò di farlo ritornare alle antiche idee. Era in voce di aver tenuto ostie consacrate per servirsene nei sortilegi. Messa in prigione, tornò a scappare e con lui un altro eretico che era in sua compagnia, il prete Battista Gaudenzio. Allora uscì un bando che comminava la pena di mille scudi a chi, conoscendo il loro rifugio, non lo palesasse (1). Il Sant'Uffizio lo dichiarò eretico relapso, incorso nelle pene canoniche e nella confisca dei beni: venendo in potere della corte, così ecclesiastica come secolare, doveva essere consegnato alla giustizia, per subire le pene imposte dalle leggi. Frattanto, non essendo reperibile di persona, si ordinò di dare la sua « statua » alla corte secolare, « acciò ne faccia quella demonstratione et executione che in simili casi si suole et deve fare ».

È noto che nella contumacia del reo, anche per delitti comuni, si formava un fantoccio di stracci, ad immagine del condannato, e vi si dava fuoco. Alle streghe si metteva sulla figura una gran cuffia in testa con veli di carta, e al falò accorrevva la folla schiamazzante, come a spettacolo divertente. A volte, i rei si dipingevano, nei pubblici luoghi, col capo all'ingiù, scrivendo il loro nome con titoli infamanti e poi si ardevano. Somigliavano queste cose agli scempi fatti in Roma e altrove, in tempi torbidi, alle stesse figure di papi, trascinate per le vie e piazze dalla plebaglia e poi gettate a fiume o alle fiamme.

(1) ASM, *Culto*, 2158, 15 aprile 1571.

Emanarono quella sentenza frate Angelo da Cremona, inquisitore dello stato, e Nicolò Galiero, vicario del cardinal Borromeo (1). Molti anni dopo, frate Andrea Cristiano, vicario generale del Sant'Uffizio, e Ludovico Borgo, vicario della corte arcivescovile, scoperto un complice della fuga dalle prigioni arcivescovili del dottor Berardo nel fratello Girolamo Appiani, lo processarono, accusandolo di avere subornato testimoni nella causa di detto Berardo e, con l'opera di un muratore che si trovava nelle prigioni, aiutato a fuggire.

Per tal causa dettennero un altro fratello, Luigi Appiani, perchè Girolamo passò in Francia. Ma, citato e condannato in contumacia, Girolamo capitò in Piemonte e fu carcerato dall'inquisitore d'Ivrea e di Vercelli, come denunziato di essere stato più anni senza confessarsi, di avere sparato del digiuno e dell'autorità pontificia, di avere mangiato carne in giorni proibiti e praticato l'usura, imprestando denari insieme ad un ebreo, e di avere bestemmiato. Condannato, poi riammesso alla difesa, non vi fu luogo a procedere, e gli fu rimessa la pena inflittagli nella sentenza, dopo gli esami fatti da lui nei tormenti, salvo lo sborso di cento scudi (i quali andarono spesi nella costruzione delle nuove carceri arcivescovili) per la colpa della infrazione della carcere, dove erano rinchiusi il fratello e il prete suo compagno, e per aver avuto commercio coll'ebreo. Ebbe, di più, un anno di astensione dal mangiar carne in tutti i martedì della settimana, in pena di aver profferite male parole sul digiuno, oltre a stare in pane e acqua tutti i venerdì (2). Era degli Appiani Caterina, moglie dell'ex-francescano Leonardo Boddetti, e fu con lui maestra in Svizzera.

XIII.

Tutte le preoccupazioni erano sempre per questo frequente rifugio in Svizzera e per lo scambio delle comunicazioni fra un vicino paese e l'altro.

Quando il governatore De la Cueva, il 29 agosto 1564, pubblicava una grida per dar la caccia a banditi d'eresia, Zurigo s'inter-

(1) ASM, *Culto*, 2222.

(2) ASM, *Culto*, 2222. Dagli atti criminali della curia arcivescovile, dell'11 aprile 1587.

pose per temperare il divieto delle comunicazioni; ma per i novatori dinotati dal Sant'Uffizio e per i fuggiaschi d'Italia fu mantenuto, come dal dispaccio in spagnolo de' 17 dicembre 1565 dello stesso governatore, citato dal Cantù. Pure, il 13 gennaio 1579, il marchese d'Ayamonte, nuovo governatore, lasciò che i locarnesi emigranti, fatti cittadini in Zurigo e Basilea, eccettuato l'evangelista Zanino, potessero usare nello stato e anche a Milano per mercatare, a patto che tenessero un gran riserbo in religione, non usassero cibi e non recassero libri proibiti. Furono fatti appositi capitoli. I processati dalla inquisizione o quelli che si erano assentati e fuggiti dallo stato non potevano rientrarvi. Non potevano rientrare nemmeno quelli che, avendo abiurato, fossero recidivi. Fu proibito parimenti a dottori e ad altri non cattolici e non negozianti e non artefici, di entrare e fermarsi nello stato, se non dieci giorni per volta; nel qual tempo dovevano sempre osservare i capitoli. Fra Diodato da Genova, inquisitore generale di Milano, rinnovò gli editti nel 1594; furono ripetuti nel 1598. Agenti pubblici si mandarono in Svizzera a spiare gli andamenti dei milanesi là residenti, fra i quali notevolissimo e il nome di Giovanni Beccaria (1). Un tal Giuseppe Ferrari, esperto della pratica che molti tenevano con quei luterani, fu mandato a Ginevra sotto colore di mercanteggiare, munito di salvocondotti (2). L'inquisitore di Como si recò personalmente coia per trattare col governo della estradizione di un chierico fuggitivo dello stato, che si era unito con banditi e vi faceva scorrerie (3). Vennero poi le proibizioni dei papi. L'inquisizione, per lettere del cardinal Savello e per editti ai milanesi e lo stesso Clemente VIII, nel 1595, proibirono a tutti gli italiani, ancorchè mercanti, d'usare in luoghi privi di chiese pubbliche e di parrochi, senza licenza dei rispettivi inquisitori e ingiungevano a coloro che erano in regola di mandare ogni anno all'inquisitore l'autentica del soddisfatto obbligo pasquale. Gregorio XV vietò il ricetto in Italia di persone eretiche (4). Quando uscì la sua bolla, in Milano si chiusero molti negozi, nei quali mercanti eretici esercitavano il loro commercio. Ottennero una dilazione per potere esigere i propri crediti e li-

(1) CANTÙ, *La chiesa delle Grazie* cit., p. 44.

(2) ASM, *Sen. Cons. e Mem.* cit., 17 ottobre 1585.

(3) ASM, *Culto*, 2104. Atto 30 giugno 1592.

(4) Bolla « Romani Pontificis », 2 luglio 1622.

quidare i conti: non fu loro permesso di continuare l'esercizio, nemmeno a mezzo di ministri cattolici. Nel 1634 ebbero sfratto da Casale certi eretici nominati « scobigeri » (da Schobinger), mercanti di San Gallo, e ripararono nello stato di Milano. Il governatore li volle sbanditi. Ginevrini che nel 1640 cercavano di stabilirvisi, non vi riuscirono. Si ricordava una grida pubblicata già sotto il duca di Terranova (1583), « che niuno qualsiasi eretico ardisse di « stare, praticare, nè venire nello stato di Milano sotto pena della « disgrazia di Sua Maestà e di essere punito dall'Uffizio della « Santa Inquisizione, secondo le leggi »; e si comandava agli osti, barcaioli, portinari, ecc., che subito ne dessero notizia al Sant'Uffizio. Il governatore Daun (1730) non tollerò che una famiglia d'eretici, venuta da Pizzighetone, esercitasse il mestiere di oste e, concesso un breve tempo a mettersi in punto, la espulse. Tuttavia, la Sacra Congregazione avvertiva gli inquisitori di Milano e di Como di non indurre gravami e novità contro svizzeri e loro confederati eretici che frequentavano queste piazze di commercio. È vero che l'inquisitore generale aveva imperato dal governo di non lasciar praticare senza esigere da coloro che andavano la fede in iscritto degli ufficiali della inquisizione: con tale licenza si presentavano ai capitani dei porti e delle terre forti di confine e, al ritorno, si sottoponevano ad una rigorosa revisione di scritture libri e lettere. È pure vero che il Senato, appena informato che sudditi svizzeri riducevansi ad abitare nel dominio, ordinava, sotto pena della vita, lo sfratto in tempo di tre giorni; ma i trattati modificavano le leggi draconiane (1). Se nello stato eretici non dovevano penetrare, per i retici e per gli elvetici vigeva l'eccezione alla regola. Per un editto del 1593, eretici grigioni e svizzeri non potevano alloggiare, salvo che all'osteria o in casa del proprio corrispondente, dando nota al Sant'Uffizio del luogo di loro domicilio, del tempo che si fermavano e del giorno di partenza. Non si ammettevano in chiesa, salvo che a prediche, nè potevano conversare e trattare d'altra cosa che di commercio. Corrispondenza epistolare fra cattolici ed eretici era proibita, ma non con confederati per mercatura. Le balle si visitavano dall'inquisitore per il sospetto non contenessero libri pericolosi, nel qual caso, senza la lista di essi, bisognava sottoporli al suo giudizio, nè permettevansi

(1) ASM, *Decreto*, 5 agosto 1599.

altrimenti il libero trasporto di libri altrove, correndo obbligo all'inquisitore di Milano d'intendersela in ciò con gli altri inquisitori (1). Se vietavasi assolutamente l'accesso in Milano di ministri e predicatori protestanti svizzeri, sempre però insistevasi negli ordini all'inquisitore di attenersi ai trattati e di farli osservare con le dichiarazioni e con le riforme introdottevi (2). Non sempre andava franca, e qualche volta, gabellando per merce, si facevano passar libri e si faceva uno strappo alla legge. Roma richiamò su questo l'attenzione del Sant'Uffizio, insistendo per la vigilanza e volendo precluso il soggiorno ad altri eretici, dando pur brevi licenze (3). Ma, siccome le esigenze del commercio crescevano sempre più e venivano acattolici da ogni parte, il papa avvisava l'inquisitore che, d'accordo col'arcivescovo, cercasse « cum suavitate et paulatim » togliere l'abuso e impedisse l'introduzione di nuove industrie da paesi protestanti (4). Il fatto di protestanti stabilitisi fissi in Valtellina eccitò il cardinale Francesco Barberini a promuovere, per mezzo dell'arcivescovo di Milano, dal governatore l'osservanza del capitolato (1663). Ma circa un secolo dopo, soltanto in Chiavenna vi si contavano stabilite ottanta famiglie col possesso di latifondi per scudi centodiecimila, oltre le terre di loro ragione, anche ciò contrariamente al capitolato. Ma del capitolato per la Valtellina e delle sue vicende dirò fra poco.

La penetrazione andava facendosi sempre maggiore. A poco a poco, cominciarono alcuni ginevrini a prendere domicilio fisso anche in Milano. Erano orologiai, mercanti di tele, fabbricatori di ovatte, quasi tutti calvinisti. Un Bonaventura, detto il tedesco, venne da Asburgo a inargentare in rame, ed era luterano. Uno da Corfù, ritenuto greco scismatico, faceva il bottigliere nella contrada dei Profumieri. Se ne contavano una ventina nel 1747: chi più chi meno, erano venuti fra la fine del secolo antecedente e i primi del settecento. Non tardò a scoprirsi che qualcuno di loro aveva tentato attrarre alla propria fede qualche svizzero educato nel collegio elvetico. Si sparse la voce di quel greco scismatico che tirò a sé un cattolico milanese, compagno nel suo mestiere, per farlo apo-

(1) ASM, *Decreto*, 3 luglio 1593.

(2) ASM, *Decreto*, 3 dicembre 1599.

(3) ASM, *Decreti*, 19 luglio 1625 e 24 giugno 1627.

(4) ASM, *Decreto*, 10 ottobre 1629.

statare. Un calvinista oltraggiò una bambina, di soli cinque anni, della casa ove aveva preso dimora. Un altro calvinista, avuta prole, la mandò poi, tuttochè battezzata, in patria, per allevarla nel protestantesimo.

Il Sant'Uffizio si rivolse al governatore per richiamare la sua attenzione su questi fatti che tornavano a pregiudizio « dell'interesse, utile e quiete anche di coscienza de' cattolici e dei buoni governo politico, e comune tranquillità ». N'ebbe incoraggiamenti anche dalla Congregazione di Roma. Il governatore domandò informazioni al capitano di giustizia e il parere del Senato; e non si tardò a rilevare gli inconvenienti dei costumi corrotti degli svizzeri e della loro libertà di coscienza: si accennò al pericolo della diffusione di quelle dottrine; si considerò che nessun danno avrebbe risentito l'incominciato commercio dall'espulsione degli eretici, quando lo si poteva continuare per corrispondenza, per trasmissione di merci, per la facilità agli svizzeri di usare a Milano, mediante le convenzioni de' trattati: quindi, si invocavano provvedimenti più rigorosi, per i quali tutti gli eretici venissero respinti, specie quelli pratici nelle arti in cui i milanesi con molta cura già versavano, dando loro sufficiente tempo per regolare i propri affari: specialmente doversi discacciare quel Bonaventura d'Asburgo, spregiatore e derisore della religione, mentre ad alcuni svizzeri, giovani e buoni, dei quali potevasi sperare la conversione, era possibile accordare un certo tempo al rimpatrio (1).

XIV.

Quando si stabilì il capitolato per la Valtellina e per i contadi di Bormio e Chiavenna, in seguito delle antiche convenzioni degli anni 1467, 1478 e 1484, si fermarono i patti seguenti: che nella Valtellina e nei due contadi non vigesse altra religione che la cattolica, con espressa esclusione di qualunque altro esercizio o culto; che non fosse permesso il domicilio ad alcuna persona non cattolica, salvo i giudici durante il tempo della giudicatura, eccettuando anco gli espulsi che possedevano beni nella Valtellina e nei due contadi, lecito abitarvi tre mesi dell'anno interpolatamente, per raccogliere le loro entrate e riscuotere i fitti, con che tanto i

(1) ASM, *Culto*. Voto 17 agosto 1748.

giudici, quanto gli espulsi non vi tenessero ministri, nè avessero esercizio della religione loro, ma vi stessero « senza scandalo » in pubblico. In seguito alla « Concordia » stabilita nel 1677, il vescovo di Como dimostrò, nel 1687, che il numero dei protestanti era cresciuto di due terzi nella Valtellina e nei contadi. Si venne dal governo a nuove intese, tanto per la loro espulsione, quanto per l'osservanza del capitolato 1639. Le controversie per la giurisdizione ecclesiastica, dopo la detta Concordia, si erano rinnovate con maggior calore di prima. Nella metà del secolo XVIII, per quello che toccava alla religione dei Grigioni, si promise di osservare i capitoli suddetti, più tutto ciò che si osservava dagli svizzeri dei dodici Cantoni nelle prefetture di Lugano, Locarno e Mendrisio, « con che l'inquisizione non fosse introdotta ».

Si era anche convenuto di conchiudere una « Concordia » giurisdizionale, per dare ai due fòri la norma da tenere nei Grigioni per il mantenimento del buon ordine. Sotto questo stesso nome si era già, nel 1615, convenuto fra la curia milanese con Roma e fra questa e la Spagna un concordato per segnare i confini delle due podestà civile ed ecclesiastica (1). Ma, durante la trattativa del 1684, il governo dei Grigioni promuigava una riforma che la Santa Sede considerò di grave detrimento alle immunità ecclesiastiche (2). Doglianze frequenti, d'altra parte, levarono gli svizzeri, specialmente rinnovate quando il fòro ecclesiastico pareva loro che si estendesse ai di là del dovere. Il conte di Daun, governatore di Milano, in occasione della rinnovazione del capitolato, l'anno 1726, se ne uscì con rispondere, che non dipendeva da lui, ma dal vescovo di Como, il quale, alla sua volta, se ne scaricò, dicendo che spettava alla Santa Sede. Nel tempo successivo, ne trattarono più volte con Venzer Volkenstein e col de Velsperg, inviato cesareo presso i Grigioni; specialmente con questo, nel 1748. Nel 1753 mandarono, ad insinuazione del cardinale Albani, a Roma e all'imperatore. Ma Roma non si risolse mai. Le rappresentanze dalla repubblica fatte alla curia romana rilevavano un gran numero di inconvenienti: l'esorbitante ceto degli ecclesiastici che trovavansi in Valtellina; il difetto di disciplina fra ecclesiastici e la introdotta corruttele; la troppo vasta estensione che pretendevano dare

(1) SALA, *Documenti per la vita di S. Carlo*, II, p. 97 e sgg.

(2) ASM, *Culto*, 2167.

alla immunità del clero e i benefizi troppo superiori al bisogno. Il governo elvetico voleva annullati i benefizi semplici e i beni a questi vincolati voleva rimessi, per la naturale loro qualità di allodiali, alle case che li avevano eretti, e che tutti i beni stabili passati, dopo l'anno 1620, in mano del clero, si riducessero di nuovo a natura e proprietà laicale, per l'avvenire proibite tutte le donazioni e i legati, dichiarandoli nulli « ipso facto ». Chiedeva l'esenzione delle tasse solo per i beni che erano in mano di ecclesiastici nell'anno 1575. Ritornava sulla pretesa, promossa il secolo avanti, accordata e poi revocata dalla Santa Sede (1677), che il vescovo costituisse un suo vicario generale nella repubblica, che fosse di soddisfazione di essa, con piena autorità di giudicare sopra il civile e il criminale, secondo la bolla 26 agosto 1741, la limitazione della giurisdizione, la buona corrispondenza fra i due fòri e una restrizione del diritto di asilo e della immunità locale. I Grigioni vi interessarono, nel 1755, l'ambasciatore di Francia. Questo sdegno la curia pontificia, perchè il cardinale Albani, eccitato dall'ambasciatore a metter mano all'esame del concordato, uscì con una risposta salata, dicendo che non avrebbe mai concordato con eretici (1). Ma la risposta non era per gli svizzeri, coi quali il papa era disposto a trattare; causa dell'indugio essendo stata soltanto l'assenza del cardinal Valenti. L'Albani, infastidito per la intromissione non desiderata dell'ambasciatore di Francia, andava esclamando dei francesi che in tutti gli affari volevano ficcarsi loro.

Se così stavano le cose fra il governo elvetico e la Santa Sede, anche la condizione dei sudditi svizzeri che capitavano nello stato di Milano, come pure quella dei lombardi in Svizzera, doveva dar luogo ad incidenti. Nel 1673 sette giovani protestanti di Poschiavo furono carcerati in Cremona per ordine dell'inquisitore. Il borgomastro di Coira fece le sue rimostranze, a seguito delle quali, furono rilasciati, dopo l'abiura fatta da due di essi. Si ordinò agli ufficiali del luogo, dove quei giovani erano stati presi, di non più molestarli, ma solo invigilare che non pregiudicassero al cattolicismo di altri abitanti (2).

Nello stesso anno il cardinale Litta, della Sacra Congregazione dei cardinali inquisitori, si incaricò di rappresentare ai ministri regi

(1) ASM, *Culto*, 2168.

(2) ASM, *Culto*, 2158.

in Milano i danni che soffriva la religione nella Svizzera. Un forte gruppo di protestanti di Bregaglia aveva violentemente tratti da Brivio due giovanetti e li aveva dati ad istruire nell'eresia. Il gran cancelliere ordinò al conte Casati, ambasciatore, che passasse a Coira a trattare del loro rilascio. Ma la sua andata non approdò a nulla. Le condizioni messe dai protestanti parvero ai cattolici indecorose e derogative alla libertà loro, e le rigettarono. L'ambasciatore, sollecitato anche da Roma, particolarmente dal cardinal Litta, non vide altra via di uscita che portare la trattazione avanti alla dieta. Ma dall'essersi prima indetta e poi rimandata si poteva capire qual piega avrebbe preso l'affare. L'eccitazione degli animi a Brivio era salita al punto, che quel comune aveva fatto affiggere un manifesto, dove intimava vive dimostrazioni, se non venivano i giovani restituiti. L'atto violento non si voleva più considerare quale un incidente di religione, come dicevano i protestanti, ma un grave delitto criminale. Pure, la dieta seguì; ma il nunzio avvisò che l'esito fu infelice, dicendo che gli eretici avevano imbevuto i due giovani dei loro dogmi e lusingatili con carezze, tantochè, esaminati nelle loro pubbliche sessioni, dichiararono la loro fuga voluta da essi stessi per volere vivere nella religione protestante, nella quale era stato già attratto un loro fratello, tornato in patria, poco prima, dalla Germania (1).

Passarono pendenze fra protestanti grigioni e cattolici della Valtellina per causa di un editto fatto pubblicare dal vescovo di Como, per ordine del papa, che proibiva sotto pena di scomunica a cattolici di affittar case o ipotecar beni a protestanti. Questi ne fecero un altro perchè l'editto non venisse osservato (2).

Andava scemando l'attenzione per le differenze di religione, preoccupando più la politica. Una figlia del notaro Carlo Stampa si converte alla fede cattolica, si rifugia in una chiesa, entra nel monastero di Sant'Ambrogio di Como. Il padre, adirato, si rivolge contro l'arciprete di Chiavenna e contro tutta la sua famiglia, lo perseguita in mille modi; ottiene dalla dieta dei Grigioni un decreto per far carcerare e tradurre a Coira la serva, quantunque incinta e prossima al parto, a fine di obbligarla coi tormenti a deporre cose a pregiudizio della fede, ovvero per agire criminal-

(1) ASM, *Culto*, 2167, 3 e 28 giugno, 17 e 22 luglio e 8 settembre 1673.

(2) ASM, *Culto*, 2168. Editto 29 marzo 1701.

mente contro chi sapesse di quella conversione o vi avesse preso parte. Quella fugge dalle carceri di Coira e ricovera nella casa del vescovo, forse con intelligenza della repubblica, per non dovere entrare in impegni col governo di Milano. Il vescovo di Como insieme all'arciprete reclamò contro tali fatti: ma il governo non se la diede per intesa (1). I capitolati si rinnovavano fra i due governi, ma le cose rimanevano sempre allo stesso punto; e perciò il vescovo di Como ripeteva le rimostranze (1721-1725), in occasione delle trattative per la rinnovazione del capitolato 1639, perchè se ne curasse la buona osservanza, rimuovendo le molestie che i protestanti davano, in Valtellina, a cattolici. Più tardi il vescovo, insistendo, fu incaricato di esporre tutte le contravvenzioni commesse dai Grigioni al capitolato « per poterne ragguagliare Sua Maestà » (1740). Anche allora si erano ripetuti episodi domestici che non avevano troppo commosso il governo. Il conte Andrea Sprecher, eretico grigione, governatore della Valtellina, spedì gente armata in un luogo di montagna, per levare dalle mani di Barbara Grobera, seconda moglie di G. B. Venosta, ambedue patrizi cattolici, una figliuola di sette anni avuta dal primo letto e la fece tradurre a Coira per educarla nella setta del defunto padre (2).

Una lunga serie di contestazioni del vescovo di Como, o per le visite pastorali nelle provincie svizzere, o per la rinnovazione di investiture di feudi e beni della mensa situati nella giurisdizione di Chiavenna, o per processi informativi, come quello del podestà di Morbegno contro un prete che « da più anni, scriveva un giornale scandaloso », dava occasione ad invocare di nuovo « la Concorrenza giurisdizionale » coi Grigioni per porre fine alle continue questioni intorno alla disciplina ecclesiastica nei paesi cattolici soggetti alla repubblica (3). Soprattutto si volevano i luterani fuori dalla Valtellina, da Bormio e da Chiavenna. La contesa si alimentava per la nuova sopravvenienza che avveniva di famiglie. Scriveva Antonio de Salis al conte Firmian nel 1768: « Io avverto V. E. che « per l'avvenire non sarà dato, per parte de' Grigioni riformati già « qui stabiliti, ad altri che cercar potrebbero di fissar qui il domicilio « loro, nè casa ove abitar possano, nè ricoveri ». Ma, poi, soggiungeva

(1) ASM, *Culto*, 2168, anni 1704-1706.

(2) ASM, *Culto*, 2168, an. 1740.

(3) ASM, *Culto*, 2168, an. 1750.

anche, che sarebbe stato, altresì, giusto che l'istesso si praticasse per parte de' cattolici. E « sembra curioso (diceva) che li medesimi « tanto esclamino contro questi nuovi venuti riformati, nel tempo « che essi loro danno ricovero e ricavano di piggioni esorbitanti « dalle case a loro concesse in affitto » (1).

Ultime tracce notevoli rimaste nel nostro archivio di Stato su i provvedimenti di governo, in fatto di religione, con persone della Svizzera, si hanno nel caso di una Maria Ghilgh. Costei, nel 1760, abiurò il calvinismo. Poi, rimasta vedova con tre piccoli figliuoli, intendeva fuggire a Coira per riprendere il l'antica fede. Il governo la fece arrestare sul momento e separò i figliuoli dalla madre (2).

XV.

Si accrebbero i sospetti politici per la diversità di patria. Da una lettera del Senato al presidente, del 1642, si ha che al capitano di giustizia era stato commesso d'interrogare tre persone non cattoliche venute di fuori. Il capitano non trovò essere qua venuti a malo fine, nè altro restava che renderlo informato. Avendo poi il cardinale arcivescovo richiesto che a lui si mandassero per ricondurle alla fede, il Senato sentiva di non poterli denegare, sotto promessa di rimandarle di nuovo ai ministri regi: il cardinale le interrogasse « de fide » e facesse le altre cose che erano del suo ufficio; ma poi era da vedere quali di loro fossero da ritenere come mancipi, « et quis eorum dominus esse debeat » (3). Ma quando, molto più tardi, gli stranieri crebbero, e Milano accoglieva inglesi e olandesi, si pubblicò un bando contro tutti gli acattolici. Il governo venne ai ferri corti: tempo quindici giorni, fuori tutti, eccetto quelli stabiliti nello stato e cattolici connaturalizzati, dei quali non si potesse aver sospetto e non avessero corrispondenza coi nemici di Sua Maestà. Cattolici che erano nello stato da sedici anni obbligaronsi a presentarsi ai rispettivi governatori, podestà e giudici, dove risiedevano, presentando attestati giurati e autentici del proprio parroco e dei propri vicini della professata fede, della reli-

(1) ASM, *Trattati, Grigioni*, 1769. Lett. 11 febbraio 1768.

(2) ASM, *Culto*, 2158, 10 giugno 1766.

(3) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 26 maggio 1642.

gione e dei buoni costumi, giurando nuovamente di essere leali e fedeli vassalli del re (1). Il vescovo di Cremona nel 1727 scrisse al governatore di Milano di avere dato incarico al governatore di Pizzighettone di fare intendere all'ugonotto Giovanni Herman di sfrattare. La cosa sarebbe seguita prudentemente. Notava il vescovo che « già sortivano delle solite segrete conseguenze che « derivano dalla comunicazione dei cattolici con simil gente » (2). Un portoghese, apostata agostiniano, capitato a Pavia, ebbe lo sfratto dallo stato (1737). Il vescovo di Cremona denunciò al governo un cappellano scismatico del reggimento Cantacuzeno, di cui dicevasi che, non contento di esercitare una religione proibita nello stato, andava seducendo persone incaute a favor dello scisma. Il governo si limitò ad ammonirlo (1738). A Pavia un tale Mesmer, eretico (1748), negoziava in stuoie: il vescovo e l'inquisitore non potevano tollerare che questo commerciante trattasse coi cattolici. Il podestà, unendo il prescritto delle nuove costituzioni (titolo « de Fide ») col proclama 26 maggio 1683 e il primo dei concilii provinciali di Milano, vide non esser conveniente che eretici avessero una perpetua necessità di convivere coi cattolici, e fece intimare al Mesmer: o cedere il negozio ad un cattolico o chiuderlo. Il negoziante forniva la merce al reggimento Sprecher e si valse del colonnello per chiedere che si sospendesse l'esecuzione del precetto (3). Lo spirito di tolleranza si faceva sempre più strada; e si vide, specialmente a Como, dove, per una nuova manifattura di sete, occorreva, nel 1771, prendere operai protestanti, sei o otto nuove famiglie, per fare apprendere l'arte a quelli del paese. La diversità della stoffa che poteva introdurre il nuovo intraprendente, un più perfetto meccanismo, una maggiore diligenza nel purgare le sete, le clientele fisse alle quali appoggiavasi e che gli avevano dato credito, furono tutte cose che si misero avanti per fare risaltare l'utile che ne deriverebbe alla città, oltre all'aumento dei consumatori. La mano d'opera sarebbe cresciuta e l'industria e lo stato vi avrebbero guadagnato. Un sì rilevante numero di protestanti introdotti tutti a una volta dava pensiero, e il governo volle interpellare il vescovo. Questi pare non facesse difficoltà, nutrendo

(1) ASM, *Culto*, 2158. Atto 16 agosto 1703.

(2) ASM, *Culto*, 2158, an. 1727.

(3) ASM, *Culto*, 2158.

speranza che qualcuno dei nuovi venuti potesse anche convertirsi (1).

Fu minacciato l'esilio ad un orologiaio ginevrino, di nome Ferrier, abitante in piazza del Duomo, perchè parlava della religione, spargeva massime e libri contro il buon costume. Fra i libri c'erano la « Venus dans le Cloître, ou la religieuse en chemise » e « L'adepte moderne ou le vrai secret du Frammaçon » (2).

XVI.

I rapporti fra Sant'Uffizio e governo seguitavano sempre piuttosto tesi. Quando poi si trattava della richiesta del braccio secolare senza declinare il nome del reo, il governo teneva duro: ciò fu causa di lunghi dissidi. Si andava sempre innanzi senza mai cedere nè da una parte nè dall'altra. Pure, il governo in molte questioni non lasciava di dare qualche prova di tolleranza: faceva, con qualche espediente, intervenire il re: e il re, per esempio, nelle confische, donava al Sant'Uffizio la parte spettante alla regia camera (3).

Il Sant'Uffizio continuava nella sua strada: domandava la revisione di cause giudicate dal magistrato straordinario delle entrate sopra beni confiscati (4): il magistrato protestava contro l'inquisitore, perchè non solo procedeva nei giudizi, ma anche apprendeva i beni e veniva alla sentenza (5). Frate Angelo inquisitore, senza curarsi delle proteste, seguitava a promettere ai denunziatori la terza parte di quanto si veniva a trovare presso eretici forestieri che praticavano nello stato, lasciando che il resto passasse fra il fisco regio, l'inquisitore e l'ordinario (6). Dopo la confisca dei beni di G. B. da Terzago, condannato al fuoco fin dal settembre 1559, la vedova e i suoi sei figliuoli minori domandarono la legittima:

(1) ASM, *Culto*, 2158, an. 1771.

(2) ASM, *Culto*, 2158, anni 1777-1778.

(3) Nel 1567 il re faceva una di queste donazioni, purchè la quota spettante alla camera non eccedesse una certa somma: ma la somma corrispondeva per l'appunto a quella che all'inquisizione spettava (ASM, *Culto*, 2222, 2104).

(4) ASM, *Culto*, 2104, 17 marzo 1567.

(5) ASM, *Culto*, 2104, 1.º aprile 1568.

(6) ASM, *Sen. Cons. e Mem. cit.*, 30 maggio 1565.

non avevano provato la discendenza a tempo debito, e nulla poterono ottenere: tornati nel 1570 a domandare, sul parere del magistrato ordinario, furono esauditi, senza chiamare a parte della cosa l'inquisitore; ma questi se ne rifece, domandando alla camera regia il pagamento di lire tremila sulle confische fatte dal Sant'Uffizio per la provvisione stabilitasi dal cardinale Borromeo (1). Per ripicco, il magistrato straordinario ripeteva allora i suoi reclami contro l'inquisitore per la spedizione delle cause di confisca. Si lagnava che esso volesse conoscere da sè le cause sopra le sostanze dei creditori e la loro liquidazione per rilasciarne poi alla camera una porzione (2). Tratteneva una buona somma pervenutagli dalla confisca fatta a un Jacopo Viber e ripetuta dal vicario generale del Sant'Uffizio (3). Per ordine del Senato rimetteva in pristino il sequestro fatto dal Sant'Uffizio a Como contro l'apprensione sostituita dal marchese di Marignano, signor di Musso, a nome della camera, revocando quel sequestro: ciò fu nella sentenza contro Giov. Andrea Ferrero e Giov. Andrea Pellezzerò (4). Nella liquidazione dei beni del dottor Berardo Appiani, di cui si dirà più innanzi, il vicario del vescovo di Novara si presentò a Pallanza, dove si trovavano i beni del condannato, e fece intimare il precetto ai debitori. Allora si oppose il magistrato per rivendicare il suo diritto (1572). In altra liquidazione di beni confiscati ad Alessandro Roncadello da Cremona intervennero vescovo e inquisitore. Il magistrato ordinò al referendario di assegnare un termine perentorio alla parte per la spedizione della causa, protestando che lo stesso inquisitore voleva farsi avanti personalmente per i diritti dell'una e dell'altra camera (1590). Così, anche, nei casi di Paolo de' Gentili

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 27 giugno e 31 gennaio 1570. Il padre Angelo, inquisitore, sollecitò il pagamento della provvisione anche nel 1572. Il cardinale arcivescovo dava, per ordine di Roma, una provvisione di dugento scudi all'inquisitore. Assegnò tremila lire di cui era creditore verso la Camera regia per residuo di una pensione del conte Federico Borromeo suo fratello. Il governatore precedente (il duca di Albuquerque) aveva rilasciato il mandato di pagamento sulle entrate provenienti da condanne del Sant'Uffizio. Ma il governatore succedutogli temporeggiava, appunto per gli umori che correivano fra loro, nè il tesoriere aveva in cassa più di lire ottocentosettanta su quelle confische di eretici.

(2) ASM, *Culto*, 2158, 18 agosto 1570.

(3) ASM, *Sen. Cons. e Mem. cit.*, 1572.

(4) ASM, *Culto*, 2158, an. 1572.

da Tortona (1632), di Paolo Camillo Crivelli (1635) e di Anna Maria Parralea (1647).

Sempre per puntigli di giurisdizione, in un processo contro Luigi Solari, il governo sostenne le parti dell'imputato, che ne uscì salvo, sembra, per dato e fatto del governo; l'inquisitore se ne risentiva, e, dopo aver fatto tanto per liberarlo dal carcere, ma tutto inutilmente, non lo volle prosciolto dalla fideiussione. Il duca di Albuquerque, mandato a Roma a tener breccia all'inquisitore, vi trovò l'osso duro (1). Brighe in Cremona per un sacello della famiglia Castelli nella chiesa di S. Domenico si svolsero davanti al Senato. Mentre questi procedeva nella informativa di diritto, l'inquisitore facevasi di prepotenza ragione da per sè, condannando a multa di cento monete d'oro e a scomunica la disgraziata famiglia. L'ambasciatore in Roma v'ebbe mano, ricorrendo al papa (2). Abusi più o meno si commettevano sempre e volevansi limitate le giurisdizioni inquisitoriali. Procedesse pure il Sant'Uffizio (diceva il Senato), ma adagio con le confische: fino alla sentenza e financo alla confisca, passi; ma data la sentenza, al giudice secolare esclusivamente spettò la liquidazione; a liquidazione fatta, quello che avanza si divide in tre fra il fisco regio, l'arcivescovo e l'inquisitore. La liquidazione dei beni si faceva dai procuratori del fisco e dal magistrato straordinario: si ponevano « a proclama », come se tutti da applicarsi alla camera: successivamente e ad ognuno si applicavano le rate rispettive. Il giudice laico non era tenuto d'aspettare l'abiura del penitente. Ma Roma non riteneva legale questa consuetudine, che però aveva il suo fondamento nelle costituzioni antiche ducali, e diceva di averle revocate con le costituzioni pontificie successive. Così, nella causa Borri, di cui più avanti, il Sant'Uffizio prevenne l'azione e non poté effettuarsi l'applicazione dei beni (1662) (3), contuttoche il Senato avesse creduto di comportarsi « prudentemente » a rivendicare i diritti del fisco. Branda Borri era stato condannato a Roma. Il figlio Francesco Giuseppe, perchè condannato anche lui, non poteva succedergli. Reclamò l'eredità l'altro figlio Cesare. L'inquisitore,

(1) ASM, *Calto*, 2138. Lett. del Senato al duca di Feria, 2 marzo 1633.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, Reg. D, c. 87, 10 gennaio 1665.

(3) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 1662, e lett. all'arcivescovo della Congregazione Romana, 1.º aprile 1662.

trinceratosi dietro il principio di non potere « ex se », se non riferendosi alla Sacra Congregazione, provocò da Roma la risposta. Non valse al Senato ricorrere tosto all'apprensione dei beni. Erano cadute nel sequestro, in casa del detto Branda, varie tavole dipinte, che certamente saranno state di valore grande. Chiuse, per ordine dell'inquisitore, in una stanza, il magistrato straordinario ordinò la si aprisse. L'inquisitore protestò e appellò a Roma: intanto, datone avviso all'arcivescovo, questi convocò la Congregazione particolare e fece deliberare la vendita di tutti i beni. È curioso lo stratagemma usato dal magistrato per eludere il Sant'Uffizio. Aveva disposto l'apertura della stanza col mezzo di persona da nominarsi: non designandosi il nome della persona, non poteva essere convenuta dal Sant'Uffizio. L'inquisitore impugnò il testamento del Borri ed appose i suggelli alla casa. Ma il magistrato fu sollecito a rilasciare i beni al figlio e ricorse al re contro il decreto arcivescovile.

Pare necessario dire qui qualche cosa di questo Branda Borri. I Borri erano di antica nobiltà. Branda fu riputatissimo medico e scrisse e pubblicò per le stampe un trattato *De re medica*, dedicandolo al cardinale arcivescovo Cesare Monti. Pier Maria Castiglione lo dice nella medicina « veluti divino adflatus numine ». Fu anche poeta e diede alle stampe versi latini e italiani (*Carmina latina atque italica in libro pro laurea in utroque iure Ludovici Mellii*). Morì il 18 agosto 1660. Queste notizie sono date da Giovanni De Castro parlando di Francesco Giuseppe suo figlio (1): ma il De Castro nulla ci dice che il padre di questo avesse avuto che fare con l'inquisizione. La notizia ci viene ora la prima volta da un documento del nostro archivio, dal quale appare che egli fu anche condannato in Roma: « ob crimen heresis condemnati » Romae ». Francesco Giuseppe, nato il 4 maggio 1627, educato nel collegio dei gesuiti in Roma, spiegò indole acuta e spirito os-

(1) G. DE CASTRO, *Un precursore milanese di Cagliostro* in quest'*Archivio*, II, 1874, pp. 350 e 398; A. MAGNOCAVALLO in quest'*Archivio*, XXIX, 1902, p. 381; XXX, 1903, p. 483; bibl. Ambrosiana, G. 46 inf.; E. ROTA, *La reazione cattolica a Milano in Boll. della Soc. Pav.*, cit., vol. VI, 1907, p. 277; MURATORI, *Annali*, all'an. 1695, Milano, 1838, vol. XIV, p. 17; PIATTI, *Vite de' pontefici; Storia dell'Inquisizione in Italia*, Firenze, 1861, II, p. 17; CALVI, *Famiglie notabili milanesi*, Milano, 1884, III, Borri, tav. VI.

servatore e battagliero, e ne fu cacciato. Corse varia fortuna, fra dissolutezze e brighe scandalose, che appena lo camparono dalle mani della giustizia, se non si fosse riparato in un asilo ecclesiastico; finchè, sbizzarritosi abbastanza, applicossi agli studi filosofici e teologici, alla medicina, all'alchimia, all'astrologia, e vi si addentrò così da concepire il disegno di una riforma religiosa e da credersi predestinato a tale missione, come un profeta. Impegnatosi nei misteri della iniziazione, a tutto si tenne capace e di tutto si stimò degno, fino di poter disporre delle legioni d'angeli con l'arcangelo S. Michele. « Nè erano estranee (dice il Calvi) idee sociali « e anche politiche, balenando in lui una lontana intenzione o « speranza di rendere l'Italia libera da straniere dominazioni, com- « ponendola in una teocrazia, della quale, ben inteso, egli sarebbe « stato il capo, pontefice e sovrano insieme » (1). Fondò un'associazione segreta con affiliazioni a Milano e a Pavia per discutere materie religiose commiste a massime democratiche. Le notturne coiventicole diedero ombra alle autorità ecclesiastiche ed egli lasciò Roma per recarsi a Milano. Qui le segrete adunanze furono dapprima tollerate, ma quando uno dei più fanatici fra i suoi adepti fu rinchiuso nelle prigioni dell'arcivescovado, ed egli pensò di liberarlo, ideando di scendere in piazza del duomo, chiamare il popolo a libertà, eccitarlo al sangue contro i preti e la stessa persona dell'arcivescovo, l'inquisizione si riscosse e citò il Borri a comparire al suo tribunale. Contumace, fu come tale condannato per sentenza del 2 ottobre 1660. Pochi mesi dopo, il Sant'Uffizio di Roma faceva trascinare dal carnefice per le vie della città il ritratto di lui, quindi ardere in Campo di fiori con tutti i suoi scritti. Fu bruciato in effigie anche a Milano. Riparato in Svizzera, passato poi a Strasburgo e, appresso, ad Amsterdam, vi salì in rinomanza di medico e di scienziato e fece affari, ma poco gli durò il sorriso della fortuna, e fu costretto a cercare riparo altrove. Ad Amburgo fu accolto dalla regina Cristina di Svezia, ma più a Copenaghen da quel re. Le opere che allora scrisse, *La chiave del gabinetto e Istruzioni politiche* (in Colonia, 1681), e i favori delle corti gli procurarono invidie e odi: quindi, di nuovo ramingo e povero, esule da un luogo ad un altro, passò a Costantinopoli, nei Principati

(1) *Fam. notab. milan.*, loc. cit.

Danubiani, in Transilvania e nei confini di Ungheria, dove a Goddinghen, caduto in sospetto, fu da quel conte spedito al governo di Vienna. Il nunzio pontificio lo richiese all'imperatore per mandarlo a Roma, e l'ottenne a condizione che non fosse condannato a morte. A Roma, come il Sant'Uffizio l'ebbe in sue mani, lo destinò al rogo, ma la pena capitale gli fu commutata in quella del carcere perpetuo, previa l'abiura, la quale ebbe luogo solennemente, come il solito, in S. Maria sopra Minerva, l'ultima domenica di ottobre del 1672, avanti agli inquisitori Casamatta e Pozzobonelli, e fra gran concorso di personaggi e di popolo. Chiuso in Castel S. Angelo, vi scrisse varie opere (1). Ne usciva qualche volta, sotto buona guardia, per andare ad apprestare i rimedi della sua scienza. La fama del medico attrasse il duca d'Estrée, ambasciatore del re di Francia, a ricercarlo utilmente in una sua malattia, e valse a fargli mitigare la durezza della prigione. Morì il 2 agosto 1695 e fu sepolto in S. Maria Traspontina.

Ora, per il testamento paterno 18 maggio 1658 (a rogito di Giovanni Imbonato notaro milanese), egli era stato privato condizionatamente della eredità che fu tramandata a Cesare suo fratello. Il notaro camerale Mercantolo, in conformità del decreto magistrato 27 gennaio 1661, fece « con ogni destrezza », la descrizione ed apprensione della casa di Milano posseduta da Branda Borri, « attesa la condanna seguita contro Francesco Borro suo « figlio per delitto d'heresia », e ne ordinò la consegna al dottor collegiato Cesare Borri suo fratello. Ma l'inquisitore promosse il giudizio di nullità testamentaria. Contro questa azione il potere giudiziario civile sostenne le ragioni del suddetto Cesare (2).

Anche le delinquenze dirette a danno di ecclesiastici, o da questi commesse, implicavano l'azione dei due fori. Spesso la procedura ne rimaneva inceppata, intralciandosi a vicenda. Ma quando avvenne il caso di una grave offesa fatta all'abbadessa del monastero della Vergine dell'Annunziata, alla quale il capitano Giacinto Spinola aveva gittato in faccia una bottiglia d'inchiostro, il Senato

(1) I titoli delle sue opere, oltre quelle sopra ricordate, sono: *De vini degeneratione in acelum, decisio experimentalis*; *Epistolae duae ad Thomam Bartholinum de Ortu cerebri, et usu medico, nec non artificioso Oculorum humore restituendi*, Hasniae, 1669; *Gentis Burrorum notitia*, Strasburgo, 1660.

(2) ASM, *Seu, Cons. e Mem.*, cit., an. 1662.

domandò al papa che il processo istituito nei due fori procedesse di pari passo e si scambiassero l'un l'altro le istruzioni (1).

Agire contro ecclesiastici in qualunque modo era violarne la libertà e infrangere il principio d'immunità goduto dal clero. Il magistrato straordinario, ad evitare le rimostranze della curia arcivescovile, mandolle due suoi delegati per giustificare l'atto per cui fu tenuto chiuso quattro ore, in una stanza della propria casa, un chierico, tanto per aver modo di compiere il sequestro dei suoi beni (2). Nell'alterco seguito con un prete, il governatore, sulla relazione del giudice criminale, ordinò che, dopo la riconciliazione, riportata che avesse l'autore dell'insulto la fede di assoluzione da scomunica, non dovesse ulteriormente molestarsi (1746).

Pure, talvolta, era la curia stessa che faceva appello alla giustizia civile. Il vescovo di Como denunciò un tale che, introdottosi nel monastero di Sant'Agata, fu trovato nella cella di una monaca da lui amata, affinché potesse andar punita la colpa senza propagarla, per il pregiudizio che ne sarebbe seguito alle altre monache innocenti, fra le quali erano alcune nobili, se avesse avuto luogo il processo. Il Senato mandò l'incauto segretamente al forte di Fuentes, senz'altro ordine o apparenza di causa (3). Invece, il processo contro Virginia de Leiva, la Signora di Monza, fu tutto costruito dalla curia dell'arcivescovo, quanto alla peccatrice e alle sue complici. Il seduttore Osio che, come violatore di un chiostro, parrebbe di competenza del Sant'Uffizio, lo vediamo citato dal Senato, proscritto in una grida del governatore, infine ucciso e spianatane la casa, per giudizio secolare (4). Così, per altro verso, il fisco, riconoscendo nel papa il diritto di rimettere la pena anche a condannati del Santo Uffizio e consegnati alla giurisdizione regia, rilasciava i rei, quando il papa, col consiglio e parere dei cardinali inquisitori, faceva loro grazia della vita o della galera (5).

Nel 1674 l'inquisitore di Novara accampò i suoi diritti di azione penale per il furto di una pisside: la causa sapeva di eresia, e quindi doveva essere sottratta al foro secolare. Il podestà dette

(1) ASM, *Culto*, 2138, 4 aprile 1673.

(2) ASM, *Culto*, 2222, 6 maggio 1632.

(3) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 2 gennaio 1768.

(4) *La chiesa delle Grazie* cit., p. 48.

(5) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 30 maggio 1718.

licenza all'inquisitore di esaminare il reo, ma gliene negò la consegna, perchè mancava la presunzione di caso ereticale. A sollecitazione dell'inquisitore, Roma comunicò l'ordine di procedere alla scomunica, se non veniva consegnato il detenuto. Il Senato insistette (1). Si domandò la presentazione di una proposta per rifare del danno inferto alla regia giurisdizione. Sentito, dunque, il fisco, scrissero al podestà di Novara di procedere alla condanna: ciò per diminuire, in qualche parte, l'importanza del pregiudizio fatto dalla dichiarazione degli inquisitori senza nemmeno udire il fisco. Allora, l'inquisitore venne fuori con un pretesto: denunciò un nuovo delitto ereticale commesso di poi dallo stesso autore del furto, mentre stava nelle carceri. Si dovette, così, consegnare il reo nelle mani dell'inquisitore, a patto di restituzione dopo espriato il nuovo delitto, e fu protestato il reo « non tradi ob sacrilegium ». Nulla poi si riseppe del preteso nuovo delitto: in luogo della promessa restituzione, l'inquisitore intimò al podestà la delegazione della Sacra Congregazione, revocante tutto quello che era stato fatto dal foro laico e la promessa dell'inquisitore « super facto « sacrilegii ». Gli stessi scrittori ecclesiastici non mantenevano una norma costante sulle allegate qualità e sul fatto stesso; anzi, esprimevano opinioni varie. L'assoluto silenzio da parte dell'inquisitore sul secondo delitto mostrava che egli trovavasi a corto di argomenti di difesa: e, quindi, pareva chiara la sua intenzione, che era di ritogliere alla giurisdizione del fisco il reo, senza curarsi d'altro. Il Senato, questa volta, non lo tollerò. Con atto di sovrana imposizione, propria di quel carattere misto che l'alto consesso rivestiva di costituzionalità e di regalismo, dichiarò nullo l'ufficio dell'inquisitore: invitò l'inquisitore ad abbandonare lo stato, tempo otto giorni, proibitogli di riporvi più piede (2).

In molti altri fatti analoghi a questo, di furti con sacrilegio, il Senato tenne ferma la sua esclusiva giurisdizione, contro l'opposizione di Roma: l'intenzione del ladro e il suo obiettivo dovevano interpretarsi diretti al furto del vaso e non al contenuto di esso. Non manca qualche esempio, come in un processo conservato nella biblioteca universitaria di Dublino, dove l'inquisitore compì l'istruttoria ed emanò la sentenza contro tre ragazzi di Bernate

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* vol. V, c. 204, 22 gennaio 1674.

(2) ASM, *Sen. Cons. e Mem.* cit., vol. V, c. 230, 20 novembre 1675.

che commisero sacrilegio per avere furato diciotto ostie consacrate dalla pisside, lasciata questa, però, nel suo tabernacolo (1669) (1).

Il Sant'Uffizio, in casi simili di furti di consistenza perpetrati in luoghi sacri o su cose sacre, ad evitare sconfitte, quando gli veniva bene, occultava il furto, come fece a Lodi nel 1714, mandando alla chetichella il ladro in galera, senza che la cosa trapelasse. Nel 1727 si agitò una causa giurisdizionale con gli inquisitori per questo, in occasione del furto sacrilego commesso lo stesso anno in Sant'Ambrogio *ad nemus* da Teobaldo Maria Visconti neofita. Dalla escussione del giudizio il neofita risultò non reo: il Senato lo rilasciò; ma, dopo compiuto il processo del capitano di giustizia, insorse per suo conto l'inquisitore, e il Visconti fu rimesso in carcere, sempre protestando il Senato (2).

Avvenivano, poi, contenzioni anche col foro ecclesiastico per interessi collegati con sentenze di stregheria.

Una donna, vivo il marito, fa il suo testamento dei beni dotali « ad pias causas », e lascia alcuni beni alla chiesa parrocchiale di Blienio, ove abitava. Tre o quattro mesi dopo fatto il testamento, è carcerata, condannata e bruciata per strega. Il fisco pretende tutti i suoi beni, anche quelli lasciati alla chiesa, perchè dice, che, già prima di testare, era processata per strega, eretica e apostatica, come erano per ordinario simili streghe e stregoni. Fu posto il caso giuridico, se quei beni restavano « ipso iure » confiscati, o come « a die patratii delicti », e se la chiesa poteva pretendere il legato o no. La parrocchia sostenne il suo diritto e conservò il suo legato (3).

Una tal quale incertezza appare qua e là nelle competenze giudiziarie, trovandosi gli stessi delitti, quando contesi fra un foro e l'altro, quando lasciati pacificamente svolgersi in una curia piuttosto che in un'altra. Se i processi di stregherie erano di competenza del foro civile, salvo per la parte attinente al sortilegio, che davasi ad esaminare all'inquisitore il quale poi restituiva l'inquisito alla curia del capitano di giustizia, come mai, senza intervento e senza contrasto della curia civile, mandava S. Carlo al supplizio tutta la genia di stregoni e fattucchieri che era l'aberrazione del

(1) Biblioteca del Trinity College, Dublin, voll. 133 e 134.

(2) ASM, *Sen. Cons. e Mem. cit.*, vol. V, c. 189, 5 maggio 1727.

(3) ASM, *Capitolo Metropolitano di Milano*, busta 210.

suo tempo? Forse era investito di poteri misti eccezionali. Al cardinale Federico Borromeo, invece, pare che facesse d'uopo l'opera dell'inquisitore, perchè unito al suo vicario giudicasse il prete Giuseppe Ripamonti, professore nel seminario e dottore della biblioteca Ambrosiana, incolpato di miscredenza e di abusi nella compilazione della sua *Storia della Chiesa Milanese*, dopo la revisione ecclesiastica (1622). Deferito all'avvocato fiscale, e dall'avvocato fiscale alla curia arcivescovile, fu il prevosto di Sagraate (1775) tenuto nelle carceri dell'arcivescovado per imputazioni non delittuose; ma, non disposto all'emenda, l'arcivescovo si riportò con una relazione al Senato, il quale, alla sua volta, cercò dall'arcivescovo il rimedio, per non metter mano (si disse) « ai mezzi economici ».

Conflitti giurisdizionali in cause di delitti siffatti avvenivano in quel tempo stesso che altre cause di fede procedevano in piena concordia dei due poteri, civile ed ecclesiastico. L'inquisitore di Cremona nel 1726 domandava che uno, carcerato per ordine del governatore a cagione di fede, fosse consegnato dal podestà, per esaminarlo e poi restituirlo (1). Due detenuti delle carceri di Treviglio, comunicati dal parroco, levaronsi di bocca la sacra particola. Sebbene caso da Sant'Uffizio, pure fu deferito al Senato che poi lo trasmise all'inquisitore (1750).

Le cause della poligamia, che dovevano essere di competenza dell'inquisitore, dallo stato eran considerate proprie del foro laico. L'inquisitore arrestò un Antonio Melara e un Giuseppe Duetti, poligamo il primo, e accusato, il secondo, di fede falsa della morte della prima moglie. Il governatore si adoperò per il loro rilascio, poichè si voleva provare che la bigamia non era un delitto per il Sant'Uffizio. In Spagna era punita dal foro secolare, bollando in fronte con ferro infuocato; anche l'inquisizione la puniva. Le ragioni del foro laico furono sostenute da un giurista che allegava la consuetudine di non consegnare il delinquente all'inquisitore, se non con lettera del cardinale presidente della Congregazione di Roma che attestasse della « veemente suspicione » di eresia, nel qual caso solamente l'accusato si consegnava, « per la spiritualità » e abiura, con obbligo di riconsegnarlo al foro secolare per la

(1) ASM, *Culto*, 2158, an. 1726.

pena. Non ostante, l'inquisitore giudicava e condannava in galera, senza che si vedesse il processo dalla podestà laica (1).

Connessa al luteranismo è la riapparizione dell'antico quietismo, che sotto la comoda larva di accomodamento alla volontà divina, lasciava libero il freno all'intelletto e alla passione.

A Como, un tale Anton Maria Leoni, secolare, sarto, seguace di Michele Molinos, teologo spagnuolo, di Sarragozza, abbastanza famoso, vantavasi capo dei quietisti. Poneva quattro leggi: di natura, scritta, evangelica e di quiete. Le prime due (secondo lui) erano già passate, la terza stava per finire. Egli doveva vederla estinguersi e passare dall'umana alla divina e da questa a quella di quiete. Come la verga di Mosè divorò tutti gli altri serpenti, così questa legge doveva assorbire tutte le altre leggi. Quella sarà la legge che condurrà alla terra promessa: « Virga virtutis tuae dominabis in medio inimicorum tuorum ». Spiegava tutto ciò coll'Apocalisse che allude alla donna partorienti, il cui figliuolo doveva essere il pontefice Lutero, che si chiamerebbe « Deus deorum ». La luna calcata dai piedi della donna significava la legge evangelica che doveva essere gettata a terra, quando quell'uomo sarà uscito dal ventre della donna. La legge divina di quiete, che è la pace lasciata da Cristo, cioè quello stato dell'anima unita con Dio, per il quale stato la parte superiore non opera e si rende impeccabile, operando Iddio tutto, doveva essere eterna: « Credo vitam aeternam ». Quelli che saranno in questa legge saranno tutti santi e confermati in grazia. Chi obbedirà a questa legge sarà divinizzato, non solo dopo la morte naturale, ma anche dopo la morte mistica. Stando in questa quiete e unione con Dio, le anime arriveranno al paradiso terrestre: quelli che vorranno entrare, entreranno, e sperimenteranno quella beatitudine che si gode in patria. Allora si verificherà la Chiesa divenuta « unum ovile et unus pastor ». Quelli che informeranno la chiesa, anderanno in paradiso in corpo e anima.

Carcerato nel settembre 1685 e offertagli la difesa, la ricusò, dicendo che non voleva altre difese che quelle conformi alle sue opinioni che avrebbe ribadite anche in mezzo al fuoco. Ad ogni modo, gli furono date. Per due si mantenne sempre costante. Datogli un termine perentorio di dieci giorni, al sesto giorno do-

(1) ASM, *Culto*, 2105, anni 1762-1763.

mandò di essere inteso. Disse di aver avuto un lume particolare da Dio e di essere disposto a ritrattare i suoi errori, rimettendosi alla pietà del Sant'Uffizio. Il settembre 1687 fece l'abiura in pubblico nella chiesa della Minerva in Roma. Fu condannato al carcere perpetuo rigoroso.

Contemporaneamente abiurò Simone Leoni, sacerdote di Cabiaglio, diocesi di Como, condannato a dieci anni di carcere. Quietista anch'esso, aveva accolto da una donna, pretesa ispirata, una serie di massime scritte in uno scartafaccio di ottanta quinteretti, tendenti, in sostanza, all'aspirazione verso un rinnovamento religioso che porterebbe nella chiesa la pura divinità, darebbe il vero senso alle divine scritture; e tutto ciò per mezzo di una donna che sarebbe apparsa, secondo l'Apocalisse, con quell' allegoria del « Signum magnum apparuit in coelo, mulier amicta « sole » (1).

La diffusione che presero le massime dei quietisti, dei quali in più luoghi si trovavano zelanti propugnatori, richiamò una circolare del cardinale Cibo a tutti i vescovi d'Italia, nello stesso anno 1687, dove si condanna l'erezione che si andava facendo di scuole, compagnie o fratellanze, in chiese, oratori e case private, per estendere la così detta orazione di quiete, o di fede pura interna (2).

Della stessa natura di questi processi è quello, istituito nel 1689, contro Lucia Gambona di Lugano, già nominata.

L'infelice donna, allucinata da idee quietistiche, come tanti e tanti altri, non smossa da persuasioni di teologi e da pratiche di esorcisti, non da scongiuri nè da esperimenti di fuoco, passò presso i suoi giudici per indemoniata, poichè le sue estasi e le sue visioni non potevano essere che mistificazioni e inganni diabolici. Fu condannata al carcere chiuso perpetuo, ma non di rigore, e vi penò per lo spazio di trent'anni. Questo, per quanto ora si ha, pare che fosse l'ultimo processo d'importanza, compiuto dall'inquisizione in Milano.

Su quel di Como era nato il gesuita p. Gabriele Malacrida, che, sconosciuto, con sul petto e sulle spalle il proprio ritratto cinto di fiamme e in testa una mitra, scrittovi sopra « Eresiarca », fu con-

(1) ASM, *Biblioteca, Processo Molinos e Leoni, ecc.*

(2) ASM, *Biblioteca, Miscellanea del Sant'Uffizio, c. 292.*

cinquanta altri bruciato in Lisbona, incolpato di avere ferito il 3 settembre 1758, il re di Portogallo. Fu invano difeso da tutta la Compagnia di Gesù, che, dopo poco, a grande istanza di tutti i principi, il papa doveva sopprimere. Il p. Malacrida, gran visionario, predisse per l'anno 1920 in Milano la nascita dell'anticristo, da un frate e da una monaca. Ormai possiamo dire col poeta: « E fia « l'attender corto!... ».

Per Cremona, le ultime memorie qui conservate sono del 1759. Per ordine del Sant'Uffizio si schiusero le carceri per un uomo a cui si trovò pendente dal collo un biglietto: apertolo, vi si lesse quanto appresso:

Transmittitur et damnatur ad triremes in perpetuum Joannes Antonius Cornalba de Cremona ex ordine expresso SS. D. N. Clementis XIII Pontificis feliciter regnantis ob causas ad Sancti Officii tribunal spectantes.

In quorum fidem etc.

Datum in cancellaria Sancti Officii Cremonae die 2 octubris 1759.

Ita est fr. FRANCISCUS ANTONIUS RICCI Inquisitor Sancti Officii Cremonen.

Ita est: fr. JOANNES FRANCISCUS CALLEGARI O. P. Notarius Sancti Officii Cremonen.

Concordat cum originali etc.

Ego fr. ANTONIUS PAGANI Not. Sancti Officii.

Alcuni soldati, da Cremona reduci a Milano, rimisero al podestà cremonese il galeotto trovato in campagna. Il podestà interpellò il vicario del Sant'Uffizio intorno a questo caso. Seppe, quantunque non potesse parlare, che si trattava di uno che aveva celebrato più volte la messa senza essere sacerdote: degno di morte, il papa, per grazia, gli commutò la pena capitale con la galera perpetua. Il Senato, avvisato della cosa, incaricò il capitano di giustizia di esaminare la pratica che si aveva quando il Sant'Uffizio consegnava un condannato, se cioè dichiarò il titolo per cui fu condannato o no; e il capitano rispose allegando vari casi che però non illuminarono abbastanza (1).

Un caso simile a Mantova. Un tale Chinali, senza esser prete, aveva pure lui l'abilità di amministrare sacramenti e celebrare.

(1) ASM, *Culto*, 2106.

Non si contentava di dirne una delle messe, ne diceva più al giorno. Reo di morte per lo stato di Milano, anche in questo caso il papa fece la grazia. Scappato a Bologna, e caduto nelle mani del Sant'Uffizio, fu ammesso al beneficio che esimeva, a Bologna, il reo dalla pena ordinaria, quando, al primo interrogatorio, confessava il suo delitto. Poi il papa, con sua bolla preceduta da enciclica, derogò alla pratica: il Chinali fu l'ultimo a goderne (1). A Mantova pure, fu denunziato nel 1768 un don Giovanni Rondoni per sollecitazioni e per falso dogma « in re venerea » in confessione e fuori. Ma per esser cappellano regio nell'oratorio della Vergine fuori di porta del Te, sfuggì all'inquisizione (2).

Tornando ancora a Cremona, l'ultima memoria (1759) riferiscesi a certi Giovanni Bassano e Pietro Antonietti, carcerati dal Santo Uffizio, come diffamati per sortilegi, dei quali si servivano per rinvenire tesori (3).

Ormai di luterani non si parlava più. Ad ogni modo, essi non facevano nessuna paura, ben diversamente dal secolo XVI, quando mettevano tanto spavento nelle popolazioni. Per i nostri antichi i quali crescevano dietro le esortazioni del clero nella fede avita, sempre indiscussa e rispettata, i luterani apparivano un flagello. Ben lo prova questo fatto. Quando corse la voce di una schiera di Ugonotti che dalla Francia si riversasse qua, si temette il finimondo. Le campane suonarono a stormo. Fu un levar d'armi, un fuggi fuggi, come se incombesse un macello generale. Le donne andavano in cerca di ogni nascondiglio: vi furono monache prese da tale eccitazione, che si dettero la morte; altre si lasciarono finire di fame. Sugli spalti di Milano erano accampate non meno di trentamila persone. E tutto questo in un sol giorno. Si disse (nota la cronaca) « che, da che il mondo è mondo, non fu mai occupato tanto paese in tanto poco spazio di tempo come questo ». Tanto spavento avevano messo nelle fantasie gli Ugonotti! Eppure non erano che pochi zingari di passaggio, provenienti da Mantova, in cerca di attendamenti, secondo il loro costume.

A mano a mano che noi abbiamo proseguito nella nostra rassegna di fatti e di aneddoti, li abbiamo veduti sempre più succedersi

(1) ASM, *Culto*, 2105, 21 agosto 1757.

(2) ASM, *Culto*, 2105.

(3) ASM, *Culto*, 2104.

insignificanti e divenire sempre più scarsi, chiarissimo indice del cambiamento avvenuto nei tempi. Se alla comprensione degli uomini, che assisterono alle crisi succedentisi dal secolo XVI in poi, apparve tutto il disordine nascente dalle idee che sembravano scuotere il principio di autorità, l'inquisizione romana doveva apparire assai commoda agli inquisitori (diremo così) di stato; ma la Santa Sede, che ne vide i pericoli dagli esempi della Spagna, mirò a renderla sempre più dallo stato indipendente, sfuggì agli intenti interessati del governo e mantenne una direttiva immediata sul Santo Ufficio di Milano. Lo stato, lungamente e virilmente contrariato dalla Congregazione Suprema e dal papa, lottò, resistè, fece ogni sforzo per renderlo strumento di governo, ma quando non vide possibile di poterlo piegare alla regalità, lo trovò un istituto dannoso o d'imbarazzo, o almeno per sè inutile: pensò a disfarsene, e se ne disfece, come diremo nel seguente ed ultimo capitolo.

(Continua)

LUIGI FUMI.

VARIETÀ

Ancora d'un vescovo cremonese semisconosciuto (Emanuele da Sescalco).

QR fa un anno, all'incirca, nel dar conto in quest'*Archivio* delle notizie raccolte da un erudito straniero intorno al vescovo cremonese Emanuele, morto lungi dalla patria, correndo il 1298, in una remota badia della Frisia (1), chiudevansi il breve scritto coll'augurio che nuove e felici scoperte concedessero presto di meglio conoscere la vita del prelado lombardo (2). Nell'esprimere siffatto voto io volevo tacitamente riferirmi ad un certo gruppo di carte cremonesi, relative appunto al personaggio in questione, l'esistenza delle quali m'era bensì nota da un pezzo, ma che, ad onta di non poche indagini, nel momento in cui mi abbisognavano, non avevo più potuto scovare. Pochi mesi sono trascorsi, e già, grazie all'aiuto sagace e premuroso d'un mio egregio discepolo e concittadino, il dottor Angelo Monteverdi, i documenti che parevano irreperibili, hanno consentito a far capolino; sicchè io mi affretto a metterli fuori, lieto di poter col loro sussidio riunire altri dati positivi intorno al misterioso Emanuele, e spargere maggior luce sopra gli acerbissimi dissidi che sullo scorcio del tredicesimo secolo sconvolsero e desolarono la chiesa cremonese.

(1) *Un vescovo cremonese semisconosciuto: Sant' Emanuele* in quest'*Archivio*, XXXVI, 1909, p. 167 e sgg. L'articolo da cui prendemmo le mosse, era quello del p. U. BERLIÈRE, (S.) *Emmanuel, évêque de Crémone (c. 1290 - † 1298)* in *Revue Bénédictine*, XXVI^e année, n. 1, 1909, p. 96 e sgg.

(2) Op. e loc. cit., p. 172.